

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 29 agosto 2001

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 577. Ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Biella del 26 marzo 2001.

Tributi locali - Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) - Base imponibile - Valore dei fabbricati iscritti in catasto - Determinazione automatica mediante applicazione di moltiplicatori fissi alle rendite catastali - Impossibilità di dichiarare un valore inferiore a quello risultante dal calcolo aritmetico, diversamente da quanto stabilito per altre imposte - Violazione del diritto di difesa e del principio di capacità contributiva - Questione riproposta in esito alla restituzione atti disposta dall'ordinanza n. 5/2001 della Corte costituzionale.

- D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 2.

- Costituzione, artt. 24 e 53 Pag. 11

N. 578. Ordinanza del tribunale di Roma del 5 aprile 2001.

Processo penale - Giudizio abbreviato - Richiesta da parte dell'imputato subordinata ad integrazione probatoria - Diritto del pubblico ministero di interloquire, esprimendo consenso o dissenso motivato, nonché di esercitare pienamente il diritto alla prova e di espletare ulteriori indagini - Mancata previsione - Contrasto con il principio di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione - Lesione del principio del contraddittorio tra le parti.

- Cod. proc. pen., art. 438, comma 5.

- Costituzione, artt. 97 e 111 » 13

N. 579. Ordinanza del tribunale di Foggia del 2 novembre 2000.

Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Esame di persona coimputata o imputata in un procedimento connesso - Previsto esercizio della facoltà di non rispondere su fatti implicanti la responsabilità di altri - Violazione del principio di ragionevolezza - Lesione dei principi dell'infedeltà della giurisdizione, del libero convincimento del giudice, del diritto di difesa, del contraddittorio nella formazione della prova e dell'obbligatorietà dell'azione penale.

- Cod. proc. pen., artt. 210, comma 4, e 513.

- Costituzione, artt. 3, 24, 25, 111 e 112 » 15

n. 580. Ordinanza della Corte di assise di Agrigento del 4 maggio 2001.

Processo penale - Patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti - Revoca della costituzione della parte civile ammessa al beneficio - Possibilità per l'Erario di recuperare dall'imputato condannato le spese anticipate a favore della parte civile - Mancata previsione - Lesione del principio di buon andamento ed economicità della pubblica amministrazione.

Legge 30 luglio 1990, n. 217, artt. 12, comma 2, e 14, comma 4; d.m. 3 novembre 1990, n. 327, artt. 1 e 4.

Costituzione, art. 97

Pag. 18

n. 581. Ordinanza della Corte dei conti - sezione del controllo del 19 aprile 2001.

Istruzione artigiana e formazione professionale - Regolamento recante disposizioni sulla formazione professionale - Misure per la ristrutturazione degli enti formativi - Emanazione con d.P.R. in base al decreto legislativo censurato - Disciplina con regolamento delegato (abrogativo di norme legislative statali individuanti «principi fondamentali») della materia della formazione professionale, oggetto di riserva assoluta di legge - Previsione di decorrenza dell'esercizio delle nuove attribuzioni da parte delle regioni e dell'abrogazione di fondamentali norme statali disciplinanti la materia dall'effettivo trasferimento di beni e risorse alle regioni stesse - Violazione della sfera di competenza e dell'autonomia finanziaria regionale.

- D.Lgs. 24 giugno 1997, n. 196, art. 17, commi 1 e 2.

- Costituzione, artt. 117 e 119.

Istruzione artigiana e professionale - Previsione, in materia di formazione continua dei lavoratori, di interventi sia statali che regionali, non definitivi e non differenziati, finanziati con le medesime risorse - Violazione della sfera di competenza e dell'autonomia finanziaria regionale.

D.L. 20 maggio 1993, n. 148 (convertito, con modificazioni, in legge 19 luglio 1993, n. 236), art. 9, commi 3, 3-bis e 4.

Costituzione, artt. 117 e 119.

Istruzione artigiana e professionale - Attribuzione allo Stato di competenze circa l'analisi dei fabbisogni formativi, la formazione continua, i contratti di formazione e lavoro - Violazione della sfera di competenza regionale - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, artt. 7 e 142, commi 1, lett. c), e) ed f), 2 e 3.

- Costituzione, art. 76.

Artigianato - Regolamento concernente le commissioni provinciali per l'artigianato e l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane - Emanazione, con d.P.R. in base al decreto legislativo censurato - Non consentita delegificazione in materia coperta da riserva assoluta di legge - Violazione della sfera di competenza regionale.

Legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 20, comma 2 (nel testo sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50), nonché del n. 96 del relativo allegato 1.

- Costituzione, art. 117.

Agricoltura - Settore vitivinicolo - Regolamento disciplinante la semplificazione ed armonizzazione delle procedure dichiarative, delle modalità di controllo e degli adempimenti nel settore stesso - Delegificazione di materie di competenza regionale mediante regolamento autorizzato a sostituire ed abrogare la relativa normazione di rango primario - Contrasto con la disciplina delle fonti normative - Eccesso di delega - Invasione della sfera di competenza regionale.

D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173, art. 14, comma 3.

Costituzione, artt. 70, 76, 117 e 118

» 20

n. 582. Ordinanza del g.u.p. presso il tribunale di Trapani del 18 aprile 2001.

Mafia - Misure di prevenzione - Persone condannate con sentenza definitiva per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. o già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 - Obbligo di comunicazione per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, di tutte le variazioni nella entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ai venti milioni di lire - Incertezza della decorrenza dell'obbligo - Disparità di trattamento per i soggetti destinatari della misura di prevenzione.

- Legge 13 settembre 1982, n. 646, art. 30.
- Costituzione, art. 3.

Mafia - Misure di prevenzione - Persone condannate con sentenza definitiva per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. o già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 - Obbligo di comunicazione per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, di tutte le variazioni nella entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ai venti milioni di lire - Trattamento sanzionatorio in caso di inadempimento - Eccessiva afflittività della pena minima editale - Lesione del principio della proporzionalità e della finalità rieducativa della pena.

- Legge 13 settembre 1982, n. 646, art. 31.
- Costituzione, art. 27.

Mafia - Misure di prevenzione - Persone condannate con sentenza definitiva per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. o già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 - Obbligo di comunicazione per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, di tutte le variazioni nella entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ai venti milioni di lire - Inadempimento - Confisca dei beni a qualunque titolo acquistati nonché del corrispettivo dei beni a qualunque titolo alienati - Disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe - Irragionevolezza - Contrasto con la tutela del lavoro, dell'attività economica privata e della proprietà privata.

- Legge 13 settembre 1982, n. 646, art. 31.
- Costituzione, artt. 3, 27, 35, 41 e 42

Pag. 26;

n. 583 Ordinanza del tribunale di Forlì del 14 maggio 2001.

Riscossione delle imposte - Riscossione coattiva - Espropriazione immobiliare - Prezzo base dell'incanto - Determinazione - Possibilità di accertamento del valore commerciale degli immobili, quando il calcolo aritmetico o riferito alla rendita catastale determini un valore notevolmente inferiore a quello reale - Mancata previsione - Disparità di trattamento tra cittadini sottoposti a procedura forzata da soggetti privati, o dallo Stato per debiti tributari.

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 79 (come modificato dal d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46), in relazione all'art. 52, comma quarto, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
- Costituzione, art. 3

» 32

N. 584. Ordinanza della Corte di appello di Genova del 23 maggio 2001.

Sanità pubblica - Regione Liguria - Sostituzione delle ASL nei rapporti giuridici pregressi facenti capo alle USL - Legittimazione delle ASL nei giudizi pendenti relativi a detti rapporti - Contrasto con i principi fondamentali posti dalla legislazione statale in materia (d.lgs. n. 502/1992) e in particolare con l'art. 6 della legge n. 724/1994 che vieta alle regioni di fare gravare sulle ASL i debiti e i crediti facenti capo alle sopresse USL - Indebita disciplina con efficacia retroattiva di situazioni già regolate in maniera diversa dalla legislazione statale - Incidenza sul diritto di azione - Violazione del principio del giusto processo - Eccedenza dai limiti della competenza regionale.

- Legge Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26, artt. 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3, 24, 111 e 117 (in relazione al d.l. 30 dicembre 1992, n. 502 e all'art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724)

Pag. 33

N. 585. Ordinanza del giudice di pace di Locri del 3 maggio 2001.

Circolazione stradale - Violazioni del codice della strada punibili con sanzioni amministrative pecuniarie - Principio di solidarietà tra proprietario del veicolo e autore dell'illecito - Condizioni di applicabilità - Avvenuta identificazione del trasgressore - Mancata previsione - Contrasto con il principio di eguaglianza e di pari dignità dinanzi alla legge - Violazione del diritto di azione e di difesa.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 196.
- Costituzione, artt. 24 e 111, comma secondo (come modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2).

Sanzioni amministrative - Giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione - Disciplina caratterizzata da gravami procedurali per il ricorrente - Denunciata impossibilità per quest'ultimo di difendersi, in concreto, senza l'assistenza di un legale.

- Legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22, terzo comma, e 23, quarto comma.
- Costituzione, artt. 24 e 111, secondo comma (come modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2)

» 38

N. 586. Ordinanza del tribunale di Siena del 24 aprile 2001.

Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura - Personale in servizio, alla data di entrata in vigore del d.l. n. 547/1994 (convertito in legge n. 644/1994), con la qualifica di capo servizio alla data del 12 luglio 1982 - Possibilità di inquadramento a domanda, nella qualifica dirigenziale - Ritenuta automaticità, secondo il giudice rimettente, dell'inquadramento stesso, in assenza di specifiche situazioni negative di servizio del dipendente - Violazione della regola del concorso pubblico per l'avanzamento del personale, nonché del principio di buon andamento della p.a. - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 1/1996 e 1/1999.

Legge 11 maggio 1999, n. 140, art. 12.

Costituzione, art. 97, primo e terzo comma

» 42

n. 587. Ordinanza del tribunale di Benevento del 4 maggio 2001.

Obbligazioni pecuniarie - Interessi nei contratti di mutuo - Interessi usurari - Qualificazione come tali dei soli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento - Irragionevole restrizione del campo di applicazione degli artt. 1815, secondo comma, cod. civ., e 644 cod. pen. - Sanatoria della nullità di clausole qualificabili usurarie in base alla legge n. 108/1996 - Ingiustificato trattamento di favore per le banche, in danno dei contraenti deboli - Violazione del principio di eguaglianza, per ingiustificata deroga al principio generale di irretroattività delle norme sostanziali - Lesione del diritto alla tutela giurisdizionale - Contrasto con la tutela del lavoro e con i limiti dell'iniziativa economica privata - Incidenza sulla tutela del risparmio e sull'accesso al credito e alla proprietà dell'abitazione.

- Legge 28 febbraio 2001, n. 24, art. 1, comma 1, di conversione dell'art. 1, comma 1, d.l. 29 dicembre 2000, n. 394.
- Costituzione, art. 3, 24, 35, 41 e 47 Pag. 44

n. 588. Ordinanza della commissione tributaria regionale di Venezia del 27 settembre 1999.

Imposte e tasse - Imposta straordinaria su particolari beni per l'anno 1992 - Possessori di motocicli di potenza fiscale superiore a sei cavalli - Assoggettamento a soprattassa (rispettivamente di lire seicentomila e di due volte il tributo non corrisposto) in caso di omessa presentazione della dichiarazione e di mancato o insufficiente pagamento del tributo nei termini stabiliti - Dedotta violazione di parametri costituzionali solo numericamente indicati.

- D.L. 19 settembre 1992, n. 384 (convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438), art. 8, commi 7 e 8.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 53 » 47

n. 589. Ordinanza della commissione tributaria provinciale di Piacenza del 26 febbraio 2001.

Riscossione delle imposte - Versamenti diretti - Istanza di rimborso - Termine decadenziale - Decorrenza dalla data del versamento anche se la situazione di indebito derivi da fatto sopravvenuto (in specie, attribuzione di rendita immobiliare definitiva inferiore a quella presunta) - Lesione del diritto ad ottenere giustizia.

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38.
- Costituzione, art. 24 » 49

n. 590. Ordinanza del tribunale di Siracusa del 30 maggio 2000.

Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Esame di persona coimputata o imputata in un procedimento connesso - Previsto esercizio della facoltà di non rispondere su fatti implicanti la responsabilità di altri - Violazione del principio di ragionevolezza - Lesione dei principi dell'indefettibilità della giurisdizione, del libero convincimento del giudice, del diritto di difesa, del contraddittorio nella formazione della prova e dell'obbligatorietà dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, artt. 513 e 210, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25, 111 e 112 » 50

N. 591. Ordinanza del tribunale di Roma del 29 marzo 2001.

Previdenza e assistenza sociale - Indennità di fine rapporto per i dipendenti pubblici - Calcolo nel caso di anticipazione parziale - Corresponsione nella misura determinata dalla legge, mediante detrazione della anticipazione percepita maggiorata degli interessi legali - Deteriore trattamento rispetto a quanto stabilito dall'art. 2120 c.c. per i lavoratori privati, che prevede la detrazione della sola somma percepita a titolo di anticipazione, senza maggiorazione degli interessi - Violazione del principio di adeguatezza della retribuzione (anche differita) - Incidenza sulla garanzia previdenziale. D.P.R. 21 dicembre 1984, n. 1034, art. 6, ultimo comma.
 Costituzione, artt. 3, 36 e 38

Pag. 52

N. 592. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 5 luglio 2000.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero-professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della P.A.
 - D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
 - Costituzione, artt. 3 e 97.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di compenetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.
 - D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
 - Costituzione, artt. 33 e 76.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.
 - D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
 - Costituzione, art. 33.

Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del direttore generale dell'azienda ospedaliera - Attribuzione al direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il rettore - Incidenza delle determinazioni del direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.
 D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.
 Costituzione, artt. 33 e 76

» 54

n. **593.** Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 7 marzo 2001.

Università - Giudizi di idoneità a professore associato, ai sensi del d.P.R. n. 382/1980 - Tecnici laureati ammessi con riserva, per effetto di ordinanze di giudici amministrativi sospensive dell'efficacia di atti preclusivi della partecipazione ai giudizi stessi - Previsione dell'inquadramento dei partecipanti risultati idonei - Inquadramento dei medici interni universitari con compiti assistenziali nominati in base a pubblico concorso - Mancata previsione - Disparità di trattamento di categorie omogenee anche secondo la giurisprudenza della stessa Corte costituzionale (sent. n. 89/1986).

- Legge 19 ottobre 1999, n. 370, art. 8, comma 7.

- Costituzione, art. 3

Pag. 59

n. **594.** Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 7 marzo 2001.

Università - Giudizi di idoneità a professore associato, ai sensi del d.P.R. n. 382/1980 - Tecnici laureati ammessi con riserva, per effetto di ordinanze di giudici amministrativi sospensive dell'efficacia di atti preclusivi della partecipazione ai giudizi stessi - Previsione dell'inquadramento dei partecipanti risultati idonei - Inquadramento dei medici interni universitari con compiti assistenziali nominati in base a pubblico concorso - Mancata previsione - Disparità di trattamento di categorie omogenee anche secondo la giurisprudenza della stessa Corte costituzionale (sent. n. 89/1986).

- Legge 19 ottobre 1999, n. 370, art. 8, comma 7.

- Costituzione, art. 3

» 62

n. **595.** Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 7 marzo 2001.

Università - Giudizi di idoneità a professore associato, ai sensi del d.P.R. n. 382/1980 - Tecnici laureati ammessi con riserva, per effetto di ordinanze di giudici amministrativi sospensive dell'efficacia di atti preclusivi della partecipazione ai giudizi stessi - Previsione dell'inquadramento dei partecipanti risultati idonei - Inquadramento dei medici interni universitari con compiti assistenziali nominati in base a pubblico concorso - Mancata previsione - Disparità di trattamento di categorie omogenee anche secondo la giurisprudenza della stessa Corte costituzionale (sent. n. 89/1986).

- Legge 19 ottobre 1999, n. 370, art. 8, comma 7.

- Costituzione, art. 3

» 66

n. **596.** Ordinanza della commissione tributaria provinciale di Biella del 10 maggio 2001.

Tributi locali - Imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (ICIAP) - Determinazione nel caso di insediamento produttivo ricadente nel territorio di più comuni - Prevista ripartizione fra i singoli comuni della superficie dell'insediamento, anziché dell'imposta calcolata sull'intero insediamento - Lamentata possibilità di raddoppio dell'imposta rispetto a quella dovuta per insediamenti di identica tipologia ed estensione insistenti su unico comune - Disparità di trattamento fiscale.

- D.L. 2 marzo 1989, n. 66 (convertito, con modifiche, nella legge 24 aprile 1989, n. 144), art. 1, comma 5, come modificato dal d.l. 30 settembre 1989, n. 332 (convertito, con modifiche, nella legge 27 novembre 1989, n. 384) e dal d.l. 27 aprile 1990, n. 90 (convertito, con modifiche, nella legge 26 giugno 1990, n. 165).

- Costituzione, artt. 3 e 53

» 69

N. 597. Ordinanza del tribunale di Roma del 12 aprile 2001.

Imposte e tasse - Tasse sulle concessioni regionali - Variazioni della tariffa da parte della Regione Lazio - Raddoppio, disposto dalle leggi regionali n. 9 e n. 10/1995, degli importi in vigore al 31 dicembre 1994, previsti nella tariffa allegata alla legge regionale n. 30/1980 e s.m. - Superamento del limite di aumento annuale (venti per cento) consentito dalla legislazione statale - Esorbitanza dalla potestà legislativa di attuazione spettante alle regioni in materia tributaria.

Legge Reg. Lazio 20 marzo 1995, n. 9, art. 1; legge Reg. Lazio 20 marzo 1995, n. 10, art. 1.

Costituzione, artt. 117 e 119; legge 14 giugno 1990, n. 158, art. 4, comma 5 (*rectius*: legge 16 maggio 1970, n. 281, art. 3, comma 5, come sostituito dall'art. 4, comma 1, della legge 14 giugno 1990, n. 158)

Pag. 71

N. 598. Ordinanza del tribunale di Firenze del 10 maggio 2001.

Giustizia amministrativa - Devoluzione al giudice amministrativo delle controversie in materia di edilizia e urbanistica e riserva al giudice ordinario delle sole controversie relative alla determinazione e corresponsione delle indennità in conseguenza di atti espropriativi o ablativi - Conseguente sottrazione all'A.G.O., secondo il giudice rimettente, delle controversie (introdotte tra il 1° luglio 1998 e il 10 agosto 2000) relative al risarcimento del danno per occupazione acquisitiva illegittima - Esorbitanza dai limiti della legge delegante.

D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 34.

- Costituzione, art. 76

» 75

N. 599. Ordinanza del tribunale di Biella dell'11 ottobre 2000.

Processo penale - Incompatibilità del giudice - Dibattimento - Giudice che abbia rigettato la richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad integrazione probatoria - Incompatibilità a partecipare al giudizio - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto alla ipotesi della incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che abbia respinto una istanza di applicazione della pena - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio secondo cui ogni processo si svolge nel contraddittorio delle parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale.

- Codice di procedura penale, art. 34, comma 2.

- Costituzione, artt. 3, 24 e 111

» 77

N. 600. Ordinanza del tribunale di Ascoli Piceno del 30 marzo 2001.

Reati e pene - Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa - Configurabilità quale reato dello svolgimento, in assenza di concessione o autorizzazione, delle attività di raccolta, accettazione, prenotazione e trasmissione di scommesse effettuate in Italia o all'estero - Mancata esclusione di punibilità nell'ipotesi in cui l'agente abbia la qualità di impresa estera comunitaria (abilitata dalle competenti autorità del Paese di appartenenza) - Disparità di trattamento rispetto agli operatori nazionali (muniti delle prescritte concessioni o autorizzazioni abilitanti) impegnati in identiche attività - Contrasto con il diritto comunitario in materia di stabilimento e di libera circolazione dei servizi - Ingiustificata lesione del principio di libertà di iniziativa economica - Questione sollevata contestualmente alla proposizione dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee di questione pregiudiziale di interpretazione.

Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 4, come modificato dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 37, comma 5.

Costituzione, artt. 3, 10, comma secondo, 11 e 41

» 79

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 577

Ordinanza emessa il 26 marzo 2001 dalla commissione tributaria provinciale di Biella sul ricorso proposto da S.S. Max Eric di Donati e Lavagno contro comune di Biella

Tributi locali - Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) - Base imponibile - Valore dei fabbricati iscritti in catasto - Determinazione automatica mediante applicazione di moltiplicatori fissi alle rendite catastali - Impossibilità di dichiarare un valore inferiore a quello risultante dal calcolo aritmetico, diversamente da quanto stabilito per altre imposte - Violazione del diritto di difesa e del principio di capacità contributiva - Questione riproposta in esito alla restituzione atti disposta dall'ordinanza n. 5/2001 della Corte costituzionale.

- D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 2.
- Costituzione, artt. 24 e 53.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa promossa da S.S. Max Eric di Donati e Lavagno con ricorso depositato in data 28 settembre 1999 presso questa segreteria avverso accertamento del comune di Biella.

Premesso in fatto che con precedente ordinanza emessa nel corso di un giudizio promosso dal ricorrente per l'annullamento di un avviso di accertamento, con il quale si era provveduto alla rettifica in aumento del valore di un immobile, dichiarato ai fini ICI, questa commissione sollevava, in riferimento agli artt. 24 e 53 della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 comma 2 del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 laddove non consente al contribuente, a differenza di quanto stabilito dal testo unico n. 131 del 1986 (Registro), dal d.lgs. n. 346 del 1990 (successioni e donazioni) del d.P.R. n. 643 del 1972 e successive modifiche (INVIM), di dichiarare un valore inferiore a quello risultante dal calcolo aritmetico.

Codesta Corte costituzionale, con ordinanza 15 dicembre 2000, depositata in cancelleria il 4 gennaio 2001, considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, il legislatore, con l'art. 74 della legge 21 novembre 2000 n. 342 (Misure in materia fiscale) aveva previsto che, avverso gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali resi definitivi per mancata impugnazione (comma 2 del citato art. 74) il contribuente poteva proporre, entro il termine di 60 giorni dalla entrata in vigore della stessa legge, ricorso al giudice tributario, disponeva la restituzione degli atti a questa commissione tributaria, affinché, alla luce dello *ius supervenies* valutasse la persistente rilevanza della sollevata questione.

OSSERVA IN DIRITTO

La questione di legittimità costituzionale già solleva, e che si ripropone, non è stata certamente risolta dalla riapertura dei termini per ricorrere prevista dall'art. 74 comma 2 della legge 347/2000.

Premesso al riguardo, che la riapertura dei termini previsto dell'articolo di cui sopra (impropriamente denominato «proroga» in quanto riferito ad atti ormai divenuti definitivi) appare, a sua volta, illegittimo in relazione agli artt. 3, 53 e 74 della Costituzione, si osserva, al riguardo, che il nuovo termine decorrente dalla entrata in vigore della legge 342/2000 non presuppone la notifica degli atti attributivi o modificativi della rendita.

In tal modo è stata data rilevanza alla affissione all'Albo comunale: forma di pubblicità che lo stesso art. 74 ritiene insufficiente e illegittimo, tanto è vero che dispone la notifica personale sia degli atti attributivi o modificativi delle rendite successivamente al 1999 (comma 1) sia di quelle anteriori al 2000 ma non ancora recepiti in atti impositivi.

A questo punto si ritornerebbe alla situazione precedente poiché il comma 2 non richiede la notifica degli atti impositivi suddetti a differenza del comma 3 che attribuisce a tale notifica anche l'effetto di comunicazione delle nuove rendite e la decorrenza dalla notifica il termine per l'impugnazione.

Ne consegue che la differenza di trattamento previsto tra i casi di cui al comma 2 e quelli di cui al comma 3 dipende esclusivamente da un atto casuale che non può essere idoneo a fornire una razionale giustificazione con conseguente violazione anche dell'art. 3 della Costituzione.

Ma quand'anche non sussistesse la sopra accennata incostituzionalità dell'art. 74 della legge 342/2000, la possibilità di ricorrere non potrebbe in alcun modo influire sulla questione sollevata con la precedente ordinanza con la quale si è contestata la illegittimità costituzionale del comma 2 dell'art. 5 del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, con controversia, questa, che soltanto codesta Corte può risolvere trattandosi di atto avente forza di legge.

Tale norma prevede che «per i fabbricati iscritti al catasto, il valore costituente base imponibile dell'ICI si determina in modo automatico applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previste dal primo periodo dell'ultimo comma dell'art. 57 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con d.P.R. 26 gennaio 1986 n. 131.

La norma suddetta non prevede deroghe a differenza della legge di registro, del d.lgs. n. 346/1990 (successioni e donazioni) del d.P.R. n. 643/1972 e successive modifiche (INVIM) che consentono invece di dichiarare un valore inferiore a quello risultante dal calcolo aritmetico.

Non si tengono così in alcun conto le situazioni che, con riferimento alle singole unità immobiliari, si possono verificare, impedendo allo stesso comune, destinatario dell'imposta, di discostarsi dal rigido criterio di valutazione di cui sopra.

Con ciò vengono violati gli artt. 24 e 53 della Costituzione non essendo consentito al contribuente di potersi difendere dimostrando l'effettivo valore dell'immobile e, d'altra parte l'applicazione dell'imposta su un valore determinato in base a criteri astratti viola il precetto costituzionale della imposizione secondo la capacità contributiva.

Né si può invocare una esigenza di semplificazione del procedimento impositivo in quanto questa non può spingersi fino al punto di ledere diritti costituzionalmente garantiti.

Neppure può essere ritenuta la legittimità della norma sulla base della previsione contenuta nell'ultima parte del comma 2 dell'art. 5 ove si prevede che il Ministero delle finanze possa rivalutare le rendite catastali, ai fini I.C.I. periodicamente in base a parametri che tengono conto dell'effettivo andamento del mercato. Basta, infatti considerare che la prevista rivalutazione non può che seguire l'andamento del mercato nel periodo d'imposta, mentre la rendita da assumere a fondamento della determinazione dell'imponibile è quella vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione.

Inoltre è prevista soltanto la «rivalutazione» e non la revisione, eventualmente in senso riduttivo, in presenza di andamento del mercato non solo in ascesa ma anche in discesa, e di altre circostanze che possano incidere sul valore del singolo immobile.

Nella fattispecie la violazione del precetto costituzionale risulta lampante ove si consideri che l'immobile di cui si discute era stato valutato da una perizia a di parte in L. 670.000.000, ai fini INVIM straordinaria nel dicembre 1991 e che tale valore era stato ritenuto congruo dall'ufficio del Registro di Biella: circostanze provate documentalmente dalla ricorrente e non contestate dal comune.

La denunciata rigidità della norma impedisce di accertare l'effettivo valore dell'immobile, all'inizio del periodo di imposizione di cui trattasi, del valore determinato dal comune, a norma dell'art. 5 comma 2 del d.lgs. 504/1992 in L. 850.000.000.

Da quando sopra esposto appare quindi di tutta evidenza la rilevanza costituzionale della questione di legittimità costituzionale avendo la parte fatto esplicito riferimento, nel suo ricorso, ai fini I.C.I., al valore ritenuto congruo, ai fini INVIM, dall'ufficio del registro di Biella;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87,

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 24 e 53 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 e 2 del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 laddove non consente al contribuente, a differenza di quanto stabilito dal testo unico 131/1986 (Registro), dal d.lgs. 346/1990 (successioni e donazioni), del d.P.R. n. 643/1972 e successive modifiche (INVIM), di dichiarare a quello risultante dal calcolo aritmetico;

Dispone la sospensione del giudizio:

Ordina alla segreteria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, e di comunicarla ai presidenti delle due Camere del Parlamento.

Biella, addì 26 marzo 2001

Il Presidente della commissione: GRIZI

01C0686

N. 578

*Ordinanza emessa il 5 aprile 2001 dal tribunale di Roma
nel procedimento penale a carico di Sforza Roberto*

Processo penale - Giudizio abbreviato - Richiesta da parte dell'imputato subordinata ad integrazione probatoria - Diritto del pubblico ministero di interloquire, esprimendo consenso o dissenso motivato, nonché di esercitare pienamente il diritto alla prova e di espletare ulteriori indagini - Mancata previsione - Contrasto con il principio di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione - Lesione del principio del contraddittorio tra le parti.

- Cod. proc. pen., art. 438, comma 5.
- Costituzione, artt. 97 e 111.

IL TRIBUNALE

Sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 438 c.p.p., per violazione degli artt. 3, 97 e 111 della Costituzione, sollevata dal p.m.; sentito il difensore:

O S S E R V A

Fattispecie concreta.

All'udienza del 6 marzo 2001 la difesa chiedeva la definizione del procedimento nelle forme del giudizio abbreviato subordinato alla produzione documentale (sentenza di assoluzione in favore dell'imputato passata in giudicato il 31 ottobre 2000, sentenza di assoluzione del g.i.p. del tribunale di Velletri, memoria difensiva) nonché alla audizione del consulente medico legale; il pubblico ministero sollevava questione di legittimità costituzionale per violazione del principio del contraddittorio e della parità delle parti, sia relativamente alla impossibilità di interloquire in merito alle richieste, sia relativamente alla impossibilità di effettuare ulteriori indagini eventualmente necessarie all'esito della attività introdotta dalla difesa.

Quadro normativo.

È quello del quinto comma dell'art. 438, quinto comma, c.p.p. che testualmente recita: «L'imputato, ferma restando la utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati nell'art. 442, comma 1-bis, può subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice dispone il giudizio abbreviato se l'integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili. In tal caso il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria. Resta salva l'applicabilità dell'art. 423».

Nell'ambito di tale norma dunque si registra:

- a) la esclusione l'esigenza del consenso del pubblico ministero;
- b) la scomparsa del rigore della caratteristica del giudizio abbreviato come «giudizio allo stato degli atti» perché l'imputato può disporre una contenuta integrazione probatoria.

In altri termini il giudizio abbreviato ha perso le sue caratteristiche di giudizio a prova contratta per acquisire, nel caso di richiesta condizionata ammessa (ma anche di richiesta pura, se il giudice esercita i poteri officiosi), la fisionomia di un dibattimento minimo, nell'ambito del quale è possibile l'esercizio del diritto alla prova da parte dell'imputato ed alla controprova da parte del pubblico ministero.

Indubbiamente l'ambito dei poteri del pubblico ministero risulta notevolmente ridotto a causa dell'eliminazione del suo consenso per l'accesso al rito, con le seguenti conseguenze «non volute»:

a) diritto solo alla controprova (se vi è integrazione probatoria a seguito di richiesta condizionata) ovvero facoltà di sollecitazione per l'esercizio dei poteri officiosi del giudice;

b) limitazione all'impugnazione del pubblico ministero per le sentenze di condanna, tranne che vi sia stata la modifica del titolo di reato;

c) limitazione dei poteri di contestazione del pubblico ministero, titolare esclusivo dell'azione penale, ai soli casi in cui la diversità o la novità del fatto emerga dalle integrazioni probatorie. Quindi il pubblico ministero non potrà procedere a contestazioni suppletive se il quadro probatorio resta immutato, tale e quale era al momento della ammissione del rito.

Non convincendo l'argomento di considerare tale riduzione nell'ambito di un equilibrio generale del processo in relazione anche ai c.d. «contrappesi interni» al rito tanto da ritenere che l'eccesso di potere attribuito all'imputato in tale segmento processuale possa costituire in realtà fattore di riequilibrio in termini sistematici, in tale quadro normativo il giudicante rileva numerosi profili di incostituzionalità.

Il contrasto con l'art. 111 della Costituzione.

Prevede il medesimo art. 111 della Costituzione che la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge, e che ogni processo si svolge in contraddittorio tra le parti, in condizione di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale. Tale disposizione, a parere del tribunale, non può che riguardare qualsiasi fase processuale, in quanto le norme contenute nei successivi commi 4 e 5 regolano, più specificamente, l'applicazione del principio del contraddittorio alle sole fasi in cui viene assunta la prova. Tale distinzione, evidente alla mera lettura della norma, implica che i principi del rispetto del contraddittorio e della parità delle parti nel processo operano sin dall'inizio del processo medesimo e che, quindi, non vi è alcuna fase svincolata dalla loro applicazione concreta. È quindi consequenziale ritenere che non può verificarsi nel processo penale alcuna situazione giuridica che consenta il suo regolare svolgimento senza che a ciascuna delle parti sia riconosciuto il diritto ad interloquire. Tale diritto non può ovviamente essere inteso come mera facoltà formale ad esprimersi, ma deve manifestarsi in modo tale che ad esso possa conseguire efficacia giuridica. In caso contrario il diritto a contraddire e il principio della parità delle parti resterebbero vuoti di contenuti giuridici concreti, con la conseguenza che la norma dell'art. 111 resterebbe del tutto disattesa e quindi priva di efficacia precettiva.

Nel caso in questione, non appare conforme alla Costituzione non solo privare il pubblico ministero del diritto a contraddire le richieste dell'imputato in tema di giudizio abbreviato. L'impianto normativo in vigore evidenzia quindi chiari dubbi di legittimità costituzionale, perché impedisce sia il pieno dispiegarsi del contraddittorio anche nella attuale fase processuale, sia il rispetto del principio della parità delle parti, con ovvia e conseguente rilevanza nel processo in corso.

Il contrasto con l'art. 97 della Costituzione.

I presupposti logico-giuridici del rito abbreviato si rinvergono, come emerge chiaramente anche nei lavori preparatori del codice di procedura vigente, nella abbreviazione dei tempi processuali in conseguenza del mancato svolgimento della istruttoria dibattimentale, o dell'intera fase dibattimentale: è proprio al fine di realizzare tale esigenza che il legislatore ha riconosciuto uno sconto di pena al soggetto richiedente. Secondo la normativa attuale, invece, tale rito rimane del tutto svincolato dai presupposti sopra indicati, in quanto, qualora il giudice ritenga necessario procedere ad una qualche integrazione probatoria, ha comunque l'obbligo di applicare la diminuzione del rito, malgrado risultino evidentemente disattese le ragioni di speditezza ed economia alla base dell'istituto. Sulla scorta di tali ultime osservazioni, deve ritenersi che la attuale normativa sul giudizio abbreviato viola anche il principio enunciato dall'art. 97 della Costituzione, della imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione (nella quale deve ovviamente ricomprendersi anche quella giudiziaria), poiché comporta la attribuzione agli imputati di vantaggio significativi, ma ingiustificati, in quanto non sempre conseguenti alla realizzazione dei fini ai quali dovrebbero essere preordinati.

Un ulteriore argomento inteso a rafforzare le tesi sin qui esposte si rinviene nell'insegnamento della stessa Corte costituzionale, contenuto nella ordinanza 26 febbraio 1998 n. 33, secondo cui la possibilità di adottare il rito abbreviato sulla base delle sole richieste dell'imputato in funzione dei suoi legittimi interessi di difesa, violerebbe i principi fondamentali che regolano il processo penale, intesi essenzialmente alla realizzazione dei superiori interessi della giustizia.

P. Q. M.

Vista la legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenutane la rilevanza nel presente processo;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 438, quinto comma, c.p.p. nella parte in cui non prevede il diritto del p.m. di interloquire sulla scelta del rito abbreviato condizionato formulata dall'imputato, esprimendo consenso o dissenso motivato, nonché di esercitare pienamente il diritto alla prova e di espletare ulteriori indagini da tale scelta derivanti.

Sospende il giudizio in corso nei confronti dell'imputato indicato nella epigrafe della presente ordinanza e ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale di Roma.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti, relativi alla notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Roma, addì 5 aprile 2001.

Il Presidente: ALMERIGHI

01C0687

N. 579

*Ordinanza emessa il 2 novembre 2000 (pervenuta alla Corte costituzionale il 12 giugno 2001)
dal tribunale di Foggia nel procedimento penale a carico di Manfredi Giuseppe ed altri*

Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Esame di persona coimputata o imputata in un procedimento connesso - Previsto esercizio della facoltà di non rispondere su fatti implicanti la responsabilità di altri - Violazione del principio di ragionevolezza - Lesione dei principî dell'indefettibilità della giurisdizione, del libero convincimento del giudice, del diritto di difesa, del contraddittorio nella formazione della prova e dell'obbligatorietà dell'azione penale.

- Cod. proc. pen., artt. 210, comma 4, e 513.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25, 111 e 112.

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza.

Il collegio compulsato il verbale di udienza del 19 ottobre 2000 contenente le contestazioni mosse a Mantellini Giuseppe esaminato in qualità di imputato di reato connesso ed avvalso in tale veste, della facoltà di non rispondere;

Rilevato che dalle suddette contestazioni è emerso che il Mantellini ha effettuato nel corso della fase delle indagini preliminari dinanzi al pubblico ministero procedente dichiarazioni *erga alios* come da verbale del 6 ottobre 1993 ore 12,30; rilevata la necessità alla stregua di tale elemento di novità, di riconsiderare, d'ufficio, sotto il profilo della rilevanza, e di considerare, sotto quello della non manifesta infondatezza, la questione di illegittimità costituzionale degli artt. 513 e 210 quarto comma c.p.p. per violazione degli artt. 3, 24, 25 e 112 della Costituzione sollevata dal pubblico ministero all'udienza del 1° giugno 2000 e rigettata, allo stato, da questo collegio con ordinanza del 15 giugno 2000;

Osserva quanto segue

Occorre muovere da una, seppur sintetica, analisi di alcuni profili del rinnovato art. 111 della Costituzione introduttivo dei principi del cosiddetto giusto processo consistenti nella riserva di legge in materia processuale, nella imparzialità del giudice, nella parità delle parti e nella ragionevole durata dei processi.

Occorre, inoltre, concentrare l'attenzione sulla normativa transitoria in quanto appare chiaro che con l'entrata in vigore della legge 25 febbraio 2000 n. 35 che ha convertito il decreto legge 7 gennaio 2000 n. 2 recante

«disposizioni urgenti per l'attuazione dell'art. 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999 n. 2 in materia di giusto processo» la normativa transitoria medesima si applica a tutti i processi in corso in primo e secondo grado alla data del 7 gennaio 2000 e fino all'entrata in vigore della legge che disciplinerà l'attuazione dell'art. 111 della Costituzione. Com'è noto, la legge di conversione, abbandonando il criterio dell'avvenuta apertura del dibattimento alla data del 7 gennaio 2000, ha accolto come regola che i nuovi principi dell'art. 111 della Costituzione si debbano applicare a tutti i procedimenti in corso facendo propria la tesi che li ritiene in buona parte «self executing»; in via di eccezione ha previsto un regime particolare avente ad oggetto le dichiarazioni rese da chi si è sempre sottratto volontariamente al contraddittorio con l'imputato.

La normativa approvata dal Parlamento induce a ritenere che spetti al giudice valutare la compatibilità tra i nuovi principi costituzionali e le norme attualmente contenute nel codice. In caso di incompatibilità sembra potersi affermare che il giudice stesso sia legittimato a disapplicare la norma ordinaria senza doverne eccepire la illegittimità costituzionale pervenendo così ad un giudizio di abrogazione tacita. Resta ferma, ovviamente, l'opzione alternativa costituita dalla devoluzione della questione di illegittimità costituzionale della norma alla corte Costituzionale depositaria, in materia, di un'attribuzione esclusiva.

La stessa giurisprudenza della corte Costituzionale, anche quando ha chiaramente riconosciuto la possibilità di un effetto abrogativo delle norme costituzionali rispetto a quelle ordinarie, ha sempre dichiarato ammissibili le relative questioni di costituzionalità ritenendo che spetti comunque al giudice ordinario in via esclusiva l'accertamento dell'eventuale abrogazione (sentenza n. 193 del 1985). La Corte, peraltro, ritiene che la possibilità di un tale effetto abrogativo sia limitata ai soli casi di «conflitto specifico e puntuale» tra norma costituzionale sopravvenuta e norma ordinaria preesistente (sentenza n. 54 del 1979). Siffatto orientamento è condiviso dagli studiosi di diritto costituzionale i quali riconoscono che l'abrogazione richiede un accertamento pieno di incompatibilità tra le norme. Esso, inoltre, va compiuto in concreto.

Ciò posto, ritiene il collegio che non sia condivisibile la tesi secondo cui il rinnovato art. 111 della Costituzione avrebbe comportato l'abrogazione implicita dell'art. 513 c.p.p. e, per l'effetto, l'impossibilità di applicazione dell'art. 500 commi 2 bis e 4 c.p.p. ammessa dalla corte Costituzionale con sentenza n. 361 del 2 novembre 1998 relativamente alle persone indicate nell'art. 210 c.p.p. che rifiutino o comunque omettano in tutto o in parte di rispondere su fatti concernenti la responsabilità di altri già oggetto delle loro precedenti dichiarazioni.

Ed invero, siffatta tesi sembra originarsi da una erronea equiparazione di ordini nozionali e momenti processuali che, per converso, devono, a parere di questo collegio, essere tenuti distinti e separati. Pare potersi affermare che nessun articolato normativo precluda né esplicitamente né implicitamente, l'«acquisizione» delle dichiarazioni predibattimentali delle persone ex art. 210 c.p.p., acquisizione che può essere garantita solo attraverso il meccanismo delle contestazioni così come sancito dalla corte Costituzionale con la citata sentenza n. 361 del 1998.

Né pare potersi argomentare il contrario in base al fatto che l'art. 1 comma 2 della legge 2000 n. 35 preveda solo l'acquisizione, già avvenuta, delle dichiarazioni suddette. Infatti, un simile ipotetico ragionamento inferenziale, oltre a non risultare analiticamente e convincentemente esplicitato dai sostenitori della tesi dell'abrogazione implicita, come per converso dovrebbe essere in base ai parametri decisionali innanzi enucleati, appare — esso sì — incompatibile con il tenore letterale e storico sistematico dello stesso art. 111 comma 4 della Costituzione che al secondo periodo recita testualmente: «La colpevolezza dell'imputato non può essere "provata" sulla base di dichiarazioni rese da chi per libera scelta si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore».

Non pare seriamente contestabile, dunque, che la regola sancita dal legislatore si collochi su di un piano affatto diverso dalla «acquisizione» della prova stessa cui, lo si ripete, il meccanismo delle contestazioni è funzionalmente preordinato. Essa si riferisce, bensì, al momento della valutazione della prova come si ricava, altresì, dall'inequivoco significato letterale dell'art. 1 comma 2 legge 35 del 2000: «Le dichiarazioni ... sono valutate ...» che, a sua volta, traduce sul piano attuativo il precetto costituzionale innanzi citato ponendosi, al contempo, su di un piano di coerenza esegetica con lo stesso.

Né pare possa parlarsi di un uso improprio di espressioni lessicali in quanto di valutazione e di acquisizione di dichiarazioni il legislatore parla in accezioni chiaramente infungibili tra loro anche ai commi 3 e 4 del citato art. 1 legge n. 35 del 2000, a dimostrazione del fatto che tali concetti scandiscono sequenze ed atti processuali autonomi ed indipendenti.

Siffatta impostazione appare confermativa di quella che lo stesso legislatore ha trasfuso nell'articolato normativo dell'art. 500 quarto comma c.p.p. disciplinante il regime di acquisizione di dichiarazioni nel fascicolo per il dibattimento e di valutazione della prova dei fatti in esse affermati. Dal disposto del citato articolo si ricava la

prova che contestazione ed acquisizione delle dichiarazioni utilizzate per la contestazione medesima costituiscono le due articolazioni di un'unica, inscindibile dinamica processuale di tipo strumentale a sua volta distinta da quella tipica della fase decisionale imperniata, per l'appunto, sulla valutazione del materiale probatorio acquisito.

Giova rilevare inoltre che l'art. 500 comma quarto c.p.p. è stato riprodotto integralmente nel disegno di legge e di attuazione della riforma costituzionale già approvato da un ramo del Parlamento, di guisa che la tesi secondo cui l'art. 111 ne avrebbe determinato l'abrogazione tacita appare meno sostenibile ancora una volta sul piano storico — sistematico.

Non pare superfluo aggiungere che l'espressione «sempre» inclusa nel comma quarto dell'art. 111 della Costituzione non sembra dire: per provare la colpevolezza è necessario che qualsiasi dichiarazione accusatoria sia sottoposta all'interrogatorio del suo accusato o difensore. Essa pare dire una cosa ben diversa: la fonte di prova deve, almeno una volta, sottoporsi all'interrogatorio della difesa sulle dichiarazioni accusatorie. La norma è costruita sulla fonte, non sulla dichiarazione. Se la norma avesse voluto vietare l'inserimento di qualsiasi dichiarazione predibattimentale sarebbe stata costruita in modo diverso, sulla dichiarazione e non sul dichiarante; del tipo: la colpevolezza non può essere provata sulla base di dichiarazioni non formate a seguito di contraddittorio delle parti.

Il concetto di contraddittorio non può essere enfatizzato fino a stravolgerne l'autentico nucleo funzionale di metodo di conoscenza attraverso l'esercizio di pari poteri delle parti così come la corte Costituzionale ha affermato nella sentenza n. 361 del 1998. Quanto al momento della valutazione della prova, non è seriamente revocabile in dubbio che esso coincida con la motivazione della decisione attraverso cui si estrinseca il libero convincimento del giudice. Questo è concepito, a sua volta, come un sistema in cui la macchina conoscitiva lavora su di un materiale preselezionato; la tecnica normativa di formazione e selezione delle prove è la tecnica del divieto probatorio. O c'è un divieto, ed allora quel mezzo di prova non può veicolare nessuna informazione utilizzabile ai fini del giudizio, o il divieto non c'è, ed allora le valutazioni sulla massa di informazioni legittimamente acquisite (art. 526 c.p.p.) le fa il giudice e non il legislatore.

Resta da stabilire se quella sancita nel comma quarto dell'art. 111 della Costituzione costituisca una regola di esclusione probatoria o se, invece, rappresenti solo una regola legale d'uso che cioè lasci impregiudicato il merito e dica solo come valutare la prova. Anche questa ipotesi non può essere esclusa a parere del collegio, posto che il congegno discretivo sancito dal legislatore ex art. 1 secondo comma legge 2000 n. 35 riproduce lo schema della cosiddetta «corroboration» con cui è stata codificata per determinate situazioni (artt. 192 commi due e quattro e 500 comma quattro c.p.p.) la tecnica normativa del «necessario riscontro» che, in fondo, non può considerarsi come una eccezione al principio del libero convincimento, essendo essa stessa la tecnica (logica prima ancora che giuridica) del libero convincimento.

Quanto, infine, alla categoria della utilizzabilità delle prove, sul presupposto che essa sia solo in parte connessa al sistema delle letture, a sua volta imperniato sulla impossibilità sopravvenuta di ripetizione dell'atto, va evidenziata la diversità lessicale tra il termine «acquisizione» adoperato dal legislatore nella formulazione del comma quattro dell'art. 111 della Costituzione nonché nei commi due, tre e quattro dell'art. 1 legge 2000 n. 35 ed il termine «lettura» adoperato nella formulazione dell'art. 6 legge n. 267 del 1997, diversità di cui deve essere ragionevolmente esclusa l'indifferenza giuridica e da cui sembra logico inferire implicazioni interessanti circa l'esatta individuazione delle regole dettate dal legislatore in materia di valutazione di prove. Sul punto, alcune riflessioni si impongono: tra lettura e contestazione intercorre una profonda differenza su cui si è massimamente incentrata la citata sentenza della corte Costituzionale n. 361 del 1998 sugli artt. 513 e 210 c.p.p. essendo la seconda strettamente connessa alla formazione dialettica della prova davanti al giudice ed alla funzione conoscitiva del processo.

La contestazione si può definire un momento della formazione di una prova dichiarativa; la lettura un atto di acquisizione di una prova dichiarativa preformata.

Tuttavia, la corte Costituzionale con la citata sentenza ha equiparato gli effetti delle contestazioni ex art. 500 commi due *bis* e quattro c.p.p. a quelli della lettura, di fatto attribuendo alle dichiarazioni acquisitive il valore dell'utilizzabilità. Parrebbe dunque potersi affermare che in un caso del genere contestazione-acquisizione e lettura-utilizzabilità costituiscano i segmenti — rispettivamente, il primo, causale ed, il secondo effettuale — di una operazione processuale complessa con conseguente svalutazione del profilo della utilizzabilità come questione dotata di autonoma e significativa rilevanza.

Tuttavia, alla luce dei nuovi valori e garanzie costituzionali del giusto processo, non può essere ignorata la necessità di una ridefinizione legislativa della fattispecie di inutilizzabilità finora configurata come vizio-sanzione «a geometria variabile» con una disposizione normativa parallela a quella dell'art. 178 c.p.p. per le nullità di ordine generale.

Ciò posto osserva il Collegio che nello *status* giuridico di imputato di reato connesso ex art. 210 c.p.p. coesistono due profili ontologici: quello dell'imputato, appunto, e quello del testimone. In relazione al primo, egli può avvalersi del diritto al silenzio in ossequio al canone *nemo tenetur* e del *contra se*; in relazione al secondo è portatore di un utile patrimonio cognitivo che ha l'obbligo di canalizzare nel processo assecondandone la tendenziale funzione conoscitiva massimamente incentrata sull'accertamento della verità materiale. Per converso, la costituzionalizzazione del diritto dell'accusato di confrontarsi dialetticamente con il suo accusatore nella formazione della prova sancito dalle nuove regole introdotte dall'art. 111 della Costituzione, contrasta con la facoltà di non rispondere in relazione a dichiarazioni coinvolgenti la responsabilità di altri.

L'esercizio di tale facoltà appare in contrapposizione al canone di ragionevolezza ex art. 3 della Costituzione inteso come parametro generale di funzionalità del sistema processuale, con l'art. 25 della Costituzione in quanto paralizza l'infettibile esercizio della giurisdizione penale e la formazione del libero convincimento del giudice, con l'art. 24 della Costituzione perché pregiudica la piena e compiuta estrinsecazione del diritto di difesa dell'imputato e con l'art. 112 della Costituzione in quanto inibisce il fluido e corretto sviluppo dell'azione penale vanificandone, di fatto, l'ineludibile obbligatorietà.

P. Q. M.

Visti gli Artt. 134 della Costituzione, 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953 n. 87, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 513 c.p.p. e dell'art. 210 comma quarto c.p.p. limitatamente alla previsione circa la facoltà di non rispondere su fatti concernenti la responsabilità di altri per violazione degli artt. 3, 24, 25, 111 e 112 della Costituzione, dispone la trasmissione degli atti del procedimento alla corte Costituzionale.

Manda alla Cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché per la comunicazione ai Presidenti delle Camere del Parlamento e della Repubblica. Sospende il dibattimento fino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale.

Dà lettura della presente ordinanza alle parti presenti che ne restano edotte.

Foggia, addì 2 novembre 2000

Il Presidente: MATERI

01C0688

N. 580

Ordinanza emessa il 4 maggio 2001 dalla Corte di assise di Agrigento sull'istanza proposta da Cellura Pamela

Processo penale - Patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti - Revoca della costituzione della parte civile ammessa al beneficio - Possibilità per l'Erario di recuperare dall'imputato condannato le spese anticipate a favore della parte civile - Mancata previsione - Lesione del principio di buon andamento ed economicità della pubblica amministrazione.

- Legge 30 luglio 1990, n. 217, artt. 12, comma 2, e 14, comma 4; d.m. 3 novembre 1990, n. 327, artt. 1 e 4.
- Costituzione, art. 97.

LA CORTE DI ASSISE

Lette le richieste di liquidazione di compenso effettuate nell'ambito dei procedimenti penali nn. 4/1999 e 6/2000 dall'Avv. Pamela Cellura quale difensore delle parti civili costituite Maria Maria Elena e Iacono Giuseppe, ammesse al beneficio del gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 6 della legge 217/1990

Visto il parere del p.m.;

Preso atto del diniego di parere da parte del consiglio dell'ordine degli avvocati di Agrigento;

Vista le ulteriori note dell'avv. Pamela Cellura rispettivamente datate 26 marzo 2001 e 3 maggio 2001;

P R E M E S S O

Nell'ambito del procedimento penale n. 4/1999 contro Alba Filippo ed altri, imputati di omicidio, associazione per delinquere di tipo mafioso ed altro, le parti offese Maria Maria Elena e Iacono Giuseppe, si costituivano parte civile e venivano ammesse al beneficio del gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 6 della legge n. 217/1990.

Difensore e procuratore speciale delle predette parti civili veniva nominato l'avv. Pamela Cellura del foro di Agrigento.

Il dibattimento, avente ad oggetto l'attività criminale dell'organizzazione mafiosa «Cosa Nostra» nella provincia di Agrigento, si prolungava per diversi mesi ed, infine, a causa dei mutamenti legislativi intervenuti in tema di giudizio abbreviato per i reati astrattamente puniti con la pena dell'ergastolo, si divideva in due tronconi, portanti rispettivamente l'originario numero di registro generale 4/1999 e 6/2000.

La costituzione di parte civile delle parti offese Maria Maria Elena e Iacono Giuseppe permaneva in entrambi i processi; senonché, con due distinte dichiarazioni, datate rispettivamente 14 novembre 2000 e 29 novembre 2000, il difensore delle parti offese, munito di procura speciale, revocava, senza motivazione alcuna e prima della conclusione dei processi medesimi, la costituzione di parte civile.

Infine, con le istanze richiamate in preambolo, il difensore delle parti civili avanzava istanza di liquidazione di compenso per l'attività svolta nei due processi ed ammontante rispettivamente a L. 171.858.500 e a L. 23.488.000, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come previste per legge.

Ciò premesso, si rileva

È noto che la presenza della parte civile nel processo penale è una presenza solo eventuale e non necessaria, e si realizza ogni qualvolta il soggetto al quale il reato ha recato danno intende far valere nel processo penale l'azione civile per la restituzione e per il risarcimento del danno di cui all'art. 185 c.p. (art. 74 c.p.p.). È altresì noto che sia la Costituzione (art. 24), che la legge sul patrocinio a spese dello Stato (art. 1 legge n. 217/1990), garantisce alle parti non abbienti il patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale.

Il meccanismo della legge, tuttavia, prevede che lo Stato, il quale ha anticipato le spese sostenute dalla parte civile ammessa al beneficio, possa ritornare in possesso di tali somme agendo nei confronti dell'imputato condannato al pagamento delle spese in favore della parte civile ammessa al beneficio. Recita, infatti, il comma III dell'art. 14 della legge n. 217/1990 che «con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, il giudice, se condanna l'imputato non ammesso al beneficio al pagamento delle spese in favore della parte civile ammessa al beneficio, ne dispone il pagamento in favore dello Stato».

L'art. 4, poi, del regolamento in materia di patrocinio a spese dello Stato (d.m. 3 novembre 1990 n. 327), specifica che «nei casi indicati nell'art. 14 della citata legge n. 217/1990 le somme prenotate a debito ai sensi del precedente articolo 1 sono recuperate, secondo la vigente normativa in materia di esazione dei crediti iscritti a campione, nei confronti dei soggetti individuati nella sentenza».

Come si può ricavare dalle predette norme, il meccanismo di pagamento e recupero ha una sua logica, ispirata ai criteri di buon andamento e di economicità dell'azione della pubblica amministrazione, prevedendo per l'erario la possibilità di recuperare dall'imputato condannato quanto liquidato alla parte civile ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

Il sistema, tuttavia, presenta, a giudizio di questa Corte un vuoto legislativo laddove nulla prevede nel caso in cui la parte civile si ritiri dal processo senza attendere la conclusione dello stesso, non permettendo così all'erario di recuperare quanto anticipato.

Nessun dubbio, peraltro, può sussistere che il difensore di parte civile ammesso al beneficio possa chiedere, ai sensi dell'art. 12 comma secondo della legge n. 217/1990, il pagamento dei compensi per l'attività espletata fino alla revoca di costituzione di parte civile.

La situazione che si è venuta a creare avanti a questa Corte vede quindi due soggetti contrapposti, la parte civile e l'erario, che vantano due posizioni giuridiche entrambe degne di tutela e tuttavia fra di loro insanabilmente contrapposte.

Infatti, vengono al giudizio di questo giudice, da un lato, la parte civile ammessa al beneficio che, dopo la discrezionale ed immotivata revoca di costituzione e prima della conclusione del processo, ha chiesto la liquida-

zione delle spese e dei compensi ex art. 12 comma 11 legge n. 217/1990, e dall'altro, l'erario, che proprio a causa di siffatta scelta, non potrà recuperare dall'imputato condannato quanto anticipato con il meccanismo previsto dagli artt. 14 comma terzo legge n. 217/1990 e 4 d.m. n. 327/1990.

Tale situazione induce questa Corte a sollevare, d'ufficio, questione di legittimità costituzionale degli artt. 12 comma 11, 14 comma terzo legge n. 217/1990 e 1 e 4 d.m. 3 novembre 1990 n. 327, per contrasto con l'art. 97 Costituzione, nella parte in cui le predette norme, a fronte della scelta di revoca di costituzione della parte civile ammessa al beneficio, scelta assolutamente discrezionale e non motivata, non prevedono, in contrasto con i principi di buon andamento ed economicità che devono sorreggere l'azione della pubblica amministrazione, la possibilità per l'erario di recuperare dall'imputato condannato le spese anticipate a favore della parte civile ammessa al beneficio.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87;

Solleva d'ufficio, questione di legittimità costituzionale degli artt. 12 comma secondo, 14 comma terzo legge n. 217/1990 e 1 e 4 d.m. 3 novembre 1990 n. 327, per contrasto con l'art. 97 Costituzione, nella parte in cui le predette norme, a fronte della scelta di revoca di costituzione della parte civile ammessa al beneficio, scelta assolutamente discrezionale e non motivata, non prevedono, in contrasto con i principi di buon andamento ed economicità che devono sorreggere l'azione della pubblica amministrazione, la possibilità per l'erario di recuperare dall'imputato condannato le spese anticipate a favore della parte civile ammessa al beneficio.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende ogni determinazione in ordine al procedimento in camera di consiglio per la liquidazione ex art. 12 legge n. 217/1990 dei compensi richiesti dall'avv. Pamela Cellura procuratrice speciale delle parti civili Maria Maria Elena e Iacono Giuseppe, già costituite nell'ambito dei procedimenti penali n. 4/1999 e 6/2000 R.G. Corte di Assise di Agrigento;

Dispone che a cura della cancelleria, l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata alle parti in causa ed al Pubblico Ministero, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri;

Dispone altresì, che l'ordinanza venga comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Agrigento, addì 4 maggio 2001

Il Presidente estensore: PATRONAGGIO

01C0689

N. 581

*Ordinanza emessa il 19 aprile 2001 dalla Corte dei conti sezione del controllo
nel controllo di legittimità relativo a vari d.P.R.*

Istruzione artigiana e formazione professionale - Regolamento recante disposizioni sulla formazione professionale - Misure per la ristrutturazione degli enti formativi - Emanazione con d.P.R. in base al decreto legislativo censurato - Disciplina con regolamento delegato (abrogativo di norme legislative statali individuanti «principi fondamentali») della materia della formazione professionale, oggetto di riserva assoluta di legge - Previsione di decorrenza dell'esercizio delle nuove attribuzioni da parte delle regioni e dell'abrogazione di fondamentali norme statali disciplinanti la materia dall'effettivo trasferimento di beni e risorse alle regioni stesse - Violazione della sfera di competenza e dell'autonomia finanziaria regionale.
D.Lgs. 24 giugno 1997, n. 196, art. 17, commi 1 e 2.
Costituzione, artt. 117 e 119.

Istruzione artigiana e professionale - Previsione, in materia di formazione continua dei lavoratori, di interventi sia statali che regionali, non definitivi e non differenziati, finanziati con le medesime risorse - Violazione della sfera di competenza e dell'autonomia finanziaria regionale.

- D.L. 20 maggio 1993, n. 148 (convertito, con modificazioni, in legge 19 luglio 1993, n. 236), art. 9, commi 3, 3-bis e 4.
- Costituzione, artt. 117 e 119.

Istruzione artigiana e professionale - Attribuzione allo Stato di competenze circa l'analisi dei fabbisogni formativi, la formazione continua, i contratti di formazione e lavoro - Violazione della sfera di competenza regionale - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, artt. 7 e 142, commi 1, lett. c), e) ed f), 2 e 3.
- Costituzione, art. 76.

Artigianato - Regolamento concernente le commissioni provinciali per l'artigianato e l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane - Emanazione, con d.P.R. in base al decreto legislativo censurato - Non consentita delegificazione in materia coperta da riserva assoluta di legge - Violazione della sfera di competenza regionale.

- Legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 20, comma 2 (nel testo sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50), nonché del n. 96 del relativo allegato 1.
- Costituzione, art. 117.

Agricoltura - Settore vitivinicolo - Regolamento disciplinante la semplificazione ed armonizzazione delle procedure dichiarative, delle modalità di controllo e degli adempimenti nel settore stesso - Delegificazione di materie di competenza regionale mediante regolamento autorizzato a sostituire ed abrogare la relativa normazione di rango primario - Contrasto con la disciplina delle fonti normative - Eccesso di delega - Invasione della sfera di competenza regionale.

- D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173, art. 14, comma 3.
- Costituzione, artt. 70, 76, 117 e 118.

LA CORTE DEI CONTI

Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 21 dicembre 1998, 3 settembre 1999 e 4 febbraio 2000;

Vista l'ordinanza n. 3/1999 del 10 settembre 1999, con la quale la sezione del controllo della Corte dei conti ha sollevato questioni di costituzionalità in ordine al primo di detti decreti:

Vista l'ordinanza n. 4/1999 del 21 ottobre 1999, con la quale la stessa sezione del controllo ha sollevato questioni di costituzionalità relativamente al secondo dei suindicati regolamenti;

Vista l'ordinanza n. 1/2000, con la quale la medesima sezione del controllo ha sollevato questioni di costituzionalità attinenti all'ultimo dei decreti suddetti;

Vista l'ordinanza n. 77 del 19 marzo 2001 con la quale la Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti alla Corte dei conti - sezione del controllo per un esame della persistenza della rilevanza delle prospettate questioni, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 340 del 24 novembre 2000;

Vista la relazione prot. n. 181 in data 10 aprile 2001 del Consigliere delegato al controllo sugli atti dei Ministeri delle attività produttive;

Vista la relazione prot. n. 180 del 10 aprile 2001 del Consigliere istruttore dell'ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle attività produttive;

Vista la nota prot. n. 268/9 del 10 aprile 2001 del Consigliere delegato al controllo sugli atti dei Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali;

Vista l'ordinanza in data 2 aprile 2001, con la quale il Presidente della sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato ha convocato per l'adunanza odierna il I e il II Collegio della sezione, ai fini della pronuncia sulla legittimità dei decreti suindicati;

Viste le note della segreteria della sezione centrale di controllo nn. 153, 154 e 155 in data 3 aprile 2001;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione n. 14/2000 in data 16 giugno 2000 delle sezioni riunite della Corte dei conti;

Udito il relatore Consigliere Carlo Granatiero;

Sentiti i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale nonché del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Ritenuto in fatto

I decreti presidenziali suindicati hanno già formato oggetto di esame da parte della sezione del controllo della Corte dei conti che, avendo ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni legislative, sulla base o in svolgimento delle quali, detti atti regolamentari sono stati emanati, ha sollevato questione di legittimità costituzionale di tali norme di rango primario.

In particolare, rispetto al d.P.R. in data 21 dicembre 1998, con il quale è stata dettata la disciplina in materia di formazione professionale a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'art. 17, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196, la sezione del controllo con ordinanza n. 3/1999 del 10 settembre 1999 ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 17, primo e secondo comma, della legge 24 giugno 1997, n. 196 per violazione degli artt. 117 e 119 della Costituzione (l'art. 119 in relazione al primo comma, lettera *d*);

b) dell'art. 9, commi 3, 3-*bis* e 4, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per violazione degli artt. 117 e 119 della Costituzione;

c) degli artt. 7 e 142, primo comma, lettere *c*), *e*) ed *f*), secondo e terzo comma, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per violazione dell'art. 76 della Costituzione in relazione alla mancata attuazione e alla violazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (per quel che attiene alla «formazione continua» menzionata lettera *f*) a condizione che venga dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 9, commi 3, 3-*bis* e 4, del d.l. n. 148 del 1993); e pertanto, disposta la sospensione del procedimento di controllo, ha ordinato la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

In ordine al secondo dei regolamenti indicati in oggetto (d.P.R. 3 settembre 1999), recante la disciplina delle procedure relative alla composizione ed al funzionamento delle Commissioni provinciali per l'artigianato nonché all'iscrizione modificazione e cancellazione all'albo delle imprese artigiane, a norma dell'art. 20, comma 8, della menzionata legge n. 59/1997, la stessa sezione del controllo con ordinanza n. 4/1999 del 21 ottobre 1999 ha parimenti sollevato questione di legittimità costituzionale del secondo comma di tale disposizione normativa nonché del n. 96, del relativo allegato 1 alla medesima legge n. 59/1997, per violazione dell'art. 117 della Costituzione.

Infine, la sezione, esaminato il d.P.R. del 4 febbraio 2000, con il quale sono state emanate, ai sensi degli artt. 14 e 15 del d.lgs. 30 aprile 1998, n. 173, le disposizioni per la semplificazione ed armonizzazione delle procedure dichiarative, delle modalità di controllo e degli adempimenti nel settore vitivinicolo, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, di detto decreto legislativo, per violazione degli artt. 70, 76, 117 e 118, comma 1, della Costituzione.

Al riguardo, la Corte costituzionale ha innanzitutto ravvisato l'opportunità della trattazione congiunta delle soprasmenzionate questioni di costituzionalità nella considerazione che il relativo dubbio investe disposizioni legislative che presentano un aspetto comune, in quanto autorizzano l'emanazione di regolamenti delegati in materie attribuite alla competenza delle regioni; quindi, atteso che successivamente alla proposizione delle questioni di costituzionalità in parola è entrata in vigore una modifica dell'art. 20, comma 2, della legge n. 59/1997, secondo la quale «nelle materie di cui all'art. 117, primo comma, della Costituzione, i regolamenti di delegificazione trovano applicazione solo fino a quando la regione, non provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima» (*cf.* legge n. 340/2000, art. 1, comma 4, lettera *a*), la Corte medesima ha disposto la restituzione degli atti alla sezione del controllo con ordinanza n. 77 del 29 marzo u.s., ritenendo che tale modificazione legislativa costituisca *ius superveniens* nei confronti della seconda delle sollevate questioni di costituzionalità ed abbia mutato sostanzialmente il quadro normativo nel quale le questioni stesse sono sorte.

Considerato in diritto

In conformità all'invito rivolto dalla Corte costituzionale con la menzionata ordinanza n. 77 del 19 marzo 2001 la sezione ritiene di dover procedere all'esame della questione concernente la permanenza o meno, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 340 del 24 novembre 2000, della rilevanza dei dubbi di legittimità costituzionale della rilevanza dei dubbi di legittimità costituzionale delle disposizioni legislative, sulla base o in svolgimento delle quali i regolamenti suddetti sono stati emanati, sollevati con le proprie ordinanze nn. 3/99, 4/99 e 1/2000 rispettivamente in data 10 settembre 1999, e 21 ottobre 1999 e 6 aprile 2000; detta legge n. 340/2000, recante disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, all'art. 1, comma 4, lettera *a*) sostituendo il comma 2 dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, testualmente recita: «nelle materie di cui all'art. 117, primo comma, della Costituzione, i regolamenti di delegificazione trovano applicazione solo fino a quando la regione non provveda a disciplinare autonomamente la materia».

Al riguardo, si ricorda che, relativamente al regolamento disciplinante la formazione professionale, la sezione del controllo con la menzionata ordinanza n. 3/1999 ha proposto questione di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 17, primo e secondo comma della legge 24 giugno 1997, n. 196 per violazione degli artt. 117 e 119 della Costituzione (l'art. 119 in relazione al primo comma, lett. *d*). Infatti, alcuni articoli (11, 12, 13 e 18) di detto regolamento sono intesi all'attuazione, integrazione e specificazione di principi fondamentali della materia concernente la formazione professionale e, pertanto, danno luogo a dubbi di legittimità costituzionale di dette norme della legge n. 196/1997, che contengono la relativa autorizzazione, per contrasto con l'art. 117 della Costituzione, che al riguardo stabilisce una riserva assoluta di legge; inoltre l'art. 13 del regolamento medesimo, contenendo disposizioni in contrasto anche con l'autonomia regionale, suscita dubbi di costituzionalità, per violazione dell'art. 119 (oltre che dell'art. 117) della Costituzione, della norma posta a fondamento dello stesso art. 13, e cioè dell'art. 17, primo comma, lettera *d*), della legge n. 196/1997;

b) dell'art. 9, commi 3, 3-*bis* e 4, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge, n. 236, per violazione degli artt. 117 e 119 della Costituzione. Al riguardo, la sezione del controllo ha osservato che tali norme, poste a fondamento degli articoli 13 e 14 del regolamento, relativi alla «formazione continua», in quanto prevedono indistintamente nella stessa materia, finanziati con lo stesso fondo, interventi sia dello Stato che delle regioni, si appalesano in contrasto con la precisa indicazione delle materie di competenza regionale formulata dall'art. 117 della Costituzione nonché con l'autonomia regionale assicurata dal successivo art. 119;

c) degli artt. 7 e 142, primo comma, lettera *c*), *e*) ed *f*) secondo e terzo comma, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, per violazione dell'art. 76 della Costituzione in relazione alla mancata attuazione e alla violazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (per quel che attiene alla «formazione continua» menzionata nella lettera *f*) a condizione che venga dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 9, commi 3, 3-*bis* e 4 del d.l. n. 148 del 1993).

In merito la sezione, considerato che la maggior parte delle norme del regolamento all'esame sono volte all'attuazione dell'art. 142 del d.lgs. n. 112 del 1998, ha ritenuto non manifestamente infondati i dubbi di legittimità costituzionale, che quest'ultimo articolo di legge suscita, laddove attribuisce alla competenza dello Stato, in contrasto con l'art. 76 della Costituzione e con gli artt. 1, 2 e 3 della legge di delega n. 59/1997, funzioni e compiti allo stesso già non spettanti in base alla precedente normativa; inoltre, la sezione medesima ha posto in dubbio anche la legittimità costituzionale dell'art. 7 di detto d.lgs. n. 112/1998, in quanto, condizionando l'operatività della normativa, recata con il medesimo decreto legislativo, al trasferimento dei beni e delle risorse in favore delle Regioni, detto articolo si pone in contrasto con i criteri direttivi fissati con la menzionata legge di delega n. 59/1997 nonché con il limite temporale imposto per l'esercizio della delega.

Rispetto al regolamento relativo alle procedure concernenti la composizione ed il funzionamento delle Commissioni provinciali dell'artigianato nonché l'iscrizione, modificazione e cancellazione all'albo delle imprese artigiane, la sezione del controllo con ordinanza n. 4/1999 del 21 ottobre 1999 ha prospettato dubbi di legittimità costituzionale della normativa di base e cioè dell'art. 20, comma 2, della legge n. 59/1997 oltre che del n. 96 dell'allegato 1 a tale legge, per violazione dell'art. 117 della Costituzione; ciò in quanto, essendosi con gli articoli 1, 2 e 3 del regolamento all'esame provveduto ad attuare, integrare e specificare i principi fondamentali vigenti in materia di artigianato, le menzionate norme di autorizzazione apparivano emesse in violazione della riserva assoluta di legge al riguardo sancita dall'art. 117 della Costituzione.

Infine, in ordine al regolamento disciplinante la semplificazione, ed armonizzazione delle procedure dichiarative, delle modalità di controllo e degli adempimenti nel settore vitivinicolo, ai sensi degli artt. 14 e 15 del d.lgs. 30 aprile 1998, n. 173, la sezione ha espresso dubbi sulla legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo in parola per contrasto con gli artt. 70, 76, 117 e 118, comma 1, della Costituzione, osservando che:

a) con decreto legislativo non può, in assenza di apposita previsione nella legge di delega, disporsi, come avvenuto nel caso all'esame, la delegificazione di una materia e la previsione di un regolamento autorizzato a sostituire ed abrogare la relativa normazione di rango primario, senza porsi in contrasto con la disciplina delle fonti normative contenuta negli artt. 70 e 76 della Costituzione;

b) con decreto legislativo non può prevedersi l'emanazione di un regolamento governativo per la disciplina di materie rientranti nelle competenze legislative e amministrative delle regioni a statuto ordinario, senza violare la legge di delega, che ciò non autorizza, e gli artt. 117 e 118, primo comma, della Costituzione.

Al riguardo, la sezione, in base all'assetto normativo esistente al momento della emanazione delle sopraindicate ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale, ritiene innanzitutto di poter confermare i menzionati dubbi di legittimità costituzionale nonché la loro rilevanza; quindi, aderendo all'invito di riesame della rilevanza, che la Corte stessa è solita rivolgere al giudice a quo in caso di *ius superveniens* passa ad esaminare la portata dell'incidenza della norma, recata dall'art. 1, comma 4, la lettera a) della legge n. 340 del 24 novembre 2000, sulla questione di costituzionalità sollevata in ordine al secondo dei menzionati regolamenti, concernente la disciplina delle procedure attinenti alla composizione ed al funzionamento delle Commissioni provinciali per l'artigianato nonché all'iscrizione, modificazione e cancellazione all'albo delle imprese artigiane. Osserva la sezione che l'anzidetta norma sopravvenuta, disponendo che i regolamenti di delegificazione nelle materie elencate nell'art. 117 della Costituzione si applicano soltanto fino al momento in cui la regione non provveda a disciplinare essa stessa la materia, si è limitata unicamente a porre un termine finale oltre il quale i regolamenti medesimi non sono più applicabili.

Né può fondatamente sostenersi che detta norma — poiché letta in positivo, ne legittima l'applicazione fino ad un certo momento — possa costituire sanatoria dei regolamenti in questione: infatti, in disparte la circostanza che il relativo intento non risulta in alcun modo espresso, lo stesso, ove potesse essere dimostrato, sarebbe comunque irrilevante ai fini del decidere, poiché nel caso all'esame il regolamento è in linea con le norme primarie sulle quali si basa (art. 20 comma 2, legge n. 59/1997 e n. 96 del relativo allegato 1), mentre sono queste ultime a porsi in contrasto con la Costituzione (art. 117) in quanto in una materia in cui le regioni a statuto ordinario vantano una potestà legislativa concorrente e lo Stato può dettare soltanto i principi fondamentali con legge formale o con atto avente forza di legge, hanno autorizzato l'emanazione di un regolamento delegato inteso alla disciplina della materia anche nei suoi principi fondamentali: e ciò in contrasto con la riserva assoluta di legge disposta con il predetto art. 117 che non consente alla legge ordinaria di affidare ad un regolamento governativo o ministeriale la disciplina di materie di competenza della potestà legislativa regionale (cfr. Corte cost. sentenze n. 482/1995, n. 333/1995, n. 391/1991 e n. 204/1991).

Pertanto, la sezione è dell'avviso che la novella legislativa all'esame, al fine di eliminare l'illegittimità costituzionale di che trattasi, avrebbe dovuto dettare essa stessa i principi fondamentali della materia che difettano nella menzionata legge n. 59 del 1997, anziché disporre soltanto in ordine al termine finale dell'applicazione del regolamento in parola, limitatamente alla sua normativa di dettagli, secondo un'interpretazione che non ponga in contrasto con la Costituzione lo stesso *ius superveniens*, che invece darebbe luogo anch'esso a dubbi di legittimità costituzionale, ove lo si intendesse riferito anche ai principi fondamentali.

Il rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri - Funzione pubblica, ha sostenuto la tesi secondo la quale le questioni di legittimità costituzionale potrebbero essere superate in virtù del carattere «cedevole» di tutti e tre i regolamenti all'esame, nel senso che la normativa dagli stessi recata dovrà cedere il posto alle future leggi regionali.

Tale punto di vista non può essere condiviso, oltre che per tutto quanto dianzi argomentato, per la considerazione che, se in punto di fatto le questioni di cui trattasi potrebbero vedere notevolmente ridimensionata la loro pratica rilevanza, essendo forse destinate a risolversi con l'entrata in vigore delle leggi delle regioni, in punto di diritto, la rilevanza, ai fini che qui interessano, non può ritenersi venuta meno in relazione al periodo di tempo più o meno lungo durante il quale potranno protrarsi tutte le suddette illegittimità costituzionali.

Passando a considerare il d.P.R. 21 dicembre 1998, con il quale è stata posta la disciplina in materia di formazione professionale, non hanno maggiore pregio, rispetto a quelle svolte dal rappresentante della Presidenza del

Consiglio, le considerazioni espresse dal rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo cui il regolamento sulla formazione professionale, inteso all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni comunitarie, esplicherebbe funzioni di coordinamento fissando criteri di carattere generale e sarebbe ispirato a principi di leale collaborazione tra Stato e regioni; infatti, queste argomentazioni, compresa la più o meno formale acquiescenza delle regioni ai regolamenti in discorso, presentano una valenza esclusivamente pratica, a nulla servendo quanto alla soluzione del problema relativo alla permanenza della rilevanza delle sollevate questioni di legittimità costituzionale, che è di carattere esclusivamente giuridico.

Infine, in ordine al regolamento recante le disposizioni per la semplificazione ed armonizzazione delle procedure dichiarative, delle modalità di controllo e degli adempimenti nel settore vitivinicolo, le ragioni sostanziali, che militano a favore della sua temporanea applicazione, rilevando solo sul piano dell'opportunità e non anche su quello giuridico.

Ritiene, pertanto, la sezione che permanga la rilevanza di tutte le norme primarie già sospettate di illegittimità costituzionale, in quanto le stesse si pongono tuttora come pregiudiziali rispetto all'esame dei tre regolamenti di cui trattasi.

P. Q. M.

Visti l'art. 134 della Costituzione, l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara la permanenza della rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale:

1) in relazione al regolamento in materia di formazione professionale:

a) dell'art. 17, primo e secondo comma, della legge 24 giugno 1997, n. 196, per violazione degli artt. 117 e 119 della Costituzione (l'art. 119 in relazione al primo comma, lettera d);

b) dell'art. 9, commi 3, 3-bis, e 4, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per violazione degli artt. 117 e 199 della Costituzione;

c) degli artt. 7 e 142, primo comma, lettere c), e) ed f), secondo e terzo comma, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per violazione dell'art. 76 della Costituzione in relazione alla mancata attuazione e alla violazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (per quel che attiene alla «formazione continua» menzionata nella lettera f), a condizione che venga dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 9, commi 3, 3-bis e 4, del d.l. n. 148 del 1993);

2) con riferimento al regolamento concernente le Commissioni provinciali per l'artigianato e l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane: dell'art. 20, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (nel testo sostituito dell'art. 2, comma 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50), nonché del n. 96 del relativo allegato 1, per violazione dell'art. 117 della Costituzione;

3) in ordine al regolamento attinente al settore vitivinicolo: dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, per violazione degli artt. 70, 76, 117 e 118, comma 1, della Costituzione.

Ordina alla segreteria di trasmettere gli atti alla cancelleria della Corte costituzionale;

Ordina alla segreteria di notificare copia della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché di comunicarla ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Roma, addì 19 aprile 2001.

Il Presidente: DELFINI

N. 582

*Ordinanza emessa il 18 aprile 2001 dal g.u.p. presso il tribunale di Trapani
nel procedimento penale a carico di Giacalone Ignazio*

Mafia - Misure di prevenzione - Persone condannate con sentenza definitiva per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. o già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 - Obbligo di comunicazione per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, di tutte le variazioni nella entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ai venti milioni di lire - Incertezza della decorrenza dell'obbligo - Disparità di trattamento per i soggetti destinatari della misura di prevenzione.

Legge 13 settembre 1982, n. 646, art. 30.

Costituzione, art. 3.

Mafia - Misure di prevenzione - Persone condannate con sentenza definitiva per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. o già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 - Obbligo di comunicazione per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, di tutte le variazioni nella entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ai venti milioni di lire - Trattamento sanzionatorio in caso di inadempimento - Eccessiva afflittività della pena minima edittale - Lesione del principio della proporzionalità e della finalità rieducativa della pena.

Legge 13 settembre 1982, n. 646, art. 31.

Costituzione, art. 27.

Mafia - Misure di prevenzione - Persone condannate con sentenza definitiva per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. o già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 - Obbligo di comunicazione per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, di tutte le variazioni nella entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ai venti milioni di lire - Inadempimento - Confisca dei beni a qualunque titolo acquistati nonché del corrispettivo dei beni a qualunque titolo alienati - Disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe - Irragionevolezza - Contrasto con la tutela del lavoro, dell'attività economica privata e della proprietà privata.

Legge 13 settembre 1982, n. 646, art. 31.

Costituzione, artt. 3, 27, 35, 41 e 42.

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Esaminati gli atti relativi al procedimento sopra emarginato nei confronti di Giacalone Ignazio, nato il 13 giugno 1937 a Mazara del Vallo, ivi residente, via G. Hopps n. 31, difeso di fiducia dagli avv.ti Antonino Morino del Foro di Palermo e Paolo Paladino del Foro di Marsala, imputato del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. C.P., 30 e 31 legge n. 646/1982, perchè essendo stato sottoposto per la durata di anni quattro — con decreto del tribunale di Trapani n. 37/1995 R.M.P in data 3 giugno 1997, confermato nei successivi gradi del relativo procedimento, divenuto definitivo il 16 marzo 1999 ed a lui regolarmente notificato — alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. ex legge n. 575/1965 e succ. modif., ometteva, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso — di comunicare al Nucleo di polizia tributaria della G. di F. di Trapani le seguenti alienazioni immobiliari:

1) la cessione (da lui effettuata, unitamente a Rallo Vita, Rallo Vincenza, Rallo Grazia e Giacalone Antonino — quest'ultimo mediante procura generale precedentemente conferita al figlio Giacalone Nicolò — con atto rogato dalla dott.ssa Anna Giubilato, notaio in Mazara del Vallo, in data 26 marzo 1998 per il dichiarato prezzo complessivo di lire 15.000.000, di cui spettanti ad esso prevenuto lire 5000.000) in favore di Tranchida Pasquale di 3/5 indivisi di una vecchia casa sita in Mazara del Vallo, via Derna nn. 8 e 10, composta, nell'intero, al piano terra da 5 vani ed al primo piano da 3 vani ed accessori, censita al N.C.E.U. di Mazara del Vallo alla partita 2232, foglio di mappa 193/A, particelle 160/1 e 160/2;

2) la donazione (da lui effettuata con atto rogato dalla dott.ssa Anna Giubilato, notaio in Mazara del Vallo, in data 28 maggio 1998 per un valore dichiarato di lire 30.000.000) in favore della figlia Giacalone Rossella di uno spezzone di terreno esteso complessivamente are 5 e centiare 50, sito in Mazara del Vallo, contrada «Banna Sicom», annotato nel N.C.T. di Mazara del Vallo alla partita 75382, foglio di mappa 171 particella 2425;

3) la cessione (da lui effettuata, unitamente a Giacalone Antonino — quest'ultimo mediante procura generale, precedentemente conferita al figlio Giacalone Nicolò —, con atto rogato dalla dott.ssa Anna Giubilato, notaio in Mazara del Vallo, in data 19 giugno 1998 per il dichiarato prezzo complessivo di lire 62.500.000, di cui spettanti ad esso prevenuto lire 31.250.000) in favore della «IMPRESMAR» S.r.l, con sede in Mazara del Vallo, di 2/3 indivisi di uno spezzone di terreno esteso complessivamente nell'intero, are 7 e centiare 50, sito in Mazara del Vallo, contrada «Banna Tonnarella», annotato nel N.C.T. di Mazara del Vallo alla partita 63334, foglio di mappa 188, particella 427;

Comunicazioni cui era tenuto, per le alienazioni di cui *sub* 2) e 3), per il periodo di 10 anni dalla data di applicazione della misura di prevenzione ed entro 30 giorni dalle rispettive stipulazioni di tali negozi giuridici, trattandosi di variazioni nella composizione del patrimonio di elementi ciascun di valore non inferiore a lire 20.000.000; e, per la cessione di cui al precedente punto 1), entro il 31 gennaio 1999, trattandosi di variazione patrimoniale intervenuta nell'anno precedente e concernente anch'essa (dovendo essere presa in considerazione unitamente a tutte le altre verificatesi nello stesso periodo) elemento di valore non inferiore a lire 20.000.000.

In Trapani, fino al 31 gennaio 1999.

Con la recidiva infraquinquennale.

D E D U C E

La illegittimità costituzionale dell'art. 30 legge 13 settembre 1982, n. 646, per violazione dell'art. 3 Cost., poiché prevede:

al primo comma, che «Le persone condannate con sentenza definitiva per il reato di cui all'art. 416-*bis* del codice penale o già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, in quanto indiziate di appartenere alle associazioni previste dall'art. 1 di tale legge, sono tenute a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni nella entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ai venti milioni di lire. Entro il 31 gennaio di ciascun anno sono altresì tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell'anno precedente, quando concernono elementi di valore non inferiore ai venti milioni di lire»;

al secondo comma, che «Il termine di dieci anni decorre dalla data del decreto ovvero dalla data della sentenza definitiva di condanna.»;

al terzo comma, che «Gli obblighi previsti nel primo comma cessano quando la misura di prevenzione è revocata a seguito di ricorso in appello o in cassazione.»;

In tal modo rendendo dovute, in relazione al primo comma, l'interpretazione secondo la quale l'obbligo di comunicazione riguarda i soggetti condannati con sentenza definitiva per il reato di cui all'art. 416-*bis* c.p. e quelli, già sottoposti, ma con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e in relazione ai commi secondo e terzo l'interpretazione secondo la quale l'obbligo di comunicazione incombe sui soggetti sottoposti alla misura della sorveglianza speciale già dalla data del decreto o nel momento immediatamente successivo della sua esecuzione, senza necessità quindi di attendere che il medesimo diventi definitivo.

Così infatti si legge nel secondo comma, mentre la previsione, al terzo comma, della cessazione degli obblighi di comunicazione «... quando la misura di prevenzione è revocata a seguito di ricorso in appello o in cassazione ...» fa logicamente desumere che i predetti obblighi vanno osservati sin dal momento in cui il decreto applicativo della misura di prevenzione è messo in esecuzione nei confronti del sottoposto.

Nel caso di specie, Giacalone Ignazio ha ommesso di comunicare le operazioni di alienazione dei beni immobili al Nucleo di polizia tributaria di Trapani effettuate in data 26 marzo 1998, in data 28 maggio 1998 e in data 19 giugno 1998, prima ancora che il decreto fosse definitivo, risultando divenuto definitivo il decreto del tribunale di Trapani n. 37/1995 il 16 marzo 1999.

Ciò premesso, va innanzi tutto rilevata l'intrinseca contraddittorietà della norma unitariamente considerata.

Entrambe le due interpretazioni offerte derivano da una lettura piana e coerente per cui non può ragionevolmente dubitarsi né dell'una, né dell'altra, e però, nel contempo, esse sono inconciliabili quando l'una è confrontata con l'altra, sancendo il primo comma dell'art. 30 legge citata la nascita degli obblighi di comunicazione solo allorché il decreto applicativo è diventato definitivo, mentre il secondo e il terzo comma dell'art. 30 legge n. 646/1982, al contrario, fissano la decorrenza degli obblighi di comunicazione, già dalla data in cui al soggetto

interessato è notificata la misura di prevenzione per la immediata esecuzione alle prescrizioni ad essa derivanti, volendo escludere una interpretazione estremamente rigorosa del secondo comma, che fissa la decorrenza degli obblighi, addirittura già dalla data del decreto.

Questa egualmente possibile duplicità di interpretazioni, tra di esse contrastanti, nell'ambito della stessa norma determina l'incertezza del diritto con conseguente impossibilità di assicurare ai soggetti destinatari, parità di trattamento dinanzi alla legge.

Tuttavia l'art. 30, comma 1, legge citata, nella sua prima stesura non prevedeva per i soggetti sottoposti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale l'inciso «con provvedimento definitivo».

Infatti il comma 1 — e soltanto questo, gli altri due sono rimasti immutati — è stato così sostituito dall'art. 11 della legge 19 marzo 1990 n. 55, contenente disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso.

Questa modifica può essere spiegata attribuendo al legislatore la volontà di fissare la nascita degli obblighi di comunicazione al momento della definitività del provvedimento, sia che si tratti della sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 416-*bis* c.p., sia che si tratti del decreto di applicazione della misura di prevenzione per assicurare parità di trattamento tra le due categorie di soggetti.

A ben vedere l'originaria previsione dell'irrevocabilità del provvedimento per la vigenza dell'obbligo di comunicazione soltanto per coloro che erano stati condannati per il reato di cui all'art. 416-*bis* c.p. appare ingiustamente discriminante per l'altra categoria di soggetti, ove si consideri che per questi ultimi l'obbligo è immediatamente operativo fin dal momento della sottoposizione alle prescrizioni statuite con il decreto applicativo della misura di prevenzione, sebbene i loro rapporti con contesti criminosi organizzati di tipo mafioso, talvolta, possono essere stati accertati soltanto a livello indiziario, senza che dunque abbiano assunto lo spessore che invece assume una pronuncia di condanna per il reato di cui all'art. 416-*bis* c.p.

Sicché ai soggetti condannati per il reato di cui all'art. 416-*bis* c.p. e peraltro con pronuncia definitiva sarebbe riservato in conclusione un trattamento meno gravoso, nonostante la loro responsabilità abbia connotati di maggiore offensività, secondo il comune sentire della collettività, con sicuri effetti di sperequazione a tutto svantaggio dei soggetti sottoposti alla sola misura di prevenzione della sorveglianza speciale siccome trattati *in pejus*, nonostante la loro posizione assuma minor disvalore sociale rispetto a quella dei soggetti condannati con sentenza definitiva per il reato di cui all'art. 416-*bis* c.p.

Può capitare, al fine di far risaltare i possibili effetti abnormi derivanti dall'applicazione del comma 3 della legge n. 682/1946, che il sottoposto a misura di prevenzione, ma non con provvedimento definitivo, violi gli obblighi di comunicazione e che successivamente il decreto che applica la misura di prevenzione venga revocato a seguito di ricorso in appello o in cassazione.

In tal caso si verificherebbe, supponendo l'immediata vigenza degli oneri di informazione, la consumazione del reato con le gravose sanzioni penali che ne derivano, sebbene a seguito di revoca del decreto che applica la misura di prevenzione, verrebbe meno lo stesso presupposto in forza del quale sono imposti gli obblighi di comunicazione e quindi uno degli elementi costitutivi da cui dipende l'esistenza del reato.

Dovrebbe dunque darsi luogo all'applicazione di sanzioni assai pesanti per un reato che successivamente avrebbe perduto uno dei suoi elementi costitutivi.

È indubbio, quindi, che l'attuale formulazione dell'art. 30 legge n. 646/1982 genera incertezza del diritto e disparità di trattamento, qualora si ritenga che vi sia immediata decorrenza degli obblighi di comunicazione per i soggetti sottoposti a misura di prevenzione.

La questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa di Giacalone Ignazio, appare pertanto preclusiva del giudizio e non manifestamente infondata, poiché l'inosservanza degli obblighi di comunicazione contestati al Giacalone sarebbe avvenuta quando ancora il decreto di applicazione della misura di prevenzione non era ancora diventato definitivo.

D E D U C E

La illegittimità costituzionale dell'art. 31 legge 13 settembre 1982, n. 646, per violazione dell'art. 27 Cost., nella parte in cui prevede per colui che essendovi tenuto, omette di comunicare entro i termini stabiliti dalla legge le variazioni patrimoniali indicate nell'art. 30 legge citata, «... la reclusione da due a sei anni ...» e «... la multa da lire 20 milioni a lire 40 milioni» oltre «la confisca dei beni a qualunque titolo acquistati nonché del corrispettivo dei beni a qualunque titolo alienati».

Va premesso che la previsione degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 30 legge citata mira in astratto ad attuare una difesa avanzata contro la criminalità mafiosa, poiché tali oneri di informazione dovrebbero garantire il controllo costante e attuale sulla consistenza e sulla variazione dei patrimoni dei soggetti mafiosi per almeno dieci anni.

Tuttavia tali obblighi sono meramente formali dal momento che dalla loro inosservanza non derivano nella sostanza effetti dannosi, potendo risultare compromesso soltanto lo stato di conoscenza dei patrimoni dei mafiosi.

In realtà non è così poiché i dati su cui grava l'onere di informazione sono comunque conoscibili *aliunde*, atteso che gli acquisti e le alienazioni di beni immobili avvengono con atto notarile e sono soggetti a forme di pubblicità legale.

Inoltre si è verificato nel caso di specie, come in altri casi in trattazione, che il sottoposto ha eceperito la non conoscenza della norma.

Appare vero, anzi non può dubitarsi del contrario, che il Giacalone non ha avuto conoscenza del precetto, trattandosi di un soggetto che non svolge professionalmente una attività legale, ed egli comunque non avrebbe avuto motivo di non osservarla qualora ne fosse stato realmente a conoscenza, dal momento che dall'applicazione di tale norma al Giacalone non sarebbe derivata alcuna conseguenza pregiudizievole per il suo patrimonio.

Anzi il Giacalone avrebbe avuto interesse ad ottemperare solo per sottrarsi alle gravi sanzioni comminate per la violazione del precetto penale.

Inoltre questo giudice rimettente è portato a fare un'altra riflessione.

L'adempimento degli oneri di formazione in qualche modo contribuisce a dare un certo effetto di apparente liceità alle operazioni che determinano una variazione dei patrimoni, nel senso che il soggetto obbligato, se effettivamente portato a conoscenza dell'esistenza di tali oneri di informazione, ha tutto l'interesse ad eseguirli, primariamente perché non gli comporta alcun costo, e poi per far credere di non avere nulla da nascondere, tanto da comunicarlo.

Muovendo da tale considerazione può realmente dubitarsi che la norma assicuri i risultati di conoscenza voluti con riferimento alle variazioni che comportano aumenti nella consistenza dei patrimoni, essendo scontato che in concreto i soggetti condannati per il reato di cui all'art. 416-*bis* c.p. e i soggetti sottoposti a misura di prevenzione qualificata procedano a tali operazioni, mai direttamente, ma avvalendosi di terze persone, quando mirano a nascondere l'espansione del proprio patrimonio grazie all'utilizzo di risorse di provenienza illecita.

La norma di cui all'art. 30 legge n. 646/1982 dunque non garantisce affatto la conoscenza di quel che il legislatore mirava a far conoscere e fa conoscere in definitiva quel che il soggetto obbligato vuol rendere noto sulle variazioni del proprio patrimonio.

La norma di conseguenza non consente per nulla di acquisire le informazioni sulle variazioni dei patrimoni che derivano dall'impiego di risorse illecite o comunque occulte, ma anzi può prestarsi a essere abilmente impiegata da parte dei soggetti destinatari del precetto per far conoscere soltanto quelle variazioni patrimoniali prive di interesse.

Trattandosi dunque di una norma che sanziona la violazione di obblighi meramente formali, che non assicura la conoscenza delle variazioni patrimoniali che possono essere oggetto di attenzione per contrastare la criminalità mafiosa e che di fatto si applica, in caso di violazione, nei confronti di soggetti che in tutta buona fede ne ignoravano l'esistenza, la pena minima edittale e la confisca appaiono assolutamente sproporzionate per eccesso.

L'elevato livello del minimo edittale, comportando l'irrogazione di pene sproporzionate al grado di disvalore sociale dei fatti, nella realtà privi di offensività, contrasta con l'art. 27 comma 3 Cost., essendo compromessa la finalità rieducativa della pena.

L'intervento della Corte costituzionale di eliminazione del minimo edittale non avrebbe interferenza con la sfera di discrezionalità legislativa, rinvenendosi nello stesso sistema, in virtù della generale previsione dell'art. 23 comma 1 c.p. (limite generale di quindici giorni di reclusione), l'individuazione del trattamento sanzionatorio minimo. Inoltre la Corte, se non può esprimere il giudizio sulla congruenza della pena rispetto al fatto — reato, essendo tale giudizio di spettanza del legislatore, può verificare che l'uso della discrezionalità legislativa in materia rispetti il limite della ragionevolezza (*cf.* in tal senso Corte costituzionale sentenza n. 409 del 1989).

Infatti, più in generale, «il principio di proporzionalità ... nel campo del diritto penale equivale a negare legittimità alle incriminazioni che, anche se presumibilmente idonee a raggiungere finalità statuali di prevenzione, producono, attraverso la pena, danni all'individuo (ai suoi diritti fondamentali) ed alla società sproporzionatamente maggiori dei vantaggi ottenuti (o da ottenere) da quest'ultima con la tutela dei beni e valori offesi dalle predette incriminazioni» (*cf.* Corte costituzionale sentenza n. 409 del 1989).

Osserva inoltre che la Corte ha maturato la convinzione che la finalità rieducativa della pena non sia limitata alla sola fase dell'esecuzione, ma costituisca «una delle qualità essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico e l'accompagnano da quando nasce, nell'astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue».

Tale finalità rieducativa implica pertanto un costante principio di proporzione «tra qualità e quantità della sanzione, da una parte, e offesa, dall'altra (sentenza n. 313 del 1990; sentenza n. 343 del 1993, confermata dalla sentenza n. 422 del 1993).

La questione di legittimità costituzionale sollevata d'ufficio appare pertanto preclusiva del giudizio in corso e non manifestamente infondata.

D E D U C E

La illegittimità costituzionale dell'art. 31 legge 13 settembre 1982, n. 646, per violazione degli artt. 3, 27, 35, 41 e 42 Cost., nella parte in cui prevede per colui che essendovi tenuto, omette di comunicare entro i termini stabiliti dalla legge le variazioni patrimoniali indicate nell'art. 30 legge citata, «la confisca dei beni a qualunque titolo acquistati nonché del corrispettivo dei beni a qualunque titolo alienati».

Si ravvisa un ulteriore profilo di illegittimità costituzionale della norma, laddove impone in caso di condanna, l'adozione della misura della confisca dei beni a qualunque titolo acquistati o del corrispettivo dei beni a qualunque titolo alienati.

Infatti, nel vigente sistema la confisca è una misura di sicurezza patrimoniale fondata sulla pericolosità derivante dalla disponibilità di alcune cose che servirono o furono destinate a commettere il reato ovvero delle cose che ne sono il prodotto o il profitto; tale istituto, pertanto, secondo l'unanime giurisprudenza di legittimità non può avere carattere punitivo ma, in quanto tende a prevenire la commissione di ulteriori reati, ha carattere cautelare.

Nel caso in esame, invece, la confisca si risolve in una mera sanzione accessoria, avente precipuo carattere punitivo in aggiunta alla pena detentiva, in quanto misura del tutto slegata dall'accertamento della pericolosità della cosa.

È facile notare come il bene venduto o il corrispettivo del bene alienato si pongano in un rapporto di mera «occasionalità» con il delitto.

Nella confisca facoltativa (di tale istituto si tratta, in quanto essa è prevista obbligatoriamente solo in caso di condanna), occorre un rapporto di asservimento tra la cosa ed il reato nel senso che la prima deve essere ricollegata al secondo da uno stretto nesso strumentale che riveli effettivamente la possibilità futura del ripetersi di un'attività punibile, in modo dunque, che la prima risulti necessaria per il secondo. Ciò perché il presupposto della confisca va ravvisato nella pericolosità della cosa che postula l'ulteriore requisito dell'uso necessario della stessa per commettere il reato.

Nel caso in questione, la variazione patrimoniale è solo l'occasione per la nascita del precetto penale della comunicazione ma è in sé un elemento neutro.

Diversamente il legislatore ha disposto quando ha previsto la misura della confisca nell'art. 12-*sexies* decreto-legge 8 giugno 1992 n. 306 convertito nella legge 7 agosto 1992 n. 356.

Tale norma prevede, infatti, che nel caso di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per alcuni delitti, tra cui quello di associazione mafiosa *ex art. 416-bis* c.p., «è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica».

Allo stesso modo, nel corso del procedimento di prevenzione, il prevenuto ha la possibilità di evitare la confisca, ai sensi dell'art. 2-*ter* (introdotto dalla stessa legge n. 646/1982) dimostrando la legittima provenienza dei beni sequestrati.

Si viene a creare, pertanto, una disparità di trattamento di situazioni analoghe: il condannato *ex art. 416-bis*, al momento della condanna, può sottrarsi alla misura della confisca dimostrando la legittima provenienza o la proporzione con il reddito percepito o l'attività economica svolta. Lo stesso può fare il soggetto nei cui confronti è proposta misura di prevenzione patrimoniale ai sensi della legge n. 575/65 (art. 2-*ter*, commi 2 e 3). Il soggetto sottoposto a misura di prevenzione antimafia divenuta definitiva o il soggetto condannato con sentenza definitiva per

art. 416-*bis* c.p.; invece, una volta condannati per la violazione di un mero obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali, si vedrebbero confiscati i beni o le utilità non denunziate, senza possibilità di dimostrare la legittima provenienza.

Occorre, infatti, osservare come essendo l'obbligo di comunicazione previsto con riguardo a «tutte le variazioni nella entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ai venti milioni» ed essendo la confisca prevista per gli acquisti e le alienazioni «a qualunque titolo», debbono intendersi confiscabili anche i beni pervenuti per successione ereditaria o per donazione.

Allo stesso modo dovrebbero essere sottoposti a confisca anche quei beni per l'acquisto dei quali l'imputato abbia ipoteticamente acceso un mutuo con un istituto di credito, pagando le rate con i proventi del proprio lavoro.

Anche sotto tale aspetto, la misura *de quo* appare sproporzionata rispetto alla pur certamente condivisibile finalità legislativa di apprestare un sistema di controllo decennale del patrimonio per seguire lo sviluppo dell'attività economica svolta dal mafioso o dall'indiziato mafioso. Tale sproporzione è, d'altronde, il portato di quella già rilevata mancanza di collegamento tra la confisca prevista dall'art. 31 e pericolosità del bene, a meno di non volere ritenere di per sé pericoloso ogni bene o utilità solo perché in possesso di un soggetto mafioso o indiziato tale, ma allora non si comprenderebbe perché non sia stata disposta la confisca incondizionata anche nell'ipotesi di cui all'art. 12-*sexies*.

Il disposto normativo in questione appare, dunque, violare il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., principio che, secondo la stessa giurisprudenza di codesta Corte, è espressione di un generale canone di coerenza dell'ordinamento normativo.

La legge in esame, a parere di questo remittente, appare affetta da irragionevolezza, sotto il profilo della «incoerenza», ossia della totale inesistenza di correlazioni tra fine primario della legge e differenziazioni normative, sotto il profilo della «impertinenza», quale mancanza di correlazione logica del meccanismo legislativo rispetto agli obiettivi da perseguire, ma anche sotto il profilo della «inadeguatezza» in quanto lo strumento legislativo della confisca pecca palesemente per eccesso o, comunque, per mancanza di proporzione, rispetto all'obiettivo avuto di mira, in modo tale da generare disparità.

Infine, ritiene questo remittente che la previsione della confisca da parte dell'art. 31 in esame contrasta anche con gli artt. 35, 41, e 42 Cost., che tutelano il lavoro e l'attività economica privata e garantiscono la proprietà privata, laddove viene prevista l'ablazione del bene o dell'utilità anche qualora siano il frutto del lavoro e del risparmio e dunque quando il modo di acquisto della proprietà sia connesso ad attività consentite e protette dal diritto.

Nel caso di specie, la confisca del corrispettivo dei beni alienati, ove in concreto praticabile, apparirebbe ancor più iniqua ove si consideri che i predetti beni, in esito al procedimento per l'applicazione della misura di prevenzione nei confronti del Giacalone, sono stati dissequestrati proprio sul presupposto della loro legittima provenienza.

La questione di legittimità costituzionale sollevata d'ufficio, con riguardo alla confisca, appare pertanto preclusiva del giudizio in corso e non manifestamente infondata.

Ravvisasi, quindi, tre questioni di illegittimità costituzionale che è necessario risolvere con l'intervento della Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e segg. legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e segnatamente di tutti gli atti formanti il presente fascicolo nonché la presente ordinanza.

Sospende il giudizio in corso.

Manda alla Cancelleria affinché la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al pubblico ministero, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Trapani, addì 18 aprile 2001

Il giudice dell'udienza preliminare: INGOGLIA

N. 583

*Ordinanza emessa il 14 maggio 2001 dal tribunale di Forlì
nel procedimento civile vertente tra Grandini Ilario e Co. Ri.T. Rimini e Forlì-Cesena S.p.a.*

Riscossione delle imposte - Riscossione coattiva - Espropriazione immobiliare - Prezzo base dell'incanto - Determinazione - Possibilità di accertamento del valore commerciale degli immobili, quando il calcolo aritmetico o riferito alla rendita catastale determini un valore notevolmente inferiore a quello reale - Mancata previsione - Disparità di trattamento tra cittadini sottoposti a procedura forzata da soggetti privati, o dallo Stato per debiti tributari.

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 79 (come modificato dal d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46), in relazione all'art. 52, comma quarto, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
- Costituzione, art. 3.

IL GIUDICE

Sciogliendo la riserva fatta all'udienza del 9 maggio 2001, sentite le parti e letti gli atti

O S S E R V A

Il concessionario riscossioni tributi per la provincia di Forlì-Cesena Rimini S.p.a. ha proceduto ad esecuzione forzata immobiliare nei confronti di Grandini Ilario ed ha sottoposto a pignoramento tre unità immobiliari, ciascuna per la quota di 1/2 di cui il Grandini risultava proprietario.

Il valore di detti immobili viene calcolato sulla base della normativa speciale di cui al d.P.R. n. 602 del 1973, artt. 45 e 79 modificati dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, che richiama l'art. 52, 4° comma del t.u. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Detta normativa consente in concreto di fissare un prezzo base del bene di gran lunga inferiore al suo valore di commercio criterio che trova la sua ratio nella finalità, propria di tale esecuzione speciale, di giungere alla realizzazione della somma indipendentemente dal *quantum* che si realizza così che la esecuzione stessa possa fungere da deterrente nei confronti del debitore contribuente moroso.

Trattasi a parere di questo giudice, di norma attinta da illegittimità costituzionale ai sensi dell'art. 3 della costituzione per la palese diversità di trattamento tra il cittadino sottoposto a procedura forzata da soggetto privato a quello sottopostovi dallo Stato per debiti da tributo.

Le norme sopra citate, infatti, escludono che il valore del bene possa essere calcolato sulla base del valore di commercio, individuato a mezzo perizia, e impongono calcolo aritmetico con un moltiplicatore fisso o con la rendita catastale; così che esso resta quantificato in limiti di gran lunga inferiori al valore effettivo, a differenza di quanto consentito nelle procedure esecutive ordinarie. Con danno sia del contribuente inadempiente, sia dello stesso ente impositore che realizza, come nel caso in esame, un importo inferiore al proprio credito tenuto conto che esiste ulteriore tributo da riscuotere per circa 40 milioni.

La celerità del giudizio derivante dal mancato accertamento del valore del bene è più apparente che reale e in ogni caso di nessuna utilità tenuto conto che essa funge da deterrente soltanto nei casi di debito di entità contenuta e di valore modesto del bene. Per contro, porre un criterio unico di valutazione dei beni sottoposti a pignoramento per il solo fatto che esistono dati numerici di base, fatta eccezione per i terreni edificabili, significa imporre un adeguamento «per difetto» del prezzo al limite più basso di esso, per giunta non suscettibile di miglioramento per mancanza di pubblicità, raramente richiesta ex art. 80, secondo comma, d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 e raramente seguita da gara tra più offerenti.

P. Q. M.

Vista la legge costituzionale 9 febbraio 1948 e la legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 79 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 in relazione all'art. 52 quarto comma t.u. 26 aprile 1986, n. 131 legge sulla imposta di registro, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, nella parte in cui non prevede la possibilità di accertamento del valore commerciale dei beni immobili sottoposti ad esecuzione esattoriale anche quando il calcolo aritmetico o riferito alla rendita catastale determini un valore notevolmente inferiore a quello reale.

Sospende il giudizio in corso e dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Forlì, addì 14 maggio 2001

Il giudice: IUZZOLINO

01C0692

N. 584

*Ordinanza emessa il 23 maggio 2001 dalla Corte di appello di Genova
nel procedimento civile vertente tra regione Liguria e C.A.R.E.S. ed altra*

Sanità pubblica - Regione Liguria - Sostituzione delle ASL nei rapporti giuridici pregressi facenti capo alle USL - Legittimazione delle ASL nei giudizi pendenti relativi a detti rapporti - Contrasto con i principi fondamentali posti dalla legislazione statale in materia (d.lgs. n. 502/1992) e in particolare con l'art. 6 della legge n. 724/1994 che vieta alle regioni di fare gravare sulle ASL i debiti e i crediti facenti capo alle sopresse USL - Indebita disciplina con efficacia retroattiva di situazioni già regolate in maniera diversa dalla legislazione statale - Incidenza sul diritto di azione - Violazione del principio del giusto processo - Eccedenza dai limiti della competenza regionale.

- Legge Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26, artt. 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3, 24, 111 e 117 (in relazione al d.l. 30 dicembre 1992, n. 502 e all'art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724).

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento di appello civile n. 661/1999 promosso da Regione Liguria, in persona del presidente *pro-tempore*, elettivamente domiciliata in Genova, via della Giuseppina, 12.5, presso e nello studio dell'avv. Gabriella Schelotto che la rappresenta e difende per mandato a margine dell'atto di citazione in appello, appellante;

Contro C.A.R.E.S. - Centro attività riabilitative educative sociali, in persona del presidente e legale rappresentante Maria Pia Radi, elettivamente domiciliata in Genova, via Palestro 10.11, presso e nello studio dell'avv. Angela Maugeri che la rappresenta e difende per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, e contro U.S.L. 3 Genovese, in persona del direttore generale, con sede in Genova, elettivamente domiciliata in via Granello, 1.6 presso e nello studio dell'avv. Ilaria Illari, appellata-contumace, avverso la sentenza resa *inter partes* dal pretore di Genova 31 maggio 1999, n. 984.

CONCLUSIONI

Per l'appellante: si chiede che la Corte d'appello voglia in totale riforma della sentenza n. 268/1999 del tribunale di Genova dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Regione Liguria nella causa di 1° grado. Con particolare riferimento alla legge regionale n. 26/2000; dichiara inoltre che la Cares è già stata pagata dalla regione.

Per l'appellata C.A.R.E.S.: piaccia alla Corte d'Appello di Genova, *contrariis reiectis*, considerato quanto sopra esposto e valutate le risultanze degli atti del procedimento di primo grado, rigettare l'appello proposto in quanto manifestamente infondato in atto e in diritto, e confermare integralmente la sentenza n. 984/1999 del pretore di Genova.

In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'atto di appello, dichiarare la U.S.L. 3 Genovese, in via alternativa e/o solidale e/o *pro quota* con la Regione Liguria tenuta al pagamento delle somme di cui sopra. Con vittoria di spese ed onorari del presente procedimento.

Svolgimento del processo

Nel giugno del 1997 la C.A.R.E.S. - Centro attività riabilitative educative sociali, chiese ed ottenne dal pretore di Genova decreto ingiuntivo nei confronti della U.S.L. 3 Genovese per l'ammontare di Regione Liguria L. 24.345.267, oltre interessi legali, quale corrispettivo per servizi di assistenza riabilitativa specifica fornita agli aventi diritto ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in regime di convenzione.

L'U.S.L. ingiunta propose opposizione, a mezzo del proprio commissario liquidatore, convenendo in giudizio la creditrice a la Regione Liguria affinché fosse accertato nel loro contraddittorio il proprio difetto di legittimazione passiva e invece la sussistenza di detta legittimazione in capo alla regione; e ciò in quanto le gestioni delle nuove istituzioni sanitarie, operative dal 1° gennaio 1995, non dovevano esser caricate dei debiti riguardanti i bilanci precedenti secondo una corretta interpretazione dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che aveva fatto divieto alle regioni di far gravare sulle aziende neo istituite direttamente o indirettamente debiti e crediti facenti capo alle pregresse UU.SS.LL.

La Regione Liguria, costituitasi, escluse ogni forma di propria successione del debito delle unità sanitarie locali, essa dovendo solo far fronte a quello delle gestioni stralcio, di queste ultime esclusivamente nell'ambito delle quote del fondo sanitario nazionale assegnatele.

La C.A.R.E.S., costituitasi, insistette per la reiezione dell'opposizione osservando che la successione delle nuove aziende alle UU.SS.LL. aveva comportato anche l'assunzione dei relativi debiti e crediti nella figura delle gestioni stralcio e che la funzione assunta dalla regione Liguria era solo di natura organizzativa, senza alcuna legittimazione processuale.

In esito ad istruzione esclusivamente documentale il pretore adito, definitivamente pronunciando revocò il decreto ingiuntivo opposto; dichiarò il difetto di legittimazione passiva della U.S.L. 3 Genovese e rigettò ogni domanda contro di essa proposta; condannò la regione Liguria al pagamento in favore della C.A.R.E.S. della somma di L. 24.345.267 con gli interessi legali oltre alle spese.

Osservò il primo giudice che la riforma del servizio sanitario nazionale istituita dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e leggi successive aveva individuato nelle regioni gli enti investiti delle funzioni legislative e amministrative in materia sanitaria cui competeva altresì il compito di dettare norme disciplinanti la gestione finanziaria e patrimoniale delle aziende sanitarie in base a detta riforma la giurisprudenza, chiamata ad individuare gli enti succeduti alle sopresse UU.SS.LL., aveva affermato l'esistenza di una successione *ex lege* in capo alle regioni, indicando in queste ultime, piuttosto che nelle neo istituite aziende sanitarie, gli enti titolari dei rapporti di debito e credito delle disciolte UU.SS.LL. risultanti alla data del 31 dicembre 1994.

Avverso le predette statuizioni ha qui proposto appello la regione Liguria denunciandone l'erroneità ed instando, in riforma della gravata sentenza, per l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.

L'appellata C.A.R.E.S., nel costituirsi, ha chiesto il rigetto dell' avverso appello e la conferma delle decisioni di prime cure.

Nella contumacia — non dichiarata — della U.S.L. 3 Genovese la causa, sulle conclusioni come sopra trascritte precisate all'udienza collegiale del 21 febbraio 2001, è stata trattenuta in decisione scaduti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. — Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell'appellata U.S.L. 3 Genovese, non costituitasi nel presente giudizio nonostante la ritualità della notificazione dell'atto introduttivo.

2. — Ai fini del decidere va premessa una ricognizione del complesso quadro normativo della materia di che trattasi.

Con il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, emanato sulla base della legge n. 421 del 1992, di delega per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego e di finanza territoriale, è stato realizzato il riordinamento della disciplina in materia sanitaria, con la soppressione delle unità sanitarie locali e l'istituzione delle aziende sanitarie locali, aventi natura di enti strumentali della regione, dotati di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica (art. 3 del decreto).

La legge 23 dicembre 1994, n. 724 ha disposto all'art. 6 comma 1: «... in nessun caso è consentito alle regioni di far gravare sulle aziende di cui al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, né direttamente né indirettamente, i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali. A tal fine le regioni dispongono apposite gestioni a stralcio, individuando l'ufficio responsabile delle medesime».

Tale norma ha resistito al giudizio di costituzionalità, avendo la Corte costituzionale, con sentenza 21-28 luglio 1995, n. 416, dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, sollevata dalla regione Sicilia, anche sotto il profilo, tra gli altri, che esso impone alle regioni di provvedere ai disavanzi di gestione.

La legge 28 dicembre 1995, n. 549, a sua volta, ha disposto all'art. 2, comma 14 che «Per l'accertamento della situazione debitoria delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere al 31 dicembre 1994, le regioni attribuiscono ai direttori generali delle istituite aziende unità sanitarie locali le funzioni di commissari liquidatori delle sopresse unità sanitarie locali ricomprese nell'ambito territoriale delle rispettive aziende. Le gestioni a stralcio di cui all'art. 6, comma 7, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (69), sono trasformate in gestioni liquidatorie ...».

Tali norme sono state interpretate dalla Corte di cassazione nel senso che a seguito della soppressione delle unità sanitarie locali, avvenuta con d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e per effetto dell'art. 6, comma primo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'art. 2, comma quattordicesimo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si è verificata una successione *ex lege* a titolo particolare delle regioni nei rapporti di debito e credito già facenti capo alle unità sanitarie locali.

Detto orientamento, inaugurato dalle sentenze della S.C. 12 agosto 1996, n. 7479 e 9 novembre 1996, n. 9804, è stato confermato dalle sezioni unite civili (Cass. sez. un. 11 agosto 1997, n. 7482), costantemente seguito dalle sezioni semplici (Cass. 26 settembre 1997, n. 9438; Cass. 7 novembre 1997, n. 10939; Cass. 27 gennaio 1998, n. 803; Cass. 6 giugno 1998, n. 5602; Cass. 7 ottobre 1998, n. 9911; Cass. 17 dicembre 1998, n. 12648) e nuovamente ribadito dalle sezioni unite (sent. 18 dicembre 1998, n. 12712; da ultimo Cass. 23 febbraio 2000, n. 2032), con la precisazione che il descritto quadro normativo non risulta modificato dal successivo provvedimento normativo di cui al d.l. 13 dicembre 1996, n. 630, convertito in legge n. 21 del 1997, il quale è stato adottato all'esclusivo fine di provvedere al finanziamento dei disavanzi del servizio sanitario nazionale al 31 dicembre 1994 e si è limitato a pone un tale disavanzo a carico dello Stato sino all'importo di lire 5.000 miliardi, ed a costituire, per il residuo, una provvista a beneficio delle regioni (Cass. 4 luglio 1998, n. 6549).

Infatti l'art. 1 del d.l. 13 dicembre 1996, n. 630, convertito in legge 11 febbraio 1997, n. 21 dispone che «Per il parziale finanziamento dei disavanzi di parte corrente del servizio sanitario nazionale a tutto il 31 dicembre 1999,

il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui, fino all'importo di lire 5.000 miliardi, con onere a totale carico dello Stato. La Regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al finanziamento dei loro disavanzi ai sensi dell'art. 34, commi 3 e 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724». E il comma 2 specifica che «Le somme derivanti dai mutui di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate con decreti del Ministro del tesoro ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, anche di nuova istituzione, per il successivo versamento alle regioni secondo le modalità indicate nel presente articolo».

Il dato normativo che risulta dalla breve ricognizione legislativa e giurisprudenziale anzidetta (successione delle regioni nei debiti progressi delle unità sanitarie locali) può, quindi, considerarsi *jus receptum*. Non vi è alcun dubbio pertanto che, sulla base di tali disposizioni, l'appello della regione Liguria, volto a far constare il proprio difetto di legittimazione passiva nella soggetta materia non potrebbe che essere disatteso proprio perché, come sopra rilevato, risulta essersi verificata una successione *ex lege* a titolo particolare delle regioni nei rapporti di debito e credito già facenti capo alle unità sanitarie locali.

Ciò precisato, va peraltro rilevato che nel corso della presente fase di giudizio è entrata in vigore la legge regionale della Liguria 24 marzo 2000, n. 26 la quale, all'art. 1, ha stabilito la cessazione delle gestioni liquidatorie; e all'art. 2 ha previsto, per quanto qui interessa, che «Tutti i rapporti giuridici già facenti capo alle unità sanitarie locali ... operanti nella regione Liguria, ancorché oggetto di giudizi in qualsiasi sede e grado, si intendono di diritto trasferiti in capo alle aziende unità sanitarie locali ... nonché agli istituti ed enti sopraindicati ai quali restano attribuite la titolarità e la legittimazione, sostanziale e processuale, attiva e passiva, e il relativo esercizio da parte dei rispettivi legali rappresentanti».

Si tratta di una normativa regionale che incide profondamente sul principio sancito dalla normativa nazionale, quale interpretato dalla univoca giurisprudenza della S.C. anche a sezioni unite, poiché vale a caricare le aziende neoistituite proprio dei debiti contratti dalle vecchie UU.SS.LL. trasferendo alle stesse ciò che invece doveva far carico alle regioni; e ciò sia dal punto di vista processuale che sostanziale («restano attribuite la titolarità e la legittimazione, sostanziale e processuale, attiva e passiva ...»).

Ritiene il collegio che la normativa regionale anzidetta contrasti con alcuni principi sanciti dalla Costituzione; e che quindi debba sollevarsi di ufficio questione di legittimità costituzionale nei sensi di cui *infra*.

Risulta dapprima violato il principio di cui all'art. 3 della Costituzione poiché in una obbligazione di diritto comune (il debito verso la creditrice C.A.R.E.S. risulta infatti sorto *jure privatorum*) viene sostituito di imperio il soggetto debitore ad opera proprio del soggetto obbligato, senza che a tale sostituzione abbia fatto seguito il consenso della parte creditrice. La legge regionale infatti altera l'eguaglianza delle parti sia nella sostanza obbligatoria che nel processo poiché sottrae un soggetto tenuto ad una prestazione alla obbligazione alla quale era astretto per diritto comune, di fatto istituendo una forma di liberazione del debitore diversa dall'adempimento, non prevista dalla disciplina civilistica.

Risulta, poi, violato il principio di cui all'art. 24 della Costituzione il diritto alla difesa affermato da tale disposizione è stato considerato dalla giurisprudenza una concretizzazione del principio di eguaglianza, vietando al legislatore l'introduzione di discriminazioni irragionevoli d'ordine soggettivo nella disciplina positiva dell'accesso alla giustizia.

Sul piano pratico si registrano numerose affermazioni in ordine alla necessità di una effettiva eguaglianza delle parti nel processo che, specie nel campo dei rapporti con la p.a. può essere violata nell'ipotesi di istituzione di privilegi tecnico-processuali, attribuiti senza plausibile giustificazioni alla parte pubblica, oppure mediante agevolazioni irragionevoli, talvolta riservate all'azione giudiziaria dello Stato, oppure ancora mediante disparità di trattamento processuale dei mezzi di tutela a disposizione dei cittadini nei confronti degli enti pubblici.

La necessità di una parità formale delle parti nel processo presuppone un rapporto di proporzione fra poteri di azione e difesa; ciò che la dottrina ha qualificato come *égalité des armes*, e cioè come equivalenza astratta di chances di successo nella lite così che ad entrambe le parti in giudizio siano riconosciute identiche possibilità tecnico-processuali di far valere i propri diritti e di condizionare in loro favore il convincimento del giudice.

Non pare al collegio che la normativa regionale sia rispettosa di tale principio; poiché a lite iniziata, e quindi in una fase processuale dinamica in cui le parti si aspettano — e pretendono — l'eguaglianza delle armi proces-

suali a loro disposizione, addirittura sottrae se stessa (la legge regionale si applica proprio alla regione Liguria in causa) alla soggettività passiva derivante da un rapporto obbligatorio e, quindi, alla soggettività processuale (legittimazione passiva) alla quale era ed è tenuta come parte sostanziale del rapporto obbligatorio.

Analogamente deve ritenersi violato l'art. 111 Cost., quale modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 sul c.d. giusto processo, per il quale, come è noto, «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti» e soprattutto, per quanto qui interessa, «... in condizioni di parità»; mentre della sussistenza di tale ultima condizione è lecito dubitare per gli stessi motivi per i quali si era ravvisata dal collegio una violazione del principio di cui all'art. 24 Cost.

Ed infine ritiene il collegio che la normativa regionale contrasti con l'art. 117 Cost. per il quale la regione può emanare norme legislative «nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre regioni».

La giurisprudenza costituzionale ha ritenuto che tali principi fondamentali possono desuinarsi direttamente o da norme costituzionali, ovvero da obblighi assunti internazionalmente, oppure ancora dalla legislazione statale ordinaria se espressione di riforme di carattere generale, coinvolgenti l'intera collettività nazionale (le c.d. grandi riforme; v. ad es. Corte cost. 22 dicembre 1969, n. 160; Cass. 9 aprile 1997, n. 3077).

Tale ritiene il collegio essere questo il caso di specie. Attraverso la legislazione nazionale surrichiamata (in particolare, attraverso la soppressione delle vecchie UU.SS.LL. e l'istituzione delle nuove aziende imità sanitarie locali) si è infatti inteso affrontare da parte dello Stato la grande forma del servizio sanitario nazionale, stabilendo espressamente che i nuovi organismi fossero liberi da passività che ne potessero frenare od ostacolare l'attività; riforma che la legislazione regionale ha invece inteso, a giudizio del collegio, ostacolare onerando le nuove aziende di quelle passività pregresse che il legislatore nazionale aveva inteso invece attribuire alle regioni medesime.

Le questioni dedotte sembrano a giudizio del collegio non manifestamente infondate; e sono rilevanti ai fini del decidere perché, se la legge regionale sospettata di incostituzionalità fosse realmente dichiarata tale, cadrebbe ogni ostacolo a che venisse riaffermata, anche in questa sede, la legittimazione passiva della regione Liguria nell'obbligazione debitoria di cui è processo con ogni conseguenza.

Gli atti vanno quindi trasmessi alla Corte costituzionale per l'ulteriore corso; ed il presente giudizio sospeso sino all'esito del procedimento di costituzionalità anzidetto.

P. Q. M.

Visti l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e l'art. 1 della L.C. 9 febbraio 1948, n. 1, così provvede:

dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione di costituzionalità degli artt. 1 e 2 della legge 24 marzo 2000, n. 26 della regione Liguria per contrasto con gli artt. 3, 24, 111 e 117 della Costituzione (quest'ultimo in relazione al principio di cui al d.l. n. 502 del 1992 ed all'art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724);

sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente della giunta della regione Liguria e comunicata al presidente del consiglio della Regione Liguria.

Così deciso in Genova, addì 23 maggio 2001

Il Presidente: FERRO

Il consigliere relatore: DELUCCHI

N. 585

*Ordinanza emessa il 3 maggio 2001 dal giudice di pace di Locri
nel procedimento civile vertente tra Pacecca Antonio e comune di Portigliola*

Circolazione stradale - Violazioni del codice della strada punibili con sanzioni amministrative pecuniarie - Principio di solidarietà tra proprietario del veicolo e autore dell'illecito - Condizioni di applicabilità - Avvenuta identificazione del trasgressore - Mancata previsione - Contrasto con il principio di eguaglianza e di pari dignità dinanzi alla legge - Violazione del diritto di azione e di difesa.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 196.
- Costituzione, artt. 24 e 111, comma secondo (come modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2).

Sanzioni amministrative - Giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione - Disciplina caratterizzata da gravami procedurali per il ricorrente - Denunciata impossibilità per quest'ultimo di difendersi, in concreto, senza l'assistenza di un legale.

- Legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22, terzo comma, e 23, quarto comma.
- Costituzione, artt. 24 e 111, secondo comma (come modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2).

IL GIUDICE DI PACE

Premesso e ritenuto che:

Dagli atti del procedimento civile n. 497/2000, vertente tra Pacecca Antonio, rappresentato e difeso dallo avv. Giuliana Violi contro comune di Portigliola, discende che l'attore ha inteso proporre ricorso avverso il verbale di contestazione elevato dal comando dei vigili urbani del comune di Sant'Ilario dello Jonio in data 21 agosto 2000, e recante il n. 1779 AV, prot. n. 1779/2000.

Nell'atto introduttivo del giudizio parte istante evidenziava l'illegittimità del verbale di contestazione di infrazione per violazione degli art. 200 e 201 del c.d.s. oltre che violazione *ex art.* 200 codice della strada per mancata contestazione immediata dell'infrazione.

Con esame al rilievo che sul punto 1) nel verbale di contestazione è dato leggere «non è stato possibile procedere alla contestazione immediata della violazione in quanto l'apparecchiatura di rilevazione ha consentito la determinazione dell'illecito dopo che il veicolo era già a distanza dal posto di accertamento, e comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari».

Quanto dedotto dagli agenti per giustificare la mancata contestazione appare, a parere di chi scrive, mera clausola di stile piuttosto che una reale esigenza dettata da una possibilità oggettiva così per come sancito dall'art. 14 legge 689/1981 e art. 200 C.d.S., sono esplicite nell'imporre un'obbligo incondizionato e non ammettono margini di apprezzamento, stante la loro tassatività (così la Pretura di Siderno 4 febbraio 1999; Pretura di Cremona 30 aprile 1992).

Evidenziando che la disattenzione di tale obbligo costituisce violazione di legge, come tale rende illegittimo l'intero iter burocratico di irregolazione amministrativa, dal momento che la ratio della contestazione immediata, obbedisce ad un'esigenza di salvaguardia del diritto della difesa *ex art.* 24 Costituzione.

Infatti la normativa riconosce, nell'ottica di questa superiore tutela, la necessità del contraddittorio immediato per assicurare le migliori opportunità di tutela e di difesa da parte del cittadino, il quale ha un ovvio interesse a svolgere le proprie eccezioni anche e soprattutto nell'immediatezza del fatto, poiché l'attualità del contesto infrazionale consente la possibilità di elementi di valutazione più immediati e compiuti rispetto ad una successiva ricostruzione storica.

Tutto ciò non è marginale, neppure in presenza, come nel caso *de quo*, di misurazione automatica della velocità, concretizzandosi l'interesse del contravvenuto ad opporre, per esempio, rilievi sulla esatta ubicazione dell'apparecchio ai fini di un'eventuale perizia nonché sulla effettiva presenza dei verbalizzanti in loco. Contestazione immediata che potrebbe facilmente sfociare in un inaccettabile arbitrio.

Ciò costituisce, anche, violazione *ex art.* 201 C.d.S., in difetto di precisa e dettagliata motivazione circa la omessa contestazione.

La fattispecie dell'eccesso di velocità accertato con dispositivo automatico occorre rilevare che le previsioni di cui l'art. 384 lettera *e*) del regolamento di attuazione al C.d.S., siano influenti.

Oggi non esistono apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto di rilievo era già a distanza dal posto di accertamento misuratori elettronici attualmente in uso, sono dotati di un monitor che visualizza la velocità contestualmente al passaggio del veicolo per cui in concreto non esiste una possibilità di rilevazione in tempo successivo ed a distanza.

Inoltre le attrezzature a prestazione fissa, attraverso un monitor separato e portatile è dotato di segnale acustico e visivo, consentono la visualizzazione del dato numerico a distanza e dunque, in anticipo sull'arrivo del veicolo colto in infrazione. Secondo quanto confermato anche in alcune pronunce della giurisprudenza di merito (vedasi Pretura Belluno 28/1989) «gli agenti accertatori possono allontanarsi dal punto di rilevazione per uno spazio tale da permettere l'imitazione dell'alt del veicolo, senza per questo costringere il conducente ad effettuare brusche manovre».

Nel caso di specie, se la presenza di due agenti era più che sufficiente per provvedere alla contestazione immediata e personale dell'infrazione, potendosi in ogni caso provvedere a chiamare un'altra pattuglia dall'altro lato è del tutto inconsistente l'affermazione secondo la quale, in quel luogo l'arresto del veicolo avrebbe potuto determinare una situazione di pericolo, posto che l'autovelox ben avrebbe potuto essere installato in un altro luogo.

Così si mette in dubbio il rispetto del dettato normativo, che impone che l'autorità di vigilanza si ponga sempre e comunque nelle condizioni di poter provvedere all'addebito immediato attraverso la predisposizione delle condizioni necessarie e sufficienti a tal fine.

Del resto la condotta degli agenti appare poi più grave nel caso *de quo*, in quanto un'autovettura che procede alla velocità accertata, ben può essere fermata in uno spazio limitato. Infatti sarebbe stato sufficiente che uno dei due agenti si fosse posto a distanza dell'apparecchiatura di rilevamento per fermare, in assoluta sicurezza, il veicolo e procedere alla contestazione immediata, (così anche Pretura Pavia 15 aprile 1996; Pretura Perugia 15 luglio 1994).

L'omessa contestazione immediata, posta quest'ultima a garanzia del contravventore di far valere nell'immediatezza le sue ragioni, si sarebbe giustificata solo in presenza di un fattore eccezionale, che deve essere indicato nella totalità dei suoi elementi caratterizzanti, non essendo sufficiente una motivazione fondata sui generici motivi impeditivi, né tantomeno la dichiarata impossibilità dell'apparecchiatura di rilevazione di determinare l'illecito nell'immediatezza del fatto (così Pretura Lagonegro, 23 aprile 1998; Pretura Cremona 30 aprile 1992; Pretura Rovigo 14 agosto 1990).

Ne discende che siffatto comportamento rende pertanto illegittimo il provvedimento amministrativo per violazione degli art. 200 e 201 C.d.S.

Sicché il ricorrente chiedeva che, in accoglimento all'opposizione, il giudice di Pace adito annullasse l'ordinanza opposta con ogni conseguenza di legge.

Rilevato, inoltre, che:

A seguito della presentazione di tale ricorso in cancelleria veniva fissata l'udienza del 5 aprile 2001 per la discussione del medesimo;

In detta udienza parte istante, nella considerazione logica che il veicolo oggetto della contestazione era intestato alla società «La primizia sas» e, come tale, a disposizione dei più soggetti che gravitavano nell'ambito lavorativo della predetta ricorrente, chiedeva promuoversi giudizio di legittimità costituzionale in esito all'art. 196 del codice della strada nella parte in cui esprime l'obbligo di solidanza a carico del conducente e del proprietario

del veicolo sottoposto a sanzione amministrativa ed allorquando la circolazione del veicolo medesimo avviene in totale diniego da parte dell'intestatario o in caso di disconoscenza di quest'ultimo del fatto che il veicolo sia stato, o meno, messo in circolazione ad opera di terzi.

Con ordinanza emessa all'udienza del 5 aprile 2001 questo giudice di pace autorizzava le parti al deposito di note difensive *ad hoc*. Ad essa vi adempiva il solo attore. E non il convenuto.

Osservato che:

L'art. 196 del decreto legislativo 30 aprile 1992 sancisce che destinatari delle sanzioni amministrative accessorie sono anche i soggetti obbligati in solido a norma dell'art. 6 della legge n. 689 del 1981.

Sicché il proprietario del veicolo a mezzo del quale vengono commesse infrazioni sanzionate in via amministrativa risponde delle correlate sanzioni (principale e accessoria) se non prova che la circolazione del veicolo sia avvenuta contro la sua volontà, così come dispone il citato art. 6, comma 1 e l'art. 196 dal d.lgs. n. 285 del 1992.

Dal momento che quali destinatari delle sanzioni amministrative accessorie sono da intendersi anche i soggetti obbligati in solido a norma dell'art. 6 della legge n. 689 del 1981.

In caso contrario non è ammessa la prova liberatoria nel caso in cui l'obbligato in solido sia chiamato a rispondere della violazione, non solo in quanto proprietario del veicolo, ma anche quale datore di lavoro del conducente, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 3, della legge n. 689 del 1981.

Ritenuto, altresì, che:

Le lunghe more concesse alla pubblica amministrazione accioccché proceda alla notifica della contestazione dell'illecito procrastinano, per ben sei mesi, la conoscenza all'intestatario del veicolo del fatto commesso contro la sua volontà.

Sicché il privato cittadino, che non solo non ha poteri di indagine al fine di scoprire chi abbia commesso l'illecito e, per conseguenza, debba ripetere quelle somme che l'amministrazione ha decretato dovessero corrispondersi dall'intestatario, dopo così lungo periodo non è nelle condizioni nè, di difendersi dimostrando, per come sopra, che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà, — come farebbe a predisporre la sua difesa dopo duecento giorni non è dato sapere — o che, comunque, la vettura, — o il camion *de quo* —, sia stato posto in circolazione a sua insaputa.

La norma che si sottopone all'esame del giudice delle leggi ha il suo precedente nell'articolo 142 della richiamata legge 24 novembre 1981, n. 689, il quale, al fine di irrobustire l'intervento sanzionatorio in ordine ad alcuni reati di guida senza patente e di incauto affidamento, di altissima incidenza quantitativa, aveva introdotto, nell'abrogato codice della strada, l'articolo 80-*bis*, che prevedeva la confisca-misura di sicurezza obbligatoria del veicolo.

Per contro, in precedenza, la confisca era soltanto facoltativa, spettando al giudice di valutare l'effettiva pericolosità del veicolo in relazione alla figura del proprietario e alle modalità del fatto — come conseguenza diretta della condanna per i reati previsti dai commi 12, 13 e 14 dell'articolo 80 II.

Tale determinazione normativa esige che ad una violazione delle proprie norme consegua la sanzione propria e specifica atta a regolare fatti illeciti che, come nel caso in esame, hanno una altissima incidenza.

Si pensi, in particolare, a vetture che, pur se intestate a verune società di leasing, in effetti vengono sistematicamente condotte dal locatario, e, in sua vece, dal coniuge di costui.

Parimenti per quel che attiene alle vetture concesse in autonoleggio.

Senza sottacere, dipoi gli automezzi in uso a comunità, associazioni, fondazioni e similari.

A questo punto la mancata contestazione dell'illecito circolatorio, in presenza di una miriade di persone che ne fanno uso, — come nel caso della società ricorrente —, porterebbe a questa conseguenza, nel caso di significativa violazione del limite di velocità.

«Sanzione accessoria della sospensione della patente di guida ai sensi dell'ait. 218 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285».

Atteso che:

È evidente la incostituzionalità della norma che, in assenza di contestazione immediata ed identificazione contestuale del responsabile dell'illecito lascia libera l'amministrazione di perseguire, medesimamente, l'intestatario del veicolo il quale ignaro di chi abbia commesso il fatto, — siamo a sei mesi di distanza — si vede sottoposto al fuoco di fila della notifica, dell'ordinanza ingiunzione, del fermo amministrativo del veicolo, dell'iscrizione nella bolletta esattoriale, e, per ultimo del pignoramento che il concessionario del servizio di riscossione dei tributi provvederà tempestivamente a mettere in atto al fine di garantirsi quell'aggio che è l'unica sua fonte d'entrata.

Tale principio contrasta col disposto di cui all'art. 3 nella parte in cui non viene riconosciuto al cittadino medesima eguaglianza e pari dignità dinanzi alla legge.

Il medesimo principio contrasta col disposto di cui all'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui riconosce al cittadino la libera facoltà di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, essendo la difesa un diritto inviolabile sempre e dovunque.

Il richiamato principio contrasta, in ultimo, con tutto lo spirito etico e morale della carta costituzionale secondo il quale sul destino del cittadino non possono e nè devono pesare fatti ed atti da esso non voluti: siano essi la nascita, il suo sito ed il suo nome.

Ritenuto, infine, che:

Quanto al provvedimento sanzionatorio della autorità amministrativa, è previsto che gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, e che il giudice di pace dovrà fissare l'udienza di discussione della causa concedendo il termine di sessanta giorni liberi all'amministrazione, art. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689, per predisporre le proprie carte.

che l'accertamento della verità giudiziale si procrastina ancor più di ulteriori trenta + sessanta + trenta giorni in media per la notificazione alle parti, quanto appena premesso, ritiene questo giudice, che non garantisce a chi intende opporsi alla sanzione, che non sia assistito da un legale, la concreta possibilità di difendersi, tenuto conto dei gravami procedurali che vengono a trovarsi sull'iter processuale del ricorrente, in tema, peraltro, di modesta offensività.

Non ultima è la riflessione sull'ammontare della sanzione irrogata, in genere, che non è tale da giustificare la spesa per l'assistenza di un professionista, anche nell'ipotesi in cui fosse di tutta evidenza l'estraneità del verbalizzato, specie se si considera la diffusa tendenza dei giudici a compensare le spese o liquidarle in misura molto simbolica.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Letto l'art. 196 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed attesa la rilevanza della pronuncia di legittimità costituzionale ai fini della decisione del presente giudizio;

Ritenuta non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, alla luce delle premesse sopra esposte, del medesimo art. 196, legge citata, nella parte in cui, premettendo il requisito della solidanza tra il proprietario del veicolo e l'autore dell'illecito, non preveda, quale requisito essenziale per la stessa, la preliminare identificazione della persona del trasgressore;

Ritenuta non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sempre alla luce delle premesse sopra esposte, dell'art. 22, terzo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689 e del successivo art. 23, quarto comma, in relazione all'art. 24 ed anche all'art. 111, secondo comma, della Costituzione, legge costituzionale 23 novembre 1999 n. 2, in esito alla condizione di parità delle parti;

Sospende il presente giudizio recante il n. 497/ 2000 R.G. pendente tra: Pucecca Antonio contro comune di Portigliola, in persona del sindaco p.t.;

Ordina trasmettersi gli atti alla eccellentissima Corte costituzionale in Roma.

Dispone che a cura della cancelleria venga comunicata copia della presente ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e del fascicolo relativo:

- 1) *al signor Presidente del Consiglio dei ministri in Roma;*
- 2) *al signor Presidente del Senato della Repubblica in Roma;*
- 3) *al signor Presidente della Camera dei deputati in Roma;*
- 4) *al signor Presidente del consiglio regionale della Calabria in Reggio Calabria;*
- 5) *al signor Presidente del tribunale di Locri;*
- 6) *al ricorrente nel domicilio eletto.*
- 7) *al comune di Portigliola, in persona del sindaco pro tempore.*

Emesso in Locri addì 3 maggio 2001.

Il giudice di pace: PEZZANI

01C0694

N. 586

Ordinanza emessa il 24 aprile 2001 dal tribunale di Siena nei procedimenti civili vertenti tra Cinotti Francesco e Camera di commercio, industria e artigianato di Siena

Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura - Personale in servizio, alla data di entrata in vigore del d.l. n. 547/1994 (convertito in legge n. 644/1994), con la qualifica di capo servizio alla data del 12 luglio 1982 - Possibilità di inquadramento a domanda, nella qualifica dirigenziale - Ritenuta automaticità, secondo il giudice rimettente, dell'inquadramento stesso, in assenza di specifiche situazioni negative di servizio del dipendente - Violazione della regola del concorso pubblico per l'avanzamento del personale, nonché del principio di buon andamento della p.a. - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 1/1996 e 1/1999.

- Legge 11 maggio 1999, n. 140, art. 12.
- Costituzione, art. 97, primo e terzo comma.

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza.

Il dott. Francesco Cinotti e il dott. Guido Fralleone hanno chiesto l'inquadramento nella qualifica dirigenziale della Camera di commercio sulla base dell'art. 12, legge n. 140/1999; ma la loro richiesta non è stata accolta, sia per la presenza in organico di un solo posto dirigenziale, sia per la interpretazione data all'articolo di legge sopra citato, che, secondo la Camera di commercio, esclude la sussistenza di un diritto (*rectius*: di una posizione giuridica soggettiva tutelabile) in capo ai due dipendenti.

Tralasciando altre questioni giuridiche rilevanti, ma subordinate alla interpretazione dell'art. 12, legge n. 140/1999 e comunque risolvibili in sede interpretativa, la questione di merito che deve essere preliminarmente affrontata è quella relativa al significato da attribuire alla norma: «Il personale in servizio ... che al 12 luglio 1992 rivesta la qualifica di capo servizio ... può essere inquadrato nella qualifica superiore con effetti ... ».

Secondo gli attori la locuzione «può essere inquadrato» va letta come «deve essere inquadrato», dato che la norma fu introdotta per sanare una disparità di trattamento venutasi a creare in seguito alla legge n. 644/1994, escludendo perciò qualsiasi discrezionalità nell'avanzamento da parte delle Camere di commercio. La scelta della locuzione «può» sarebbe stata presa durante i lavori parlamentari soltanto per rispettare la autonomia gestionale delle Camere di commercio, e per subordinare l'avanzamento alla richiesta degli interessati.

Viceversa, ogni interpretazione volta ad escludere la automaticità dell'avanzamento su semplice richiesta degli interessati, urterebbe — come eccepito in udienza — con il disposto costituzionale, per la disparità di trattamento che verrebbe ad instaurarsi fra i vari soggetti aventi diritto, anche in relazione alla causale esistenza o inesistenza di posti in pianta organica.

La controparte ritiene invece sua facoltà coprire il posto dirigenziale in organico mediante un concorso interno, escludendo ogni automaticità nell'avanzamento, ed eccepisce che la legge — ove fosse intesa nel senso di prevedere un diritto all'avanzamento automatico — urterebbe contro i precetti costituzionali di cui all'art. 97 della Costituzione.

Secondo il giudicante la questione sollevata dagli attori appare manifestamente infondata e non rilevante ai fini del decidere in quanto la norma in questione può essere intesa come derogatoria alla regola di cui all'art. 28 del d.lgs. n. 29/1993, venendo così a creare in capo ai dipendenti in possesso dei requisiti prescritti una legittima aspettativa tutelabile, che potrebbe essere respinta dalla amministrazione di appartenenza soltanto con motivato riferimento a specifiche situazioni negative concernenti la persona e il *curriculum* del dipendente stesso.

Il che non è avvenuto nel caso di specie per nessuno degli attori.

Per contro, l'amministrazione di appartenenza non sarebbe legittimata al diniego della attribuzione della qualifica neppure con riferimento alla pianta organica, in quanto nella nuova normativa sul pubblico impiego la attribuzione della qualifica dirigenziale non coincide con la concreta attribuzione di funzioni (art. 19 e segg., d.lgs. n. 29/1993), e in ogni caso l'amministrazione dovrebbe assegnare la unica funzione prevista nella pianta organica sulla base di una successiva scelta meritocratica discrezionale, con apposito contratto. L'ampliamento delle qualifiche dirigenziali sarebbe invece un atto dovuto in conseguenza della legge n. 104/1999.

Tuttavia una tale interpretazione sembra avvalorare la tesi della parte convenuta, in quanto addurrebbe ad un indiscriminato passaggio alla qualifica dirigenziale senza selezione alcuna.

In proposito la Corte costituzionale si è già espressa con le sentenze nn. 1/1996 e 1/1999 asserendo la necessità di procedure selettive o di verifiche attitudinali nei «passaggi di carriera», e addirittura (forse con eccessivo rigore) restringendo l'ambito di ammissibilità dei concorsi interni. In ogni modo, la giurisprudenza della Corte — con riferimento al principio di imparzialità e a quello della efficienza — appare consolidata nell'esigere, ai fini del rispetto del dettato costituzionale, forme di effettiva selezione nella attribuzione delle qualifiche, con esclusione di qualsiasi generalizzato «scivolamento verso l'alto».

Poiché la norma in esame appare contraddire con tale esigenza, appare necessario rimettere l'esame della questione alla Corte costituzionale, in quanto rilevante ai fini della decisione della presente causa.

P. Q. M.

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la sola eccezione sollevata dalla parte convenuta, relativa alla legittimità costituzionale dell'art. 12, legge n. 140/1999 in riferimento all'art. 97, primo e terzo comma, della Costituzione, dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina sospendersi il giudizio sino alla definizione della questione da parte della Corte, e manda alla cancelleria per la notifica alle parti, e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché per la comunicazione ai Presidenti delle due Camere.

Siena, addì 24 aprile 2001

Il giudice: CHINI

N. 587

*Ordinanza emessa il 4 maggio 2001 dal tribunale di Benevento
nel procedimento civile vertente tra Gugliotti Antonio e Molisannio Mutua cooperativa a r.l.*

Obbligazioni pecuniarie - Interessi nei contratti di mutuo - Interessi usurari - Qualificazione come tali dei soli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento - Irragionevole restrizione del campo di applicazione degli artt. 1815, secondo comma, cod. civ., e 644 cod. pen. - Sanatoria della nullità di clausole qualificabili usurarie in base alla legge n. 108/1996 - Ingiustificato trattamento di favore per le banche, in danno dei contraenti deboli - Violazione del principio di eguaglianza, per ingiustificata deroga al principio generale di irretroattività delle norme sostanziali - Lesione del diritto alla tutela giurisdizionale - Contrasto con la tutela del lavoro e con i limiti dell'iniziativa economica privata - Incidenza sulla tutela del risparmio e sull'accesso al credito e alla proprietà dell'abitazione.

Legge 28 febbraio 2001, n. 24, art. 1, comma 1, di conversione dell'art. 1, comma 1, d.l. 29 dicembre 2000, n. 394.

Costituzione, art. 3, 24, 35, 41 e 47.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 1084/1998 r.g.a.c., riservata in decisione all'udienza in data 18 aprile 2001, tra Gugliotti Antonio, elettivamente domiciliato in Benevento presso lo studio dell'avv. Raffaele Lamparelli, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla copia notificata del decreto ingiuntivo, opponente, e il Molisannio Mutua cooperativa a r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Benevento presso lo studio dell'avv. Leonardo Paoletti, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo, opposta.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 30 giugno 1998 Gugliotti Antonio proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 298/1998 emesso in data 29 aprile 1998 dal pretore di Benevento, con la quale veniva ingiunto all'opponente di pagare in favore della Molisannio Mutua la somma di L. 9.249.424 oltre interessi bancari al soddisfo e spese di procedura.

Deduceva a motivi, tra l'altro, l'illiceità del tasso di interesse pattuito e richiesto dalla banca in base al contratto di mutuo chirografaro a medio termine, stipulato in data 8 aprile 1997 per la somma capitale di L. 7.200.000, da estinguersi in ventiquattro rate mensili di L. 369.976 ciascuna a far data dall'8 maggio 1997 all'8 aprile 1999, al tasso annuo del 21%.

Instaurato il contraddittorio, la Molisannio Mutua chiedeva il rigetto della domanda, affermando, tra l'altro, che gli interessi, sia convenzionali che moratori, erano legittimi ed adeguati al tipo di finanziamento concesso a suo tempo al Gugliotti Antonio.

Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, istituito il giudice unico di primo grado e passata la causa a trattazione del tribunale ordinario di Benevento, alle udienze del 7 febbraio 2001 e 18 aprile 2001 la difesa dell'opponente, alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali e segnatamente della sentenza della Corte di cassazione I sezione civile n. 14899 del 17 novembre 2000, in tema di interessi bancari usurari, chiedeva, con l'opposizione della Molisannio Mutua, la nomina di un consulente tecnico contabile per il calcolo degli interessi effettivamente dovuti.

Il giudice, sulle richieste delle parti, si riservava la decisione.

MOTIVAZIONE

Il tribunale ritiene sussistenti i presupposti per sollevare di ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 28 febbraio 2001, n. 24, di conversione dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, recante «Interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108» per violazione degli artt. 3, 24, 35, 41 e 47 della Costituzione della Repubblica italiana.

Giova premettere che la citata legge di conversione rende permanente e definitiva la disposizione normativa, solo provvisoriamente dettata dal predetto decreto-legge, per la quale «Ai fini dell'applicazione dell'art. 664 del codice penale e dell'art. 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento».

Pertanto, la legge di conversione, perpetuando gli eventuali vizi di costituzionalità della disposizione, può essere oggetto di giudizio di legittimità costituzionale anche quando si sia limitata a convertire in legge la disposizione del decreto-legge sospetta di incostituzionalità.

Nel presente giudizio la questione di legittimità costituzionale dell'impugnata normativa è rilevante in quanto dalla decisione della stessa dipende il contenuto della pronuncia che questo giudicante si è riservato di emettere sulle richieste della difesa dell'opponente e più in generale sull'istruzione e decisione finale della causa.

Infatti, se non fosse intervenuta l'impugnata disposizione, condividendo e facendo propri questo giudicante i principi di diritto sanciti dalla Corte di cassazione con la recente sentenza n. 14899/2000, il tasso degli interessi bancari indicati nel ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo troverebbe la sua fonte contrattuale in una clausola nulla ex artt. 1418, primo comma, 1419, secondo comma, e 1815, secondo comma, del codice civile in relazione a quanto previsto dagli artt. 1, 2 e 4 della legge 7 marzo 1996, n. 108.

Tale legge n. 108/1996, risultata assai efficace nella lotta all'usura in tutte le sue forme, ha riscritto il reato di usura di cui all'art. 644 c.p., prevedendo che gli interessi sono sempre usurari se superano di oltre il 50% quelli trimestralmente rilevati dal Ministero del tesoro.

Orbene, vuoi considerando l'odierno tasso effettivo globale medio del 10,96, vuoi considerando quello ancor più basso delle rilevazioni precedenti, sempre in relazione a finanziamenti bancari a medio termine, ne deriva il carattere usurario del tasso convenzionale del 21% pattuito dalle parti in causa all'art. 2 del contratto di prestito e richiesto ed ottenuto dalla banca con il decreto ingiuntivo, con la maggiorazione ulteriore del tasso moratorio del 2%.

Passando al merito della questione di legittimità costituzionale, l'art. 3 della Costituzione è violato in quanto l'impugnata norma contaddittoriamente ed irragionevolmente predispone un ingiustificato trattamento di favore per i soggetti, prevalentemente banche, che abbiano dato in prestito denaro contrattando interessi già in origine usurari o al limite della soglia dell'usurarietà e quindi con prevedibile usurarietà sopravvenuta, attesa la chiara tendenza verso il ribasso del costo del denaro, che ha caratterizzato gli ultimi anni del secondo millennio.

L'introduzione della denunciata norma comporta l'impossibilità per i mutuatari, sia di quelli che abbiano contrattato prima, sia di quelli che abbiano contrattato dopo l'entrata in vigore della legge n. 108/1996, di avvalersi delle disposizioni introdotte dagli artt. 1, 2 e 4 di detta legge e quindi della nullità, originaria o sopravvenuta, delle clausole con le quali sono stati convenuti interessi usurari e consequenzialmente del disposto di cui agli artt. 1339 e 1815, comma 2, del codice civile.

Viene, cioè, cancellata, la più efficace delle sanzioni operanti a livello civilistico, operando un'irragionevole e di fatto retroattiva sanatoria per il pregresso, senza distinzione alcuna in base al tempo di stipula del contratto, al contenuto del contratto, tra vizi genetici e vizi funzionali dei rapporti di mutuo, tra rapporti esauriti, rapporti in corso di esecuzione e rapporti per i quali pende giudizio, tra interessi corrispettivi ed interessi moratori, tra interessi propriamente detti ed altre voci e clausole contrattuali pure incidenti nel tempo sul reale costo del denaro dato in prestito.

L'impugnata disposizione, peraltro, restringe irragionevolmente, andando ben oltre le finalità del provvedimento, anche in campo di applicazione del delitto di usura di cui all'art. 644 c.p., riformando dalla legge n. 108/1996 nel senso di far rientrare a pieno titolo la riscossione degli interessi tra le condotte penalmente rilevanti.

In tal modo, infatti, non solo si abbandona il principio generale, introdotto dalla legge n. 108/1996, secondo il quale l'ottenimento dei corrispettivi che superano la soglia predeterminata integra sempre reato; ma si priva anche la collettività di uno degli strumenti di lotta alle forme più subdole di usura, quella praticata per mezzo di apparentemente innocui congegni contrattuali, all'accettazione dei quali i contraenti deboli ovvero i consumatori possono essere agevolmente indotti.

La norma impugnata, tra l'altro, operando sugli artt. 644 c.p. e 1815, comma 2, c.c., introduce una sanatoria di ben definiti ed individuabili rapporti di mutuo usurari, che, di fatto, contrasta con il principio generale, sebbene non di rango costituzionale, dell'irretroattività delle norme di diritto privato sostanziale, così violando il principio costituzionale di uguaglianza.

Legalizza, infatti, interessi che fino al 30 dicembre 2000 erano per legge definiti usurari e che attengono a rapporti di mutuo intrattenuti prevalentemente dalle non numerose banche che operano sul territorio nazionale e quindi ben conosciuti o conoscibili dagli organi, enti e istituti preposti alla vigilanza sul sistema bancario; sanatoria tanto più costituzionalmente inammissibile se si tiene presente che il decreto-legge convertito in legge ha il dichiarato scopo di far fronte agli «effetti che la sentenza della Corte di cassazione n. 14899/2000 può determinare in ordine alla stabilità del sistema creditizio nazionale».

Né la sostanziale retroattività si spiega per la particolare natura della norma, sicuramente innovativa e solo apparentemente «di interpretazione autentica».

Un'interpretazione proveniente dal legislatore si rende necessaria solo quando si determinano tra gli operatori del diritto contrasti in ordine al significato di una legge o alle sue conseguenze giuridiche, cosa non verificatasi per la legge n. 108/1996. Anzi, la soluzione legislativa contrasta apertamente con l'interpretazione unanimemente data dai tribunali e dalle Corti della Repubblica.

D'altra parte, con la sentenza n. 14899/2000 la Corte di cassazione non ha fatto altro che applicare elementari quanto indiscutibili principi di diritto, quali quelli in materia di nullità per contrarietà a norme imperative, di rilevabilità d'ufficio della stessa, di integrazione legale degli effetti del contratto.

L'irragionevolezza della norma impugnata appare inoltre *ictu oculi* evidente se si considera che, nella controversia in esame, applicandola, consentirebbe ad un tribunale della Repubblica una pronuncia di condanna al pagamento in favore della banca d'interessi al tasso del 23%, pari al più del doppio del tasso che la nuova legge impone per i mutui a tasso fisso in essere alla data dell'entrata in vigore del convertito decreto-legge e con rate ancora da scadere.

Per gli stessi motivi risulta violato l'art. 24 della Costituzione, atteso che tutti coloro, probabilmente non molti, che hanno avuto la forza, il coraggio e l'intuito giuridico di opporsi in un giudizio contro le banche si vedono lesi nel diritto alla tutela giurisdizionale nella quale avevano confidato in base al diritto vigente.

Viene così negata, infatti, la tutela giurisdizionale di diritti lesi dalla reiterazione di condotte tese a farsi dare interessi usurari anche dopo l'introduzione, con la legge 7 marzo 1996, n. 108, di un criterio oggettivo per l'individuazione del limite oltre il quale la riscossione degli interessi integra sempre l'usura.

La restrizione del delitto di usura, peraltro, mal si concilia con la doverosa tutela che la Costituzione repubblicana impone ad altri beni ed interessi di rango costituzionale.

Si ritengono, infatti, violati l'art. 35, comma 1, della Costituzione, che «tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni», e l'art. 41, comma 2, della Costituzione, secondo cui l'iniziativa economica privata «non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana»: vale a dire proprio quei valori fondamentali alla cui protezione è doverosamente ispirata la legge n. 108/1996, quando non consente che il prestito del denaro si trasformi, attraverso la riscossione di un corrispettivo sproporzionato al valore del bene dato in godimento, in un'attività economica parassitaria e dannosa, oltre che per il singolo, anche per lo stesso sistema economico nazionale.

Riconoscere al prestito del denaro una redditività eccessiva e spropositata rispetto alla media stabilita dal libero mercato, significa non solo aprire la strada al condizionamento della libertà e dignità di colui che deve ricorrere al prestito per le esigenze di vita o di lavoro, ma significa anche mortificare il lavoro e l'iniziativa economica privata, finalizzati alla produzione di beni e servizi primari, a vantaggio di coloro che, contando su grosse disponibilità di denaro, speculano smisuratamente sul bisogno di credito della gente e delle imprese.

L'art. 47 della Costituzione è violato perché con l'impugnata norma, con un deciso mutamento di rotta rispetto alle vigenti leggi anti usura e a tutela del consumatore licenziate dalle Camere negli ultimi anni, non si protegge il piccolo risparmiatore né si incoraggia l'accesso al credito e alla proprietà dell'abitazione, alla quale notoriamente i più possono giungere solo contraendo un mutuo; viceversa si premia la condotta di quelle banche che, con l'entrata in vigore della legge n. 108/1996, a differenza degli enti creditizi rispettosi della nuova normativa, i quali hanno rinegoziato a tassi di interessi più bassi i vecchi mutui, hanno invece voluto ignorare, al momento della stipula dei contratti di mutuo e nell'esecuzione degli stessi, la possibile e prevedibile evoluzione in senso usurario degli effetti delle convenzioni sugli interessi.

Con l'impugnata disposizione, dunque, non si rende merito a quelle banche che hanno osservato la legge, ma si ratifica la situazione di fatto voluta da chi ha violato la legge, ratificando per il pregresso quei mutui che fino al 30 dicembre 2000 erano, anche per il comune sentire della collettività, a tutti gli effetti usurari.

Tanto più se si considera che: 1) negli anni precedenti al 1996 le banche hanno tratto notevoli vantaggi dai c.d. mutui a medio e lungo termine a tasso fisso stipulati quando, con la crisi degli anni settanta, il costo del denaro era massimo per poi calare ai tassi fisiologici degli anni novanta; 2) le banche hanno ed avevano tutti i mezzi e le professionalità per prevedere, unitamente alla dinamica per nulla eccezionale del costo del denaro, la suddetta evoluzione in senso usurario degli interessi convenzionali; tanto più quando quest'ultimi, nonostante la legge n. 108/1996 e l'iniziale discesa del costo del denaro, continuavano a rasentare la soglia d'usura prevista per legge; 3) le stesse banche, anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 108/1996 e il superamento della soglia d'usura, ben potevano rinegoziare i contratti di mutuo e riportarne gli effetti nei limiti di legge, consentendogli enormi margini di guadagno derivanti dal diminuito costo del denaro, di cui le banche sempre si giovano (anche estinguendo anticipatamente o rinegoziando i mutui passivi da esse eventualmente contratti a loro volta con la Banca d'Italia); 4) la forza economica e la sopravvivenza delle banche italiane, nonostante il grido di dolore ed il catastrofismo dei banchieri, di certo non può dirsi pregiudicata dall'eventuale obbligo di restituzione di ciò che malamente è stato tolto in dispregio della normativa sulla quale è intervenuta l'impugnata norma.

P. Q. M.

1) Solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2001, n. 24, di conversione dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, in relazione agli artt. 3, 24, 35, 41 e 47 della Costituzione nei termini e per le ragioni di cui in motivazione;

2) Sospende il procedimento in corso;

3) Dispone a cura della cancelleria la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la notificazione della presente ordinanza ai procuratori delle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri. Dispone altresì la comunicazione dell'ordinanza ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato.

Così deciso in Benevento in data 4 maggio 2001

Il Presidente: CUSANI

01C0696

N. 588

Ordinanza emessa il 27 settembre 1999 (pervenuta alla Corte costituzionale il 18 giugno 2001) dalla commissione tributaria regionale di Venezia sul ricorso proposto da Agosti Paolo contro Ufficio del registro di Schio

Imposte e tasse - Imposta straordinaria su particolari beni per l'anno 1992 - Possessori di motocicli di potenza fiscale superiore a sei cavalli - Assoggettamento a sopratassa (rispettivamente di lire seicentomila e di due volte il tributo non corrisposto) in caso di omessa presentazione della dichiarazione e di mancato o insufficiente pagamento del tributo nei termini stabiliti - Dedotta violazione di parametri costituzionali solo numericamente indicati.

- D.L. 19 settembre 1992, n. 384 (convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438), art. 8, commi 7 e 8.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 53.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello r.g. appelli 133/1998 depositato il 15 gennaio 1998, avverso la sentenza 22 gennaio 1996, emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Vicenza, da: Agosti Paolo, residente a Torrelbelvicino (Vicenza) in via Borgofuro, 21/A.

Controparti: registro di Schio; atti impugnati: avv. di accert. n. PV. 96000022, registro, beni di lusso.

F A T T O

Il sig. Agosti Paolo di Pievebelvicino ha ricorso in appello contro la sentenza della commissione tributaria di 1° grado di Vicenza n. 22/1996 dep. 2 novembre 1996, con la quale veniva respinto il suo ricorso contro l'avviso di accertamento beni di lusso dell'ufficio del registro di Schio, con la motivazione «il gravame è infondato, trattandosi di un tributo straordinario previsto per legge (art. 8 legge n. 438/1992)».

L'Agosti chiede che la commissione regionale, in considerazione del fatto che il bene tassato è relativo ad un motociclo di cilindrata 650 con potenza di 9 cv., già tassato da altre imposte, e che non produce reddito (Corte cost. n. 201/1975 ade 72/79) perché la capacità del contribuente è rilevata dalla attitudine del bene a produrre reddito economico e non dal reddito che ne ricava il possessore, dalla produttività e non dal prodotto reale, dichiara:

- 1) l'illegittimità e l'incostituzionalità della legge sui beni di lusso, art. 8 del d.l. n. 384;
- 2) l'incostituzionalità della norma relativa al comma 7, d.l. n. 384/1992 relativo alle sopratasse;
- 3) l'inefficacia e l'applicazione dell'avviso di accertamento in forza del d.l. n. 449 del 30 settembre 1996 poi legge n. 662/1996;
- 4) nullo l'avviso di accertamento n. 96000022 dell'ufficio del registro di Schio in quanto non applicabile in base al comma 1-a/bis dell'art. 8, legge n. 438/1992.

L'ufficio del registro di Schio controdeduce osservando che l'art. 8 della legge n. 438/1992 prevede che siano soggette al pagamento dell'imposta, relativamente ai motocicli, le persone fisiche che al momento del decreto fossero proprietarie di motocicli di potenza fiscale superiore ai 6 cv. L'Agosti nel suo ricorso chiede che la commissione tributaria regionale ritenga nullo l'atto emesso dall'ufficio in quanto la legge 14 novembre 1992, n. 438, che converte il d.l. 19 settembre 1992, n. 348, è incostituzionale e discriminante.

Svolgimento del processo

Questa commissione regionale, all'udienza del 14 giugno 1999, ritenuto che l'appellante ripropone in termini non compiutamente tecnici, una eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 8, commi 7 e 8, della legge n. 438/1992, in relazione agli articoli 3, 53 della Costituzione, ha disposto il rinvio al 27 settembre 1999 affinché l'appellante producesse le memorie illustrative, depositandole in segreteria entro il 15 luglio 1999, concedendo all'ufficio termine fino al 16 settembre 1999 per la replica.

Motivazioni

L'Agosti, ottemperando alla richiesta della commissione, ha depositato il 13 luglio 1999 una memoria con la quale dichiara di impugnare il d.l. n. 384, convertito in legge n. 438 — 14 novembre 1992 che, all'art. 8, prevede «tributo straordinario su beni di lusso» — perché anticostituzionale.

Secondo l'Agosti questa legge che si propone fini generali, quale quello di coprire il disavanzo pubblico di generale esigenza economica, va a colpire un particolare utente, in un particolare periodo di tempo. Infatti l'art. 8, comma 1, di cui sopra, lettera a/bis, fa riferimento a motocicli di potenza superiore a 6 cv. Per tali motocicli, devono pagare solo coloro che, al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 384/1992 convertito in legge n. 438/1992, quindi il 16 settembre 1992 sono iscritti al P.R.A., definendo così la categoria del contribuente e collocandola in una fascia temporale di 20 mesi e mezzo, cioè dal 31 dicembre 1990 al 16 settembre 1992.

Pertanto la legge sarebbe anticostituzionale con riferimento agli articoli 2, 3 e 53 della Costituzione.

Questa commissione ritiene non manifestamente infondata il rilievo proposto dall'Agosti: in effetti si ravvisano nell'art. 8 della legge n. 438/1992 (che converte in legge il d.l. n. 348/1992), nella parte in cui impone la sopratassa rispettivamente di L. 600.000 e di due volte il tributo non corrisposto profili di incostituzionalità con riferimento agli articoli 2, 3 e 53 della Costituzione.

P. Q. M.

Così provvede:

solleva la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 8, commi 7 e 8, della legge n. 438/1992 (conversione del d.l. n. 348/1992) ai sensi degli articoli 1, legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 23, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, per violazione degli articoli 2, 3 e 53 della Costituzione;

dispone, a norma dell'art. 23, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Venezia, addì 27 settembre 1999

Il Presidente: DAL COL COLLADON

Il relatore: DE VIVO

01C0697

N. 589

Ordinanza emessa il 26 febbraio 2001 dalla commissione tributaria provinciale di Piacenza sul ricorso proposto da Bacci Enzo ed altra contro Ufficio delle entrate di Piacenza

Riscossione delle imposte - Versamenti diretti - Istanza di rimborso - Termine decadenziale - Decorrenza dalla data del versamento anche se la situazione di indebitato derivi da fatto sopravvenuto (in specie, attribuzione di rendita immobiliare definitiva inferiore a quella presunta) - Lesione del diritto ad ottenere giustizia.

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38.
- Costituzione, art. 24.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 173/2000 depositato il 20 marzo 2000, avverso:

S/rif su I rimb. n. 03/08/99 - IRPEF 98, contro Agenzia entrate ufficio di Piacenza;
 S/rif su I rimb. n. 03/08/99 - IRPEF 97, contro Agenzia entrate ufficio di Piacenza;
 S/rif su I rimb. n. 03/08/99 - IRPEF 96, contro Agenzia entrate ufficio di Piacenza;
 S/rif su I rimb. n. 03/08/99 - IRPEF 95, contro Agenzia entrate ufficio di Piacenza;
 S/rif su I rimb. n. 03/08/99 - IRPEF 94, contro Agenzia entrate ufficio di Piacenza;
 S/rif su I rimb. n. 03/08/99 - IRPEF 93, contro Agenzia entrate ufficio di Piacenza;
 S/rif su I rimb. n. 03/08/99 - IRPEF 92, contro Agenzia entrate ufficio di Piacenza;
 S/rif su I rimb. n. 03/08/99 - IRPEF 91, contro Agenzia entrate ufficio di Piacenza;
 S/rif su I rimb. n. 03/08/99 - IRPEF 90, contro Agenzia entrate ufficio di Piacenza;
 S/rif su I rimb. n. 03/08/99 - IRPEF 89, contro Agenzia entrate ufficio di Piacenza;

proposto da:

Bacci Enzo residente a Gragnano Trebbiense (PC) in via Rotus n. 18;

Sartori Maria residente a Gragnano Trebbiense (PC) in via Rotus n. 18.

I ricorrenti chiedono, in sostanza, la restituzione di somme corrisposte a titolo di IRPEF sulla base della rendita presunta di loro unità immobiliari risultata superiore alla rendita attribuita in via definitiva.

L'Ufficio resiste alla richiesta facendo rilevare che l'istanza di restituzione è stata presentata oltre il termine di decadenza previsto dall'art. 38 d.P.R. n. 602/1973.

L'eccezione è fondata — sulla base della lettera della normativa — ma non si può non eccepire l'incostituzionalità del precitato art. 38 allorchè, facendo decorrere il termine di decadenza dalla data di versamento dell'imposta, impedisce — come nel caso che ci occupa — di ottenere il rimborso di quanto corrisposto in più del dovuto nelle situazioni che discendono da un fatto sopravvenuto (e successivo — come nel nostro caso — alla scadenza del termine decadenziale). Di fatto, l'art. 38 lede il diritto costituzionalmente sancito ad ottenere giustizia, nei casi come quello di cui al ricorso.

La risoluzione della questione di costituzionalità è all'evidenza rilevante ai fini della questione.

P. Q. M.

Letto l'art. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 d.P.R. n. 602/1973 in relazione all'art. 24 della Costituzione, nei sensi di cui in motivazione.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il procedimento in corso.

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonché al Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispone la comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Piacenza, addì 26 febbraio 2001

Il Presidente relatore: FOGLIANI

01C0823

N. 590

Ordinanza emessa il 30 maggio 2000 (pervenuta alla Corte costituzionale il 20 giugno 2001) dal tribunale di Siracusa nel procedimento penale a carico di Salafia Gaetano ed altro

Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Esame di persona coimputata o imputata in un procedimento connesso - Previsto esercizio della facoltà di non rispondere su fatti implicanti la responsabilità di altri - Violazione del principio di ragionevolezza - Lesione dei principi dell'indefettibilità della giurisdizione, del libero convincimento del giudice, del diritto di difesa, del contraddittorio nella formazione della prova e dell'obbligatorietà dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, artt. 513 e 210, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25, 111 e 112.

IL TRIBUNALE

Accogliendo la sollecitazione del pubblico ministero,

O S S E R V A

In ordine alla rilevanza della questione per la definizione del processo basti osservare che dal decreto che dispone il giudizio e dalla richiesta di prova formulate dal pubblico ministero, si evince che la responsabilità dell'imputato, Salafia Gaetano, non può essere valutata prescindendo dalle dichiarazioni accusatorie formulate in fase di indagine preliminare dal Pinto Sebastiano. Queste dichiarazioni non possono entrare nel dibattimento, posto che il Pinto Sebastiano si è avvalso della facoltà di non rispondere. Non risultano, poi, elementi da cui desu-

mere la sussistenza dei presupposti *ex art.* 111, sesto comma, Costituzione, per l'acquisizione dei verbali utilizzati per le contestazioni. Ossia per la formazione della prova in deroga al principio del confronto dialettico, consenso dell'imputato, impossibilità di natura oggettiva, provata condotta illecita.

Il Collegio ritiene che il principio di formazione della prova in contraddittorio di cui al quinto comma dell'art. 111 Costituzione comporta la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità, non soltanto del meccanismo dettato dall'art. 513 Codice di procedura penale ma più in generale dell'intero sistema di assunzione della prova per ciò che concerne le dichiarazioni di persone esaminate, ai sensi dell'art. 210 codice di procedura penale sotto il profilo della previsione della facoltà di non rispondere in ordine a circostanze concernenti la responsabilità di altri.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 361 del 1998, aveva individuato nel meccanismo delle contestazioni ai sensi dell'art. 500 codice procedura penale il sistema con il quale contemperare il principio del diritto di difesa (art. 24) con quelli di ragionevolezza (art. 3) di obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Costituzione) e conseguentemente di conservazione della prova. Tale assetto di composizione dei diversi principi risulta ora superato dall'introduzione di specificazioni circa la garanzia di formazione in contraddittorio della prova fissata dal nuovo art. 111 con l'esplicita vanificazione, quanto all'efficacia probatoria, delle dichiarazioni già rese nelle indagini preliminari da chi si sottrae volontariamente al contraddittorio mediante l'esercizio della facoltà di non rispondere. Secondo il parere del tribunale le nuove regole fissate dall'art. 111 Costituzione impongono una revisione dei confini tra il diritto alla formazione in contraddittorio della prova ed il diritto al silenzio del dichiarante *erga alios*, nel senso che alla maggiore espansione ed alla più intensa tutela del primo corrisponde inevitabilmente la riduzione dell'area costituzionalmente protetta riguardante l'esercizio della facoltà di non rispondere.

Alla luce della nuova composizione delle diverse garanzie fondamentali scaturita dalle innovazioni introdotte con la legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 si rivela contraria al precetto costituzionale del diritto al contraddittorio, come tale suscettibile di ristrettissime esclusioni espressamente individuate dall'art. 111 stesso, la previsione della facoltà di non rispondere prevista dall'art. 210 c.p.p. quanto alle dichiarazioni che un imputato renda su fatti concernenti la responsabilità di altri. In altre parole confligge con siffatta ridisegnazione del principio del confronto dialettico in dibattimento la previsione della legge ordinaria circa la facoltà dell'imputato di non rispondere per quanto attiene alle dichiarazioni accusatorie nei confronti di altri soggetti. Ferma restando l'intangibilità del diritto al silenzio dell'imputato fin dall'inizio delle indagini preliminari, va posto in evidenza che per effetto della nuova composizione creatasi tra le diverse garanzie costituzionali l'eventuale scelta di rendere dichiarazioni su fatto che implica la responsabilità altrui ha ormai acquisito la connotazione dell'irrevocabilità, posto che le dichiarazioni stesse spiegano, nei confronti dell'accusato, effetti di rilevanza tanto grande nella fase predibattimentale da portare, in alcuni casi, persino alla limitazione della libertà personale in ottemperanza al principio, anch'esso costituzionalmente protetto, di esercizio della giurisdizione penale. Una volta intrapresa la via della formulazione di dichiarazioni coinvolgenti la responsabilità di altri, l'esercizio successivo del diritto al silenzio da parte della persona sottoposta ad esame, anche ai sensi dell'art. 210 c.p.p., finisce per scontrarsi con il diritto dell'accusato al confronto dialettico nella formazione della prova, ormai assunto a regola costituzionale.

La concorrenza tra le due predette contrapposte articolazioni del diritto di difesa può essere composta solo affermando l'intervenuta compressione, per effetto della introduzione delle nuove regole *ex art.* 111 Costituzione, dello spazio costituzionalmente garantito del diritto al silenzio che non può più includere la facoltà di non rispondere per il dichiarante *erga alios*. La contraria opinione implicherebbe l'irragionevole ed inaccettabile sacrificio dei principi del libero convincimento del giudice della irrinunciabile funzione conoscitiva del processo, dell'indettabilità della giurisdizione e della obbligatorietà dell'azione penale.

Da ultimo va notato che lo stesso tenore letterale delle nuove norme costituzionali (quarto comma dell'art. 111 Costituzione) nella parte in cui esse definiscono come sottrazione al contraddittorio la volontà di non rispondere, sembrano connotare di disvalore la mancanza di coerenza nel proposito di rendere dichiarazioni accusatorie nei confronti di altre persone, implicitamente ponendo il precetto dell'obbligo giuridico di rispondere per chi, una volta operata la scelta di raccontare fatti che coinvolgono la responsabilità di altri, rifiuti di sottoporsi al contraddittorio per motivi diversi da quelli enunciati dal sesto comma dell'art. 111 Costituzione e dunque persino per ragioni non meritevoli di essere tutelate dall'ordinamento.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 23 e seguenti legge 11 marzo 1953 n. 87;

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 513 Codice procedura penale e dell'art. 210, quarto comma, Codice di procedura penale limitatamente alla previsione circa la facoltà di non rispondere su fatti concernenti la responsabilità di altri;

Ritenuta la detta questione rilevante e non manifestamente infondata per violazione degli artt. 3, 25, 111 e 112 della Costituzione,

Dispone la trasmissione degli atti del procedimento alla Corte costituzionale; manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri nonché per la comunicazione ai Presidenti delle Camere e del Parlamento della Repubblica.

Sospende il dibattimento fino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale.

Siracusa, addì 30 maggio 2000

Firma illeggibile

01C0824

N. 591

Ordinanza emessa il 29 marzo 2001 dal tribunale di Roma

nel procedimento civile vertente tra Molè Salvatore e Fondo di Previdenza per il personale del Ministero delle finanze

Previdenza e assistenza sociale - Indennità di fine rapporto per i dipendenti pubblici - Calcolo nel caso di anticipazione parziale - Corresponsione nella misura determinata dalla legge, mediante detrazione della anticipazione percepita maggiorata degli interessi legali - Deteriore trattamento rispetto a quanto stabilito dall'art. 2120 c.c. per i lavoratori privati, che prevede la detrazione della sola somma percepita a titolo di anticipazione, senza maggiorazione degli interessi - Violazione del principio di adeguatezza della retribuzione (anche differita) - Incidenza sulla garanzia previdenziale.

D.P.R. 21 dicembre 1984, n. 1034, art. 6, ultimo comma.

- Costituzione, artt. 3, 36 e 38.

IL TRIBUNALE

Alla pubblica udienza del 29 marzo 2001, nella controversia iscritta al n. 89662 del ruolo affari contenziosi civili dell'anno 1999 tra Molè Salvatore e il Ministero delle finanze (Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze),

Premesso che

Con ricorso depositato in cancelleria il 13 aprile 1999, Molè Salvatore, dipendente del Ministero delle finanze dal 1° ottobre 1960 al 31 ottobre 1998, esponeva di avere chiesto in costanza di rapporto al Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze una anticipazione sull'indennità di fine rapporto ai sensi dell'art. 4 n. 2 d.P.R. n. 1034/1984, concessagli il 21 gennaio 1988 per L. 12.150.000; che alla cessazione del servizio in data 31 ottobre 1998 sorgeva il suo diritto al trattamento di fine rapporto detratta l'anticipazione già percepita; che il 26 gennaio 1999 riceveva l'importo a conguaglio decurtato dell'anticipazione percepita maggiorata degli interessi legali maturati dal 21 gennaio 1988 al 31 ottobre 1998, ammontanti a L. 10.206.000, applicati dal Fondo in virtù dell'art. 6, ultimo comma, d.P.R. n. 1034/1984;

Il ricorrente deduceva che il rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti è stato ricondotto nell'ambito della disciplina privatistica del rapporto di lavoro attraverso un *iter* innovativo iniziato con la legge delega del 23 ottobre 1992, n. 421, conclusosi con il d.lgs. n. 29/1993 che all'art. 2 prevede che «i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II del Libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa (...)»;

Secondo il ricorrente tale estensione di norme rende applicabile alla fattispecie l'art. 2120 c.c. il quale prevede che l'anticipazione «viene detratta, a tutti gli effetti dal trattamento di fine rapporto» senza alcuna maggiorazione, dovendosi ritenere implicitamente abrogato l'art. 6, ultimo comma, d.P.R. n. 1034/1984 che prevede che «l'indennità di cui ai commi precedenti è liquidata detraendo l'eventuale anticipazione di cui all'art. 4 n. 2) maggiorata degli interessi legali»;

Il ricorrente, pertanto, sollevava, precisandone i termini con note, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, ultimo comma, d.P.R. n. 1034/1984 in relazione agli artt. 3, 36 e 38 Cost.;

In particolare il ricorrente evidenziava che la Corte costituzionale con le sentenze nn. 99 e 243/1993 ha riconosciuto la natura di retribuzione differita con funzione previdenziale (quella di far superare al lavoratore le difficoltà economiche conseguenti al venir meno del trattamento retributivo per effetto della cessazione del rapporto di lavoro) di tutte le indennità di fine rapporto, di natura pubblica o privata, ed ha chiarito che «la rilevata identità di natura e di funzione delle indennità di fine rapporto esclude — in ragione del principio di uguaglianza stabilito dall'art. 3 Cost. — che le varietà di struttura e di disciplina che esse presentano nei vari settori del lavoro subordinato possano tradursi in sperequazioni sostanziali, salvo che queste ultime non siano razionalmente collegabili a specifiche diversità delle situazioni regolate, tali da giustificare una diversa considerazione delle esigenze alle quali si riferisce la funzione economico-sociale dell'istituto» (sent. n. 243/1993), diversità della situazione che nel caso di specie non ricorre;

Secondo il ricorrente l'art. 6, ultimo comma, d.P.R. n. 1034/1984, viola il principio di uguaglianza stabilito dall'art. 3 Cost., atteso che il dipendente pubblico, alla cessazione del rapporto, può vedere sensibilmente ridotta l'indennità di fine rapporto (come è accaduto per il sig. Molé) attraverso la maggiorazione degli interessi legali calcolati sull'anticipazione goduta rispetto al dipendente privato nei cui confronti non è prevista alcuna maggiorazione;

Scondo il ricorrente l'articolo in questione si pone in contrasto anche con gli artt. 36 e 38 Cost., atteso che nel caso di specie il t.f.r. ha subito una diminuzione di circa il 60%, in contrasto con l'art. 36 della Costituzione che stabilisce che la retribuzione deve essere adeguata e sufficiente a garantire al lavoratore e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa, e con l'art. 38 della Costituzione essendone stata snaturata la funzione previdenziale;

Ritenuto che la questione sollevata non è manifestamente infondata;

Rititenuto che il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale prospettata dal ricorrente;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge costituzionale n. 87/1953;

Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina che a cura della cancelleria sia notificata la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Roma, addì 29 marzo 2001.

Il giudice: VINCENZI

N. 592

Ordinanza emessa il 5 luglio 2000 (pervenuta alla Corte costituzionale il 21 giugno 2001) dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Amadori Sergio ed altri contro Ministero della sanità ed altri

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero-professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della P.A.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di compenetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, art. 33.

Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del direttore generale dell'azienda ospedaliera - Attribuzione al direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il rettore - Incidenza delle determinazioni del direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3588/2000, proposto da Amadori Sergio, Barlattani Alberto, Bernardi Giorgio, Boscherini Brunetto, Calabrese Leonardo, Caltagirone Carlo, Caruso Ignazio, Cerulli Luziano, Chiariello Luigi, Chimenti Sergio, Curatolo Paolo, Del Principe Domenico, Di Girolamo Alberto, Farinon A. Maria, Federici Giorgio, Fontana Luigi, Frajese Gaetano, Gaspari Achille, Giuffrè Renato, Isacchi Giancarlo, Lauro Renato, Marciani Maria Grazia, Menzinger Guido E., Micali Francesco, Palatella Giovanni, Pallone Francesco, Piccione Emilio, Pistolese Giuseppe, Rocchi Giovanni, Romanini Carlo, Scalamandrè Antonio, Simonetti Giovanni, Spagnoli Luigi G., Adorno Domenico, Arduini Domenico, Barone Michele, Boffo Vittorio, Bollea Maria Rosa, Calabresi Paolo, Calugi Alberto, Cortese Claudio, Floris Roberto, Fraioli Bernardo, Galante Alberto, Gigante Gaetano, Ippoliti Arnaldo, Lunardi Pierpaolo, Patrizi Gianfranco, Peruzzi Giuseppe, Pocek Marco, Sabato A. Fabrizio, Santeusano Giuseppe, Sesti Giorgio, Splendiani Giorgio, Stanzione Paolo, Tarantino Umberto, Tucci Gianfranco, Vagnozzi Roberto, Arcuri Claudio, Ascoli Marchietti Andrea, Baldoni Francesco, Bianchi Luca, Borzi Mauro, Bozzao Alessandro, Cantonetti Maria, Colella Dionisio Fernando, De Paulis Ruggero, Diomedi Marina, Docimo Raffaella, Fanucci Ezio, Filingeri Vincenzino, Gandini Roberto, Giacotti Aldo, Guazzaroni Manlio, Guazzaroni Marco, Liccardo Giovanni, Marfia Girolama Alessandra.

Milito Giovanni, Pisani Antonio, Placidi Fabio, Scafuri Antonio, Silvi Maria Beatrice, Spera Enrico, Squillaci Ettore, Stolfi Vito Maria, Tisone Giuseppe, Verardi Stefano, Venditti Dario, rappresentati e difesi dall'avv. Piero d'Amelio ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Roma, via della Vite n. 7;

Contro: Ministero della sanità; Università degli studi di Roma «Tor Vergata»; AA.SS.LL. RM/C, RME; Complesso integrato Columbus - Università «Cattolica del Sacro Cuore», rappresentati e difesi come in atti; per l'annullamento:

del provvedimento avente ad oggetto l'opzione per l'esercizio della attività assistenziale intramuraria o dell'attività libero professionale extramuraria, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517;

di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso;

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni come da verbale;

Nominato relatore il consigliere Bruno Mollica e uditi all'udienza del 5 luglio 2000 gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1. — Il ricorso, proposto da docenti universitari afferenti alla Facoltà di medicina e chirurgia ed in servizio presso Policlinici universitari, investe vari profili della legislazione delegata di riforma del settore sanitario: va allora definito e circoscritto l'oggetto del giudizio, restando estranee allo stesso alcune delle argomentazioni espresse, in quanto l'esame di questo giudice deve incentrarsi esclusivamente sull'oggetto diretto e immediato della contestazione giudiziale, e cioè l'esercizio dell'opzione, da parte dei sanitari universitari, per l'attività assistenziale intramuraria (definita anche come «attività assistenziale esclusiva») o per l'attività libero professionale extramuraria ai sensi dell'art. 5, commi 7, 8, d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, e le conseguenze che ne derivano alla loro posizione di *status* nell'una e nell'altra ipotesi.

2. — Nel contesto dell'articolato gravame si delineano nettamente vari ordini di censure: alcune, intese alla demolizione dell'atto impugnato; altre, dirette ad ottenere una pronuncia di accertamento del diritto al non esercizio dell'opzione stessa: tutte si basano sull'assunto della incostituzionalità, sotto vari profili, della normativa che la detta opzione impone.

Residua qualche ulteriore doglianza che non investe la «sostanza» dell'operato dell'amministrazione e, come tale, si presenta di secondaria portata.

La doverosa graduazione delle questioni dedotte conduce ad assegnare priorità assoluta alle censure di rilevanza costituzionale, ferma restando ogni ulteriore verifica di merito in ordine a quelle concernenti profili accessori: tale verifica potrà svolgersi — anche in ragione di principi attinenti all'economia di giudizio — dopo l'esame della Corte costituzionale, sempre che l'esito del medesimo, eventualmente in toto favorevole alla parte ricorrente, non renda del tutto carente l'interesse alla decisione.

3. — In punto di rilevanza, va ricordato che la contestata opzione è imposta dall'art. 5, commi 7 e 8, del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 cit.: sì che, dovendosi fare necessariamente applicazione delle dette disposizioni, il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale.

D'altro canto, il provvedimento in questa sede impugnato costituisce puntuale applicazione delle disposizioni medesime, con la conseguenza che l'eventuale eliminazione delle stesse dalla realtà giuridica determinerebbe il soddisfacimento pieno dell'interesse sostanziale azionato, mentre le altre censure sollevano questioni che, ove fondate, assicurerebbero un grado minore di soddisfazione all'interesse stesso e si presentano logicamente subordinate all'esito eventualmente negativo dell'incidente di costituzionalità.

4. — Quanto alla completezza del contraddittorio, in relazione all'eccepita omessa notifica del gravame alla regione, basti considerare che il ricorso risulta notificato all'autorità emanante il provvedimento impugnato nonché al Ministero della sanità e all'Azienda sanitaria di riferimento: il che deve ritenersi sufficiente, ai fini della rituale instaurazione del contraddittorio, facendosi nella specie questione, sostanzialmente, di riconoscimento

del diritto all'esercizio di funzioni caratterizzanti (in tesi) lo *status* del personale sanitario docente universitario, anche alla stregua dei principi di autonomia *ex art.* 33 Cost: profili, questi, alla cui normazione — ed al relativo giudizio di costituzionalità — la regione resta in definitiva estranea.

Parimenti, deve ritenersi che il contraddittorio con l'amministrazione universitaria sia sufficientemente garantito mediante la notifica dell'impugnativa all'Università degli studi di appartenenza dei docenti odierni ricorrenti.

Sull'eccezionale carenza di legittimazione passiva dell'Azienda USL RM-C, la relativa verifica ben può essere rinviata all'esito del giudizio di costituzionalità, non rilevando in questa sede.

Analogamente, all'esito del giudizio di costituzionalità va rinviata la verifica in ordine all'ammissibilità del ricorso relativamente ad alcuni dei ricorrenti — asseritamente non aventi legittimazione in quanto tecnici laureati a ricercatori non confermati — permanendo comunque la legittimazione e l'interesse al gravame in capo ai restanti ricorrenti.

5. — La questione, oltre che rilevante, appare non manifestamente infondata; ed invero, la sezione dubita della legittimità costituzionale delle norme poste a base della censurata opzione, e delle disposizioni alle stesse sottese (o comunque connesse): ritiene pertanto di dover sollevare, anche d'ufficio per i profili non trattati dalla parte ricorrente, la relativa questione di costituzionalità per contrasto con gli artt. 3, 97, 33 e 76 Cost..

6. — Viene in primo luogo in considerazione la norma dell'art. 5, comma 8, del d.lgs. n. 517/1999, che impone un termine perentorio (che sia di tale natura non sembra revocabile in dubbio, attese le conseguenze derivanti dall'omesso esercizio dell'opzione nel termine fissato, previste dall'ultima parte del comma stesso) per l'esercizio dell'opzione ai sensi e per gli effetti di cui al comma 7: tale ultimo comma stabilisce che i professori ed i ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia optano rispettivamente per l'esercizio di attività assistenziale intramuraria ai sensi dell'art. 15-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e «secondo le tipologie di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 2 dello stesso articolo» ovvero per l'esercizio di attività libero professionale extramuraria; tali «tipologie» fanno espresso riferimento alle «strutture aziendali individuate dal direttore generale d'intesa con il collegio di direzione», con ciò ponendo una stretta correlazione tra l'individuazione delle strutture destinate all'attività libero professionale e l'esercizio dell'attività medesima.

Tale stretta correlazione è, del resto, logico corollario della «compenetrazione tra l'attività sanitaria assistenziale e quella didattico-scientifica dei docenti universitari della facoltà di medicina, che operano nelle cliniche e negli istituti universitari di ricovero e cura», che costituisce «il dato caratterizzante le loro funzioni ed il conseguente stato giuridico» (*cfr.* Corte costituzionale 16 maggio 1997, n. 134).

E nel senso della «inscindibilità» delle attività assistenziali del personale universitario da quelle di didattica e di ricerca si pone anche l'art. 5 del d.m. 31 luglio 1997, che reca le linee guida per la stipula dei protocolli d'intesa università-regioni.

Nel sistema normativo scaturente dall'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 517/1999 e dall'art. 15-*quinquies*, comma 2, del d.lgs. n. 502/1992, è quindi configurabile un obbligo dell'amministrazione di individuare le strutture aziendali entro cui va esercitata l'attività assistenziale intramuraria (o le soluzioni alternative, di cui all'art. 72, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448), sì da rendere concretamente disponibili le strutture stesse ed i servizi (in tal senso, *cfr.*, anche, Cons. Stato, VI sez., ordinanza 24 marzo 2000, n. 1431). E tale obbligo dell'amministrazione è correlato al «diritto all'esercizio di attività libero professionale individuale, nell'ambito delle strutture aziendali» (art. 15-*quinquies*, punto 2, lett. *a)*, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo introdotto dall'art. 13 del d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229) da parte dei sanitari universitari, diritto il cui esercizio sembra di dubbia attuabilità in assenza della detta individuazione e predisposizione delle strutture, non apparendo rilevante, sul piano della effettività del diritto stesso, la mera possibilità di tutela nelle competenti sedi nei confronti dei funzionari inadempienti (*ex art.* 72, comma 11, della legge n. 448 del 1998).

Se ciò è vero, sembra ravvisabile una intrinseca contraddittorietà, pur nel medesimo contesto normativo, tra il comma 8, dell'art. 5 del d.lgs. n. 517/1999 cit. — nella parte in cui introduce il censurato termine «perentorio» per l'opzione, omettendo di subordinare o comunque correlare l'opzione medesima alla concreta disponibilità delle strutture — ed il comma 7, nella parte in cui (rinviando alle tipologie di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, comma 2, art. 15-*quinquies* del d.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni) fa riferimento all'individuazione delle strutture medesime, con conseguente configurabilità, per tale profilo, di un'ipotesi di contrasto tra la censurata disposizione dell'art. 5, comma 8, del d.lgs. n. 517/1999, *sub specie* di manifesta irragionevolezza ed intrinseca contraddittorietà col sistema normativo in cui si colloca e l'art. 3 Cost. — inteso come generale canone di coerenza e ragionevolezza dell'ordinamento (Corte costituzionale n. 204/1982) — nonché col principio di buon anda-

mento *ex art. 97* della Costituzione: quest'ultimo, in particolare, sotto il profilo della mancanza di proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore delegato rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità da perseguire, nonché sotto il profilo della razionale organizzazione dei servizi.

Appare quindi non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 5, comma 8, del d.lgs. n. 517/1999 nella parte in cui, imponendo di compiere una scelta entro un termine perentorio, e attribuendo alla mancata opzione dell'interessato un significato legale tipico (equivalenza alla scelta per l'attività assistenziale esclusiva), non condiziona o correla l'esercizio dell'opzione alla concreta disponibilità delle strutture, per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione sotto i profili indicati.

7. — Il Collegio dubita nel contempo della conformità ai parametri costituzionali *ex art. 33* della Costituzione dell'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 517/1999, nella parte in cui impone la detta opzione relativamente al personale sanitario universitario, in uno con le disposizioni allo stesso sottese (o comunque connesse, art. 5, commi dall'1 al 6 e dall'8 all'11, e art. 3 in *parte qua*) in quanto sembra porsi *ex se* — indipendentemente, cioè, dal profilo della necessità di prescrizione della previa individuazione delle strutture — altresì in contrasto con il principio dell'autonomia universitaria nel perseguimento dei fini istituzionali didattici e scientifici.

Stabilisce il comma 7 cit. che «l'opzione per l'attività assistenziale esclusiva è requisito necessario per l'attribuzione ai professori e ricercatori universitari di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi di cui al comma 4».

A tacere della incidenza sullo stato giuridico degli interessati di una prescrizione siffatta, giusta altresì le conseguenze derivanti alla posizione degli stessi (*cfr.*, in particolare, comma 4, 5 e 6 dello stesso art. 5), certo è che i programmi di cui al comma 4, *infra* o interdipartimentali, sono dichiaratamente finalizzati «alla integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali, nonché al coordinamento delle attività sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica ed assistenziale».

La preclusione della attribuzione della responsabilità e della gestione dei detti programmi per i sanitari universitari non optanti per l'attività assistenziale esclusiva appare con tutta evidenza lesiva di quel principio di penetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica, che costituisce dato caratterizzante l'attività dei sanitari universitari e che trova tutela (anche) nei principi di autonomia didattico-scientifica postulati dall'art. 33 Cost.

Ma la stessa opzione per l'attività assistenziale esclusiva — tra l'altro irretrotrattabile, a norma del comma 10 dell'art. 5 cit., fatta eccezione per limitate specifiche ipotesi — non sembra in linea con i principi di autonomia didattico-scientifica *ex art. 33* Cost.

L'opzione comporta l'assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative assistenziali del direttore generale dell'Azienda ospedaliera (sia pure d'intesa col rettore o su proposta del responsabile di struttura complessa; *cfr.*, in particolare, comma 1, 2, 5 e 6 dell'art. 5 cit.): dell'adempimento delle attività assistenziali — che pur «si integrano» con quelle di didattica e di ricerca a norma del comma 2 dell'art. 5 — il personale universitario risponde al (solo) direttore generale, ai sensi dello stesso comma; l'attribuzione e la revoca degli incarichi di struttura semplice e degli incarichi di natura professionale è disposta dal direttore generale su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario (comma 6); l'incarico di direzione di struttura complessa è attribuito (e revocato) dal direttore generale sulla base di (mera) intesa con il rettore, ai sensi del comma 5 (analogamente a quanto disposto per il direttore del dipartimento ad attività integrata dall'art. 3, comma 4).

Ne discende la possibile incidenza delle dette determinazioni del direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e di ricerca riservate all'istituzione universitaria (anche per ciò che concerne l'attività di programmazione di tali aspetti); la stessa collocazione funzionale assistenziale per effetto della esercitata opzione — rimessa, in definitiva, al direttore generale — ben può incidere, in concreto, sulla libertà d'insegnamento (si pensi, in particolare, all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consenta un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca nel quadro della programmazione del dipartimento).

L'attività di insegnamento appare, in sostanza, suscettibile di condizionamenti in relazione alle determinazioni in materia assistenziale di un direttore generale che ha come obiettivo gestionale essenziale la realizzazione di un progetto di assistenza sanitaria ospedaliera, e non certo di un programma universitario scientifico-didattico.

Ciò in presenza di una posizione «marginale» assegnata dal sistema normativo in esame agli organi istituzionali dell'Università in materia di coordinamento degli interessi che sono propri dell'autonomia dell'istituzione

(*id est*, di insegnamento e ricerca scientifica), posizione non bilanciata dalla previsione di partecipazione (*recte*, intesa) del rettore alla nomina del direttore del dipartimento ad attività integrata *ex art.* 3, comma 4, quale centro di collegamento tra assistenza, didattica e ricerca.

Se è vero, infatti, che tale organismo è concepito in funzione del detto necessario coordinamento, è pur vero che gli interessi istituzionali dell'Università restano comunque ampiamente condizionati dalle scelte gestionali del direttore del dipartimento: e ciò in termini di programmazione, organizzazione e gestione dell'attività di insegnamento e di aggiornamento e ricerca scientifica, che la Costituzione assegna primariamente all'autonomia dell'università stessa.

Ed invero, a tacer d'altro, il direttore del dipartimento assume la responsabilità gestionale nei confronti del direttore generale in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti, tenendo «anche» conto della necessità di soddisfare le peculiari esigenze connesse alle attività didattiche e scientifiche, con ciò conferendo, nelle scelte decisionali, priorità ai profili dell'assistenza rispetto a quelli della ricerca e della didattica, in violazione, altresì, del disposto dell'art. 6, lett. *b)* della legge delega (vedasi al riguardo il successivo punto 8), laddove si intende «assicurare» lo svolgimento delle attività assistenziali «funzionali alle esigenze della didattica e della ricerca», con inversione, quindi, del processo logico postulato dal legislatore delegante.

Quanto sopra fa dubitare, anche, in via derivata, della conformità al dettato costituzionale delle norme in tema di organizzazione interna delle aziende, di cui all'art. 3 del d.lgs. cit., per i riflessi sulla posizione dei sanitari optanti per l'attività assistenziale esclusiva, nella parte in cui non prevedono una partecipazione diretta di organi universitari alle scelte decisionali in tema di collegamento tra assistenza, didattica e ricerca.

Sembra quindi non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 517/1999 e delle norme ad esso sottese, o comunque connesse, in *parte qua* (art. 5, dal comma 1 al 6 e dall'8 all'11 e art. 3) per contrasto con l'art. 33 Cost.

8. — La normativa delegata in materia di opzione dei sanitari universitari non sembra inoltre avere compiutamente realizzato — attese le evidenziate incongruenze del sistema — il disegno del legislatore delegante in ordine alla «coerenza fra l'attività assistenziale e le esigenze della formazione e della ricerca» (art. 6, lett. *b)*, *c)*, della legge 30 novembre 1998, n. 419, anche in relazione a quanto sopra esposto).

È ben vero che la normativa medesima si occupa di tale profilo laddove si prevede — come già ricordato al punto 7 — una organizzazione dipartimentale al fine di assicurare l'esercizio integrato delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca (art. 3) anche sotto l'aspetto della utilizzazione delle strutture assistenziali; ma sembra al collegio che debba ragionevolmente dubitarsi della effettività della richiesta «coerenza» tra le dette esigenze e l'attività assistenziale (oltre che per i motivi già illustrati) in presenza di un espresso disposto della legislazione delegata che non consente al sanitario universitario non optante per l'attività assistenziale esclusiva la preposizione, non solo alla direzione di strutture, con conseguente impossibilità di impostazione dei programmi, delle modalità e degli specifici contenuti della ricerca scientifica, ma addirittura ai programmi espressamente finalizzati alla «integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali».

E tale limite di legge non può essere posto nel nulla neppure dal sistematico rinvio a futuri (ed incerti nei contenuti) protocolli d'intesa.

D'altro canto, non può esservi «coerenza» tra i detti profili se il sistema è «sbilanciato» verso la primaria considerazione delle esigenze assistenziali; né il legislatore delegato si è mosso nell'ottica di un rafforzamento dei processi di collaborazione tra Università e Servizio sanitario nazionale *ex art.* 6 lett. *a)* della legge delega, se è vero che l'autonomia dell'Università ne risulta ampiamente «sacrificata», giusta le pregresse considerazioni.

Non sembra altresì che la delega *ex art.* 6 lett. *c)* cit. abbia ad oggetto anche la modificazione dello stato giuridico del personale sanitario universitario: nel momento in cui si va ad alterare, quantomeno per il personale universitario non optante per l'attività assistenziale esclusiva, il quadro di ragionevole compenetrazione fra attività didattico-scientifica e attività assistenziale, siccome consolidato anche dal complessivo andamento della plurinazionale legislazione in materia, si va invero ad incidere in modo sostanziale sulla particolare connotazione della posizione dei sanitari universitari, che costituisce il «dato caratterizzante le loro funzioni ed il conseguente stato giuridico» (Corte cost. n. 134/97 cit.).

L'art. 6 della legge delega, alla lett. *c)*, si è limitato a demandare al legislatore delegato l'emanazione di «idonee disposizioni in materia di personale» nel quadro dell'esigenza di assicurare la «coerenza» fra l'attività assistenziale e quella di formazione e ricerca, e non ha inteso assolutamente consentire lo stravolgimento dello stato giuridico dei sanitari universitari: ed invero, l'oggetto della delega è espressamente e chiaramente definito nella

prima parte del comma 1, laddove la delega stessa è intesa all'emanazione di decreti legislativi specificatamente «volti a ridefinire i rapporti tra Servizio sanitario nazionale e università» ed in tali limiti deve mantenersi l'attività normativa del legislatore delegato.

Né è riferibile ai professori e ricercatori universitari — sia per la collocazione sistematica della norma che per il richiamo inequivoco al «solo personale della dirigenza sanitaria» in servizio al 31 dicembre 1998 — il criterio direttivo di cui all'art. 2, lett. q) della legge n. 419/1998 cit., in ordine alla previsione di modalità per pervenire all'esclusività del rapporto di lavoro quale scelta individuale.

Sembra pertanto ipotizzabile il contrasto della norma di opzione (e delle norme sottese o connesse, già sopra indicate) anche con i canoni costituzionali *ex art. 76 Cost.*.

9. — Per le considerazioni che precedono, va conseguentemente sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost.; dell'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 517/1999, per contrasto con gli artt. 33 e 76 Cost; nonché dell'art. 5, commi dall'1 al 6 e dall'8 all'11, e dell'art. 3 del d.lgs. n. 517/1999 cit., in *parte qua*, per contrasto con gli artt. 33 e 76 Cost..

Va disposta, pertanto, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per la pronuncia sulla legittimità costituzionale delle suindicate norme.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 8, del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost.; dell'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 517/1999 per contrasto con gli artt. 33 e 76 Cost; dell'art. 5, commi dall'1 al 6 e dall'8 all'11, e dell'art. 3 del d.lgs. n. 517/1999, in parte qua, per contrasto con gli artt. 33 e 76 Cost.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio.

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 5 luglio 2000.

Il Presidente: COSSU

Il consigliere, estensore: MOLLI

01C0826

N. 593

Ordinanza emessa il 7 marzo 2001 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Tullio Cataldo Pietro presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed altra

Università - Giudizi di idoneità a professore associato, ai sensi del d.P.R. n. 382/1980 - Tecnici laureati ammessi con riserva, per effetto di ordinanze di giudici amministrativi sospensive dell'efficacia di atti preclusivi della partecipazione ai giudizi stessi - Previsione dell'inquadramento dei partecipanti risultati idonei - Inquadramento dei medici interni universitari con compiti assistenziali nominati in base a pubblico concorso - Mancata previsione - Disparità di trattamento di categorie omogenee anche secondo la giurisprudenza della stessa Corte costituzionale (sent. n. 89/1986).

- Legge 19 ottobre 1999, n. 370, art. 8, comma 7.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 7418/2000 registro generale, proposto da Tullio Cataldo Pietro, rappresentato e difeso dall'avv. Gherardo Marone ed elettivamente domiciliato presso il medesimo in Roma, viale Angelico n. 38 (studio avv. L. Napolitano);

Contro il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in persona del Ministro in carica, e l'Università degli studi di Napoli «Federico II» in persona del rettore in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato e per legge domiciliati presso la medesima in Roma, via dei Portoghesi n. 12; per l'annullamento del provvedimento ministeriale 21 marzo 2000 n. 95, con cui è stata respinta la domanda di inquadramento quale professore associato avanzata dal ricorrente ai sensi dell'art. 8 della legge n. 370 del 1999.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimiate;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 7 marzo 2001 data per letta la relazione del consigliere Angelica Dell'Utri e uditi i difensori delle parti indicati nel relativo verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

Con ricorso notificato l'8 maggio 2000 il dott. Pietro Tullio Cataldo, medico interno universitario con compiti assistenziali presso l'Università degli studi di Napoli «Federico II» dal 1° gennaio 1974, quale vincitore di concorso, a suo tempo richiedente in base alla sentenza n. 89 del 1986 della Corte costituzionale di essere ammesso a partecipare alla seconda tornata dei giudizi di idoneità a professore associato, ha esposto di aver impugnato davanti al tribunale amministrativo regionale il diniego opposto a tale domanda e, dopo aver ottenuto la sospensione, di aver superato il relativo giudizio; tuttavia il gravame è stato respinto in ragione della ritenuta intempestività della domanda di partecipazione. Intervenuta la legge 19 ottobre 1999 n. 370, che all'art. 3, comma 7, pone una norma di sanatoria per coloro che abbiano superato i giudizi di idoneità a seguito di ordinanze di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi all'ammissione, ma solo nei riguardi dei tecnici laureati, egli ha avanzato domanda di inquadramento quale professore associato che, però, è stata respinta con l'impugnato provvedimento 21 marzo 2000 n. 95 del MURST. A sostegno dell'impugnativa ha dedotto:

1. Incompetenza. Violazione dell'art. 6 della legge 9 maggio 1998 n. 168.

Stante la piena autonomia didattica e scientifica delle Università, i provvedimenti in tema di inquadramento devono essere da queste adottate e non dal Ministro.

2. — Violazione del principio di eguaglianza costituzionalmente garantita. Manifesta ingiustizia.

Con l'indicata sentenza n. 89 del 1986 la Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, terzo comma, della legge 21 febbraio 1980 n. 28 e dell'art. 50, n. 3, del d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui tra le qualifiche da ammettere ai giudizi di idoneità per professore associato non contemplano gli aiuti e gli assistenti dei policlinici universitari, cioè i medici interni, assunti per concorso e che abbiano svolto per un triennio attività didattica e scientifica al pari dei tecnici laureati; pertanto non si comprende perché a tale categoria di personale non sia applicabile la sanatoria. Ove la norma sopravvenuta non lo consenta, la stessa deve ritenersi incostituzionale in base al ricordato precedente della Corte costituzionale, giacché priva di qualsiasi razionalità circa la diversità di trattamento fra M.I.U.C.A. e tecnici laureati aventi i medesimi requisiti.

Nell'interesse delle amministrazioni intimiate, l'Avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio ed ha prodotto documenti.

All'odierna udienza pubblica la causa è stata posta in decisione, previa trattazione orale.

D I R I T T O

La legge 19 ottobre 1999 n. 370 (recante disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica) stabilisce all'art. 8, comma 7, che «è legittimamente conseguita l'idoneità di cui agli articoli 50, 51, 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, da parte dei tecnici laureati di cui all'articolo 1, comma 10, penultimo periodo, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, anche se non in servizio al 1° agosto 1980 i quali, ammessi con riserva ai relativi giudizi per effetto di ordinanze di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi alla partecipazione, emessi dai competenti organi della giurisdizione amministrativa, li abbiano superati».

I citati artt. 50 e ss, del d.P.R. n. 382 del 1980 prevedono, in prima applicazione dello stesso decreto, l'inquadramento a domanda nel molo degli associati, previo giudizio di idoneità da svolgersi in tre tornate, di determinati soggetti. In particolare, l'art. 50 contempla al n. 3, tra gli altri, «i tecnici laureati (...) in servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, inquadrati nei rispettivi ruoli, che entro l'anno accademico 1979-1980 abbiano svolto tre anni di attività didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite, documentate da atti della facoltà risalenti al periodo di svolgimento delle attività medesime» ed attestate dal preside.

L'art. 9 della legge 9 dicembre 1985 n. 705 chiarisce poi, per quanto qui rileva, che detto art. 50 «va interpretato nel senso che l'indicazione di coloro che possono essere inquadrati a domanda, previo giudizio di idoneità, nel ruolo dei professori associati, è tassativa e non consente assimilazione o equiparazione di altre categorie».

Infine, il richiamato art. 1, comma 10, ultimo periodo, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, fa riferimento ai «tecnici laureati in possesso dei requisiti previsti dall'art. 50 del decreto d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, anche se maturati successivamente al 1° agosto 1980».

Nella specie, con il provvedimento in data 21 marzo 2000, impugnato col ricorso in esame, il MURST ha corrisposto negativamente alla richiesta avanzata allo stesso Ministero dal ricorrente, dott. Pietro Tullio Cataldo, di riconoscimento dell'idoneità a professore associato da lui conseguita in qualità di M.I.U.C.A. — medico interno universitario con compiti assistenziali — vincitore di concorso, a seguito di ammissione con riserva al relativo giudizio disposta in sede cautelare in precedente giudizio. Più precisamente, il MURST ha ritenuto di non poter soddisfare la richiesta poiché l'art. 8, comma 7, della legge n. 370 del 1999 limita i benefici ivi previsti alla categoria dei tecnici laureati e, secondo l'interpretazione autentica dell'art. 50 del d.P.R., n. 382, del 1980 fornita dal legislatore con l'art. 9 della legge n. 705 del 1985, l'indicazione di coloro che possono fruire del beneficio è tassativa.

Ciò posto, in primo luogo va disatteso il primo motivo di gravame, con cui si deduce l'incompetenza del Ministero, sostenendosi, in relazione all'autonomia didattica e scientifica delle università, che a che queste soltanto compete l'adozione di siffatto provvedimento in materia di inquadramento. Ed infatti è al Ministero, non già all'università di appartenenza, che lo stesso ricorrente ha rivolto la propria istanza, peraltro di mero «riconoscimento» della conseguita idoneità a professore associato, sicché il Ministero non ha fatto altro che corrispondere a tale istanza.

Nel merito, le surriportate ragioni giustificatrici del diniego si rivelano esenti dalle censure espresse nella prima parte del secondo — ed ultimo — motivo, con cui in sostanza si deduce che la norma di sanatoria, ancorché di stretta interpretazione, consente l'inquadramento dei M.I.U.C.A. assunti quali vincitori di concorso; ciò perché l'art. 50 del d.P.R., n. 382, del 1980 è già stato oggetto della pronuncia additiva, n. 89, del 1986 della Corte costituzionale, con la quale, appunto, ne è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale con riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non comprende tale categoria fra quelle da ammettere al giudizio di idoneità.

Invero, la disposizione dell'art. 8, comma 7, della legge n. 370 del 1999 ha riguardo esclusivo alla categoria dei tecnici laureati, cioè ad una soltanto di quelle indicate dal ripetuto art. 50 del d.P.R., n. 382, del 1980 — come già dall'art. 5 della legge delega 21 febbraio 1980 n. 28 —, sia pure per come da leggersi in relazione alla sentenza ricordata appena sopra; e, trattandosi di norma di natura eccezionale e derogatoria agli ordinari principi in tema di accesso al ruolo dei professori associati, essa non è estensibile ad altre non contemplate categorie, come del resto ammette lo stesso ricorrente. Nella seconda, subordinata parte del detto secondo motivo di gravame il dott. Tullio Cataldo sospetta di illegittimità costituzionale l'art. 3, comma 7, per violazione del principio di uguaglianza, ossia per le medesime ragioni alla stregua delle quali con detta sentenza fu dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 50 del d.P.R., n. 382, del 1980.

La questione così prospettata è certamente rilevante, stanti le conclusioni negative precedentemente raggiunte in ordine alle altre censure avanzate col ricorso, tanto che l'esito del giudizio resta condizionato dalla pronuncia della Corte costituzionale sulla disposizione in argomento, di cui il provvedimento impugnato è applicativo.

La medesima questione appare, altresì, non manifestamente infondata.

Invero, il collegio ritiene che il ripetuto art. 8, comma 7, della legge n. 370 del 1999, appare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza e dell'irrazionalità della disciplina, laddove trascura di includere tra i destinatari del beneficio ivi previsto i medici interni universitari nominati per concorso pubblico — quale, giova ribadire, è il ricorrente —, come già ritenuto col ricordato precedente 4 - 14 aprile 1986, n. 89, della Corte costituzionale in ordine agli artt. 5, terzo comma, n. 3 della legge-delega 21 febbraio 1980, n. 28 e 50, n. 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.

In particolare, e diversamente dall'opposta conclusione raggiunta con sentenza 12 - 19 dicembre 1990, n. 551, in relazione alla situazione dei medici interni «incaricati» con compiti assistenziali in possesso di libera docenza,

con la pronunzia a cui si fa qui riferimento la stessa Corte ha dichiarato fondata la censura di incostituzionalità sollevata in quella sede, osservando che «appare chiaro che nella presenza delle circostanze del superamento del concorso e dello svolgimento, entro l'anno accademico 1979-80, del triennio di attività scientifica e didattica, l'esclusione dal giudizio di idoneità dei medici interni (assistenti e aiuti) risulta priva di qualsiasi razionalità e determina, se raffrontata con quella dei tecnici laureati, un ingiustificato diverso trattamento di una categoria, rispetto alla quale ricorrono — quanto meno — gli stessi requisiti che condussero ad attribuire il beneficio alla categoria di comparazione».

Tali considerazioni ben si attagliano anche alla disposizione di cui ora si discute, in relazione alla quale, quindi, va ravvisato analogo, ingiustificato diverso trattamento tra le stesse due categorie dei medici interni nominati per concorso pubblico e dei tecnici laureati.

Conseguentemente, vanno disposte la remissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 7, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, nella parte in cui non contempla, tra i destinatari del beneficio ivi previsto, i medici interni universitari con compiti assistenziali nominati in base a pubblico concorso.

Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7 marzo 2001.

Il Presidente: COSSU

L'estensore: DELL'UTRI

01C0827

N. 594

Ordinanza emessa il 7 marzo 2001 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Caserta Raffaele contro il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologia ed altra

Università - Giudizi di idoneità a professore associato, ai sensi del d.P.R. n. 382/1980 - Tecnici laureati ammessi con riserva, per effetto di ordinanze di giudici amministrativi sospensive dell'efficacia di atti preclusivi della partecipazione ai giudizi stessi - Previsione dell'inquadramento dei partecipanti risultati idonei - Inquadramento dei medici interni universitari con compiti assistenziali nominati in base a pubblico concorso - Mancata previsione - Disparità di trattamento di categorie omogenee anche secondo la giurisprudenza della stessa Corte costituzionale (sent. n. 89/1986).

- Legge 19 ottobre 1999, n. 370, art. 8, comma 7.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 16076/00 reg. gen., proposto da Caserta Raffaele, rappresentato e difeso dall'avv. Gherardo Marone ed elettivamente domiciliato presso il medesimo in Roma, viale Angelico n. 38 (studio avv. L. Napolitano);

Contro il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in persona del Ministro in carica, e l'Università degli studi di Napoli «Federico II» in persona del rettore in carica, rappresentati e difesi dall'Avvoca-

tura generale dello Stato e per legge domiciliati presso la medesima in Roma, via dei Portoghesi n. 12; per l'annullamento del provvedimento ministeriale 19 luglio 2000, n. 1971, con cui è stata respinta la domanda di inquadramento quale professore associato avanzata dal ricorrente ai sensi dell'art. 8 della legge n. 370 del 1999.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intime e la successiva memoria difensiva;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 7 marzo 2001 data per letta la relazione del consigliere Angelica Dell'Utri e uditi i difensori delle parti indicati nel relativo verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

Con ricorso notificato il 12 settembre 2000 il dott. Raffaele Caserta, medico interno universitario con compiti assistenziali presso l'Università degli studi di Napoli «Federico II» dal 1° ottobre 1973 quale vincitore di concorso, a suo tempo richiedente in base alla sentenza n. 89 del 1986 della Corte costituzionale di essere ammesso a partecipare alla seconda tornata dei giudizi di idoneità a professore associato, ha esposto di aver impugnato davanti al t.a.r. il diniego opposto a tale domanda e, dopo aver ottenuto la sospensiva, di aver superato il relativo giudizio; tuttavia, accolto il gravame, la relativa sentenza è stata riformata in appello. Intervenuta la legge 19 ottobre 1999, n. 370, che all'art. 8, comma 7, pone una norma di sanatoria per coloro che abbiano superato i giudizi di idoneità a seguito di ordinanze di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi all'ammissione, ma solo nei riguardi dei tecnici laureati, egli ha avanzato domanda di inquadramento quale professore associato che, però, è stata respinta con l'impugnato provvedimento 19 luglio 2000, n. 1971, del MURST.

A sostegno dell'impugnativa ha dedotto:

1. — Incompetenza. Violazione dell'art. 6 della legge 9 maggio 1998, n. 168.

Stante la piena autonomia didattica e scientifica delle università, i provvedimenti in tema di inquadramento devono essere da queste adottate e non dal Ministro.

2. — Violazione del principio di eguaglianza costituzionalmente garantita. Manifesta ingiustizia.

Con l'indicata sentenza n. 89 del 1986 la Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, terzo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e dell'art. 50, n. 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui tra le qualifiche da ammettere ai giudizi di idoneità per professore associato non contemplano gli aiuti e gli assistenti dei policlinici universitari, cioè i medici interni, assunti per concorso e che abbiano svolto per un triennio attività didattica e scientifica al pari dei tecnici laureati; pertanto non si comprende perché a tale categoria di personale non sia applicabile la sanatoria. Ove la norma sopravvenuta non lo consenta, la stessa deve ritenersi incostituzionale in base al ricordato precedente della Corte costituzionale, giacché priva di qualsiasi razionalità circa la diversità di trattamento fra M.I.U.C.A. e tecnici laureati aventi i medesimi requisiti.

Il MURST si è costituito in giudizio ed ha svolto controdeduzioni. In particolare, quanto al primo motivo ha esposto che lo stesso dott. Caserta ha rivolto la denegata richiesta non all'Università, ma al Ministero che si è limitato a precisare che la legge n. 370 del 1999 riguarda solo la categoria dei tecnici laureati. Quanto alla pretesa incostituzionalità della norma, premesso che la stessa prevede trattamenti diversi nella medesima categoria dei tecnici laureati, ha sostenuto che l'efficacia retroattiva della sentenza n. 89/1986 della Corte costituzionale, di tipo additivo, trova un limite negli effetti che la norma incisa ha già irrevocabilmente prodotto, sicché legittimamente — come nella specie riconosciuto dalla decisione del Consiglio di Stato di riforma della pronuncia favorevole di primo grado — coloro che a suo tempo non impugnarono il bando o il provvedimento di esclusione non sono stati ammessi ai giudizi sebbene in possesso degli altri requisiti richiesti dall'indicata sentenza. Ha perciò concluso per la reiezione del gravame.

All'odierna udienza pubblica la causa è stata posta in decisione, previa trattazione orale.

DIRITTO

La legge 19 ottobre 1999, n. 370 (recante disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica) stabilisce all'art. 8, comma 7, che «è legittimamente conseguita l'idoneità di cui agli articoli 50, 51, 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, da parte dei tecnici laureati di cui all'art. 1, comma 10, penultimo periodo, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, anche se non in servizio al 1° agosto 1980 i quali, ammessi con riserva ai relativi giudizi per effetto di ordinanze di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi alla partecipazione, emessi dai competenti organi della giurisdizione amministrativa, li abbiano superati».

I citati articoli 50 e ss. del d.P.R. n. 382 del 1980 prevedono, in prima applicazione dello stesso decreto, l'inquadramento a domanda nel ruolo degli associati, previo giudizio di idoneità da svolgersi in tre tornate, di determinati soggetti. In particolare, l'art. 50 contempla al n. 3, tra gli altri, «i tecnici laureati (...) in servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, inquadrati nei rispettivi ruoli, che entro l'anno accademico 1979-80 abbiano svolto tre anni di attività didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite, documentate da atti della facoltà risalenti al periodo di svolgimento delle attività medesime» ed attestate dal preside.

L'art. 9 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, chiarisce poi, per quanto qui rileva, che detto art. 50 «va interpretato nel senso che l'indicazione di coloro che possono essere inquadrati a domanda, previo giudizio di idoneità, nel ruolo dei professori associati, è tassativa e non consente assimilazione o equiparazione di altre categorie».

Infine, il richiamato art. 1, comma 10, ultimo periodo, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, fa riferimento ai «tecnici laureati in possesso dei requisiti previsti dall'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, anche se maturati successivamente al 1° agosto 1980».

Nella specie, con il provvedimento in data 19 luglio 2000, impugnato col ricorso in esame, il MURST ha corrisposto negativamente alla richiesta avanzata allo stesso Ministero dal ricorrente, dott. Raffaele Caserta, di riconoscimento dell'idoneità a professore associato da lui conseguita in qualità di M.I.U.C.A. — medico interno universitario con compiti assistenziali — vincitore di concorso, a seguito di ammissione con riserva al relativo giudizio disposta in sede cautelare in precedente giudizio. Più precisamente, il MURST ha ritenuto di non poter soddisfare la richiesta poiché l'art. 8, comma 7, della legge n. 370 del 1999 limita i benefici ivi previsti alla categoria dei tecnici laureati.

Ciò posto, in primo luogo va disatteso il primo motivo di gravame, con cui si deduce l'incompetenza del Ministero, sostenendosi, in relazione all'autonomia didattica e scientifica delle università, che a che queste soltanto competa l'adozione di siffatto provvedimento in materia di inquadramento. Ed infatti è al Ministero, non già all'università di appartenenza, che lo stesso ricorrente ha rivolto la propria istanza, peraltro di mero «riconoscimento» della conseguita idoneità a professore associato, sicché il Ministero non ha fatto altro che corrispondere a tale istanza.

Nel merito, le surriportate ragioni giustificatrici del diniego si rivelano esenti dalle censure esposte nella prima parte del secondo — ed ultimo — motivo, con cui in sostanza si deduce che la norma di sanatoria, ancorché di stretta interpretazione, consente l'inquadramento dei M.I.U.C.A. assunti quali vincitori di concorso; ciò perché l'art. 50 del d.P.R. n. 382 del 1980 è già stato oggetto della pronunzia additiva n. 89 del 1986 della Corte costituzionale, con la quale, appunto, ne è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale con riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non comprende tale categoria tra quelle da ammettere al giudizio di idoneità.

Invero, la disposizione dell'art. 8, comma 7, della legge n. 370 del 1999 ha riguardo esclusivo alla categoria dei tecnici laureati, cioè ad una soltanto di quelle indicate dal ripetuto art. 50 del d.P.R. n. 382 del 1980 — come già dall'art. 5 della legge delega 21 febbraio 1980, n. 28, — sia pure per come da leggersi in relazione alla sentenza ricordata appena sopra; e, trattandosi di norma di natura eccezionale e derogatoria agli ordinari principi in tema di accesso al ruolo dei professori associati, essa non è estensibile ad altre non contemplate categorie, come del resto ammette lo stesso ricorrente.

Nella seconda, subordinata parte del detto secondo motivo di gravame il dott. Caserta sospetta di illegittimità costituzionale l'art. 8, comma 7, per violazione del principio di uguaglianza, ossia per le medesime ragioni alla stregua delle quali con detta sentenza fu dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 50 del d.P.R. n. 382 del 1980.

Parte resistente oppone, al riguardo, che l'efficacia retroattiva della menzionata sentenza additiva trova un limite negli effetti già prodotti, sicché legittimamente — come ritenuto per l'istante con la decisione di riforma

in appello della pronuncia di primo grado sul suo originario ricorso — non furono ammessi ai giudizi coloro che, ancorché in possesso dei requisiti richiesti dalla medesima sentenza, a suo tempo non impugnarono il bando o il provvedimento di esclusione.

In proposito il collegio osserva che, sia pure in relazione ai soli tecnici laureati, il sopravvenuto art. 8, comma 7, in parola, conferisce efficacia attuale al fatto, considerato esclusivamente nella sua realtà storica, del superamento a seguito di un provvedimento cautelare del giudizio da parte dell'interessato, il quale in tal modo ha dimostrato la propria idoneità al conseguimento dell'inquadramento nel ruolo dei professori associati. Tanto, peraltro, secondo le ordinarie regole di irretroattività della legge. Ne consegue che, ai fini qui in esame, non hanno rilievo le vicende pregresse, ed in particolare la circostanza, indicata da controparte, che ha condotto alla riforma della pronuncia del t.a.r. Campania favorevole all'istante.

Circa il merito, la sollevata questione è certamente rilevante, stanti le conclusioni negative precedentemente raggiunte in ordine alle altre censure avanzate col ricorso, tanto che l'esito del giudizio resta condizionato dalla pronuncia della Corte costituzionale sulla disposizione in argomento, di cui il provvedimento impugnato è applicativo.

La medesima questione appare, altresì, non manifestamente infondata.

Invero, il collegio ritiene che il ripetuto art. 8, comma 7, della legge n. 370 del 1999 appare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza e dell'irrazionalità della disciplina, laddove trascura di includere tra i destinatari del beneficio ivi previsto i medici interni universitari nominati per concorso pubblico — quale, giova ribadire, è il ricorrente — come già ritenuto col ricordato precedente 4 - 14 aprile 1986, n. 89, della Corte costituzionale in ordine agli articoli 5, terzo comma, n. 3 della legge-delega 21 febbraio 1980, n. 28, e 50, n. 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.

In particolare, e diversamente dall'opposta conclusione raggiunta con sentenza 12 - 19 dicembre 1990, n. 551, in relazione alla situazione dei medici interni «incaricati» con compiti assistenziali in possesso di libera docenza, con la pronuncia a cui si fa qui riferimento la stessa Corte ha dichiarato fondata la censura di incostituzionalità sollevata in quella sede, osservando che «appare chiaro che nella presenza delle circostanze del superamento del concorso e dello svolgimento, entro l'anno accademico 1979-80, del triennio di attività scientifica e didattica, l'esclusione dal giudizio di idoneità dei medici interni (assistenti e aiuti) risulta priva di qualsiasi razionalità e determina, se raffrontata con quella dei tecnici laureati, un ingiustificato diverso trattamento di una categoria, rispetto alla quale ricorrono — quanto meno — gli stessi requisiti che condussero ad attribuire il beneficio alla categoria di comparazione».

Tali considerazioni ben si attagliano anche alla disposizione di cui ora si discute, in relazione alla quale, quindi, va ravvisato analogo, ingiustificato diverso trattamento tra le stesse due categorie dei medici interni nominati per concorso pubblico e dei tecnici laureati.

Conseguentemente, vanno disposte la remissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 7, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, nella parte in cui non contempla, tra i destinatari del beneficio ivi previsto, i medici interni universitari con compiti assistenziali nominati in base a pubblico concorso.

Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7 marzo 2001.

Il Presidente: COSSU

L'estensore: DELL'UTRI

N. 595

*Ordinanza emessa il 7 marzo 2001 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio
sul ricorso proposto da Stella Lucio contro Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed altra*

Università - Giudizi di idoneità a professore associato, ai sensi del d.P.R. n. 382/1980 - Tecnici laureati ammessi con riserva, per effetto di ordinanze di giudici amministrativi sospensive dell'efficacia di atti preclusivi della partecipazione ai giudizi stessi - Previsione dell'inquadramento dei partecipanti risultati idonei - Inquadramento dei medici interni universitari con compiti assistenziali nominati in base a pubblico concorso - Mancata previsione - Disparità di trattamento di categorie omogenee anche secondo la giurisprudenza della stessa Corte costituzionale (sent. n. 89/1986).

Legge 19 ottobre 1999, n. 370, art. 8, comma 7.

Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 7417/00 reg. gen., proposto da Stella Lucio, rappresentato e difeso dall'avv. Gherardo Marone ed elettivamente domiciliato presso il medesimo in Roma, via Angelico n. 38 (studio avv. L. Napolitano);

Contro il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in persona del Ministro in carica, e l'Università degli studi di Napoli «Federico II» in persona del rettore in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato e per legge domiciliati presso la medesima in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Per l'annullamento del provvedimento ministeriale 21 marzo 2000, n. 93, con cui è stata respinta la domanda di inquadramento quale professore associato avanzata dal ricorrente ai sensi dell'art. 8 della legge n. 370 del 1999.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate e la successiva memoria difensiva;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 7 marzo 2001 data per letta la relazione del consigliere Angelica Dell'Utri e uditi i difensori delle parti indicati nel relativo verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

Con ricorso notificato l'8 maggio 2000 il dott. Lucio Stella, medico interno universitario con compiti assistenziali presso l'Università degli studi di Napoli «Federico II» dal 1° gennaio 1974 quale vincitore di concorso, a suo tempo richiedente in base alla sentenza n. 89 del 1986 della Corte costituzionale di essere ammesso a partecipare alla seconda tornata dei giudizi di idoneità a professore associato, ha esposto di aver impugnato davanti al tribunale amministrativo regionale il diniego opposto a tale domanda e, dopo aver ottenuto la sospensiva, di aver superato il relativo giudizio; tuttavia il gravame è stato respinto in ragione della ritenuta intempestività della domanda di partecipazione.

Intervenuta la legge 19 ottobre 1999, n. 370, che all'art. 8, comma 7, pone una norma di sanatoria per coloro che abbiano superato i giudizi di idoneità a seguito di ordinanze di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi all'ammissione, ma solo nei riguardi dei tecnici laureati, egli ha avanzato domanda di inquadramento quale professore associato che, però, è stata respinta con l'impugnato provvedimento 21 marzo 2000, n. 93, del M.U.R.S.T.

A sostegno dell'impugnativa ha dedotto:

1. Incompetenza. Violazione dell'art. 6 della legge 9 maggio 1998, n. 168.

Stante la piena autonomia didattica e scientifica delle università, i provvedimenti in tema di inquadramento devono essere da queste adottati e non dal Ministro.

2. -- Violazione del principio di eguaglianza costituzionalmente garantita. Manifesta ingiustizia.

Con l'indicata sentenza n. 89 del 1986 la Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e dell'art. 50, n. 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui tra le qualifiche da ammettere ai giudizi di idoneità per professore

associato non contemplano gli aiuti e gli assistenti dei policlinici universitari, cioè i medici interni, assunti per concorso e che abbiano svolto per un triennio attività didattica e scientifica al pari dei tecnici laureati; pertanto la sanatoria è applicabile a tale categoria di personale e, in particolare, al ricorrente il quale è in possesso dei requisiti indicati dalla Corte costituzionale. Ove la norma sopravvenuta non lo consenta, la stessa deve ritenersi incostituzionale in base al ricordato precedente, giacché priva di qualsiasi razionalità circa la diversità di trattamento fra M.I.U.C.A. assunti a seguito di concorso e tecnici laureati aventi i medesimi requisiti.

Le amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio col patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, che ha svolto controdeduzioni.

In particolare, premesso che la misura cautelare è stata travolta dall'esito negativo del giudizio di merito, ha sostenuto l'inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 8, comma 7, della legge n. 370 del 1999, costituente norma eccezionale non estensibile a casi consimili. Quanto alla proposta eccezione di incostituzionalità, sollevati a sua volta dubbi sulla legittimità costituzionale della norma in quanto attribuisce a gruppi particolari un indebito privilegio allo scopo di superare pronunce giurisdizionali definitive sulla legittimità del bando, ha esposto che la stessa norma non può mai costituire termine di paragone e criterio di riferimento per i terzi esclusi dal beneficio.

All'odierna udienza pubblica la causa è stata posta in decisione, previa trattazione orale.

D I R I T T O

La legge 19 ottobre 1999, n. 370, (recante disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica) stabilisce all'art. 8, comma 7, che «è legittimamente conseguita l'idoneità di cui agli artt. 50, 51, 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, da parte dei tecnici laureati di cui all'art. 1, comma 10, penultimo periodo, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, anche se non in servizio al 1° agosto 1980 i quali, ammessi con riserva ai relativi giudizi per effetto di ordinanze di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi alla partecipazione, emessi dai competenti organi della giurisdizione amministrativa, li abbiano superati».

I citati artt. 50 e ss. del d.P.R. n. 382 del 1980 prevedono, in prima applicazione dello stesso decreto, l'inquadramento a domanda nel ruolo degli associati, previo giudizio di idoneità da svolgersi in tre tornate, di determinati soggetti. In particolare, l'art. 50 contempla al n. 3, tra gli altri, «i tecnici laureati (...) in servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, inquadrati nei rispettivi ruoli, che entro l'anno accademico 1979-80 abbiano svolto tre anni di attività didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite, documentate da atti della facoltà risalenti al periodo di svolgimento delle attività medesime» ed attestate dal preside.

L'art. 9 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, chiarisce poi, per quanto qui rileva, che detto art. 50 «va interpretato nel senso che l'indicazione di coloro che possono essere inquadrati a domanda, previo giudizio di idoneità, nel ruolo dei professori associati, è tassativa e non consente assimilazione o equiparazione di altre categorie».

Infine, il richiamato art. 1, comma 10, ultimo periodo, della legge 14 gennaio 1999, n. 4 fa riferimento ai «tecnici laureati in possesso dei requisiti previsti dall'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, anche se maturati successivamente al 1° agosto 1980».

Nella specie, con il provvedimento in data 21 marzo 2000, impugnato col ricorso in esame, il M.U.R.S.T. ha corrisposto negativamente alla richiesta avanzata allo stesso Ministero dal ricorrente, dott. Lucio Stella, di riconoscimento dell'idoneità a professore associato da lui conseguita in qualità di M.I.U.C.A. — medico interno universitario con compiti assistenziali — vincitore di concorso, a seguito di ammissione con riserva al relativo giudizio disposta in sede cautelare in precedente giudizio. Più precisamente, il M.U.R.S.T. ha ritenuto di non poter soddisfare la richiesta poiché l'art. 8, comma 7, della legge n. 370 del 1999 limita i benefici ivi previsti alla categoria dei tecnici laureati e, secondo l'interpretazione autentica dell'art. 50 del d.P.R. n. 382 del 1980 fornita dal legislatore con l'art. 9 della legge n. 705 del 1985, l'indicazione di coloro che possono fruire del beneficio è tassativa.

Ciò posto, in primo luogo va disatteso il primo motivo di gravame, con cui si deduce l'incompetenza del Ministero, sostenendosi, in relazione all'autonomia didattica e scientifica delle università, che a che queste soltanto competa l'adozione di siffatto provvedimento in materia di inquadramento. Ed infatti è al Ministero, non già all'università di appartenenza, che lo stesso ricorrente ha rivolto la propria istanza, peraltro di mero «riconoscimento» della conseguita idoneità a professore associato, sicché il Ministero non ha fatto altro che corrispondere a tale istanza.

Nel merito, le surriportate ragioni giustificatrici del diniego si rivelano esenti dalle censure esposte nella prima parte del secondo — ed ultimo — motivo, con cui in sostanza si deduce che la norma di sanatoria, ancorché di stretta interpretazione, consente l'inquadramento dei M.I.U.C.A. assunti quali vincitori di concorso; ciò

perché l'art. 50 del d.P.R. n. 382 del 1980 è già stato oggetto della pronunzia additiva n. 89 del 1986 della Corte costituzionale, con la quale, appunto, viene è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale con riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non comprende tale categoria tra quelle da ammettere al giudizio di idoneità.

Invero, la disposizione dell'art. 8, comma 7, della legge n. 370 del 1999 ha riguardo esclusivo alla categoria dei tecnici laureati, cioè ad una soltanto di quelle indicate dal ripetuto art. 50 del d.P.R. n. 382 del 1980 — come già dall'art. 5 della legge delega 21 febbraio 1980, n. 28 — sia pure per come da leggersi in relazione alla sentenza ricordata appena sopra; e, trattandosi di norma di natura eccezionale e derogatoria agli ordinari principi in tema di accesso al ruolo dei professori associati, essa non è estensibile ad altre non contemplate categorie, come del resto ammette lo stesso ricorrente.

Nella seconda, subordinata parte del detto secondo motivo di gravame il dott. Stella sospetta di illegittimità costituzionale l'art. 8, comma 7, per violazione del principio di uguaglianza, ossia per le medesime ragioni alla stregua delle quali con detta sentenza fu dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 50 del d.P.R. n. 382 del 1980.

Analoga questione viene pregiudizialmente prospettata da parte resistente sotto altri e contrastanti profili, e cioè in quanto la norma attribuirebbe un indebito privilegio ai destinatari della sanatoria, per un verso perseguendo l'interesse di un determinato gruppo particolare e, per altro verso, privando di ogni efficacia i giudicati di elezione — quindi caducatori della misura cautelare concessa in primo grado — degli originari ricorsi dei medesimi destinatari, perciò trascendendo le tradizionali delimitazioni dei poteri dello Stato.

A parte ogni indagine sulla rilevanza, allo stato, di quest'ultima questione, nel merito essa si profila manifestamente infondata. Va difatti osservato che, se è vero che la disposizione di legge in parola è rivolta in favore di soggetti determinati e che, pertanto, può definirsi «legge-provvedimento», ciò non vale di per sé solo a fondare dubbi di illegittimità costituzionale, salvo il rispetto della funzione giurisdizionale in ordine ai giudizi in corso e del principio generale di ragionevolezza (cfr. Corte cost. 15 luglio 1991, n. 346). E, nella specie, mentre non risulta che vi siano ancora giudizi in corso sull'ammissione ai giudizi di idoneità dei tecnici laureati — e comunque la fattispecie in esame non rientra in tale ipotesi —, per l'aspetto qui in trattazione la scelta legislativa trova giustificazione nelle pregresse vicende, in cui si sono intrecciati e contrapposti interventi normativi, attività amministrative e provvedimenti giurisdizionali sia in sede cautelare che di merito.

Né il collegio riscontra alcuna violazione degli artt. 101 ss. Cost., dal momento che la norma non lede giudicati già formati, ma secondo le ordinarie regole di irretroattività della legge si limita a conferire efficacia attuale al fatto, considerato esclusivamente nella sua realtà storica, del superamento a seguito di un provvedimento cautelare del giudizio da parte dell'interessato, il quale in tal modo ha dimostrato la propria idoneità al conseguimento dell'inquadramento nel ruolo dei professori associati.

Riguardo alla prima questione, sollevata dall'istante, essa è certamente rilevante stanti le conclusioni negative precedentemente raggiunte in ordine alle altre censure avanzate col ricorso, tanto che l'esito del giudizio resta condizionato dalla pronuncia della Corte costituzionale sulla disposizione in argomento, di cui il provvedimento impugnato è applicativo.

La medesima questione appare, altresì, non manifestamente infondata.

Invero, il collegio ritiene che il ripetuto art. 8, comma 7, della legge n. 370 del 1999 appare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza e dell'irrazionalità della disciplina, laddove trascura di includere tra i destinatari del beneficio ivi previsto i medici interni universitari nominati per concorso pubblico — quale, giova ribadire, è il ricorrente —, come già ritenuto col ricordato precedente 4-14 aprile 1986, n. 89, della Corte costituzionale in ordine agli artt. 5, comma 3, n. 3 della legge-delega 21 febbraio 1980, n. 28 e 50, n. 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.

In particolare, e diversamente dall'opposta conclusione raggiunta con sentenza 12-19 dicembre 1990, n. 551, in relazione alla situazione dei medici interni «incaricati» con compiti assistenziali in possesso di libera docenza, con la pronunzia a cui si fa qui riferimento la stessa Corte ha dichiarato fondata la censura di incostituzionalità sollevata in quella sede, osservando che «appare chiaro che nella presenza delle circostanze del superamento del concorso e dello svolgimento, entro l'anno accademico 1979-80, del triennio di attività scientifica e didattica, l'esclusione dal giudizio di idoneità dei medici interni (assistenti e aiuti) risulta priva di qualsiasi razionalità e determina, se raffrontata con quella dei tecnici laureati, un ingiustificato diverso trattamento di una categoria, rispetto alla quale ricorrono — quanto meno — gli stessi requisiti che condussero ad attribuire il beneficio alla categoria di comparazione».

Tali considerazioni ben si attagliano anche alla disposizione di cui ora si discute, in relazione alla quale, quindi, va ravvisato analogo, ingiustificato diverso trattamento tra le stesse due categorie dei medici interni nominati per concorso pubblico e dei tecnici laureati.

Conseguentemente, vanno disposte la remissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 7, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, nella parte in cui non contempla, tra i destinatari del beneficio ivi previsto, i medici interni universitari con compiti assistenziali nominati in base a pubblico concorso.

Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7 marzo 2001.

Il Presidente: COSSU

L'estensore: DELL'UTRI

01C0829

N. 596

Ordinanza emessa il 10 maggio 2001 dalla commissione tributaria provinciale di Biella sul ricorso proposto da T.M.T. Manenti S.r.l. contro comune di Bioglio

Tributi locali - Imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (ICIAP) - Determinazione nel caso di insediamento produttivo ricadente nel territorio di più comuni - Prevista ripartizione fra i singoli comuni della superficie dell'insediamento, anziché dell'imposta calcolata sull'intero insediamento - Lamentata possibilità di raddoppio dell'imposta rispetto a quella dovuta per insediamenti di identica tipologia ed estensione insistenti su unico comune - Disparità di trattamento fiscale.

- D.L. 2 marzo 1989, n. 66 (convertito, con modifiche, nella legge 24 aprile 1989, n. 144), art. 1, comma 5, come modificato dal d.l. 30 settembre 1989, n. 332 (convertito, con modifiche, nella legge 27 novembre 1989, n. 384) e dal d.l. 27 aprile 1990, n. 90 (convertito, con modifiche, nella legge 26 giugno 1990, n. 165).
- Costituzione, artt. 3 e 53.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Letti gli atti, ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa promossa da T.M.T. Manenti S.r.l., con sede in Vallemosso (BI) via Rovella 1/3, con ricorso depositato presso questa segreteria, in data 4 agosto 1997 prot. 325/1997, avverso n. 3 avvisi di liquidazione emessi dal comune di Bioglio (BI).

Premesso in fatto

Che con precedente ordinanza, in data 23 novembre 1998, emessa nel corso del giudizio, promosso dallo stesso ricorrente per l'annullamento degli avvisi di liquidazione ICIAP, relativi agli anni 1994, 1995 e 1996, emessi dal comune di Bioglio, questa commissione sollevava, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questione di illegittimità costituzionale del comma 5 dell'art. 1 del d.l. 30 dicembre 1988, n. 549, convertito, con modifiche, nella legge 24 aprile 1989, n. 144;

Che codesta Corte costituzionale con ordinanza 19 giugno 2000, n. 242, depositata in cancelleria il 23 giugno 2000, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata da questa commissione con la citata ordinanza in data 23 novembre 1998 per un duplice ordine di deficienze: per erronea indicazione del d.l. 30 dicembre 1988, n. 549, in quanto tale decreto non è stato convertito in legge, mentre la legge 24 aprile 1989, n. 144 (indicata come legge di conversione) ha convertito invece con modifiche il d.l. 2 marzo 1989, n. 66 (che è riproduttivo per la parte che interessa la precedente norma, rimasta priva di efficacia sin dall'inizio, per effetto della mancata conversione in legge); in quanto la norma denunciata è stata a sua volta interamente sostituita nell'art. 1 con una disposizione (parzialmente diversa nel contenuto da quella denunciata) cioè dall'art. 1 del d.l. 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1989, n. 384;

Che il d.l. 30 settembre 1989, n. 332, convertito nella legge 27 novembre 1989, n. 384, non risolve la questione già sollevata con la precedente ordinanza. L'art. 1, comma 5, del citato d.l. 30 settembre 1989, n. 332, stabilisce infatti che l'imposta è dovuta a ciascun comune nella misura di base indicata nella tabella allegata variante in funzione della classe di superficie e del settore di attività di appartenenza individuati, rispettivamente con riferimento alla superficie dell'insediamento produttivo. Se l'insediamento produttivo insiste sul territorio di più comuni, la sua superficie è fra questi ripartita. Tale norma prevede la ripartizione della superficie ma non prevede la ripartizione dell'imposta in relazione alla superficie nel caos di insediamenti insistenti in più comuni.

Per i meccanismi di calcolo dell'ICIAP, previsti dall'art. 1, comma 5, del d.l. 2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 1989 n. 144, così come modificato dal d.l. 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1989, n. 384, e così come modificato dal d.l. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 26 giugno 1990, n. 165, così come applicati dal comune di Bioglio, si ottiene nella fattispecie il raddoppio dell'imposta, sempre nei casi di insediamenti insistenti in più comuni. Infatti l'attività della società ricorrente viene svolta in un unico immobile di complessivi metri quadrati 2.371, di cui metri quadrati 814 insistenti nel comune di Bioglio e metri quadrati 1.557 insistenti nel comune di Vallemosso, le due porzioni di superfici, così distinte, cadono nella stessa classe di superficie compresa tra metri quadrati 500 e metri quadrati 4.000. Il comune di Bioglio ha liquidato l'imposta autonomamente sulla scorta dei parametri minimi della classe di superficie di appartenenza (metri quadrati 814 e quindi compresa fra i 500 e i 4.000 metri quadrati) e dei limiti di reddito, senza tener conto che era strettamente correlata ed interdipendente con la porzione di insediamento insistente nel comune di Vallemosso.

Consegue che l'applicazione di tale norma da parte dei due comuni comporta, per il ricorrente, il pagamento di un'imposta eccedente che può essere anche doppia rispetto a quella che sarebbe tenuto a pagare nel caso che l'insediamento insistesse nel territorio di un solo comune.

Osserva in diritto

Che il dettato del comma 5 dell'art. 1 del citato d.l. 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144, così come modificato dal d.l. 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1989, n. 384, e così come modificato dal d.l. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 26 giugno 1990, n. 165, appare in contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione, in quanto l'applicazione di tale norma crea disparità di trattamento tra insediamenti della stessa tipologia ricadenti su un unico comune rispetto a quelli ricadenti su due o più comuni, verificandosi nel caso specifico un'eccedenza di imposta che può essere anche doppia.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione, la questione di illegittimità costituzionale del comma 5 dell'art. 1 del d.l. 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144, così come modificato dal d.l. 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1989, n. 384, e così come modificato dal d.l. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 26 giugno 1990, n. 165, laddove non prevede la ripartizione dell'imposta in funzione della superficie insistente su ciascun comune e calcolata sull'intero insediamento, ma prevede «se l'insediamento produttivo insiste sul territorio di più comuni la sua superficie è fra questi ripartita»;

Dispone la sospensione del presente giudizio;

Ordina alla segreteria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri e di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Biella, addì 10 maggio 2001

Il Presidente: GRIZI

01C0830

N. 597

*Ordinanza emessa il 12 aprile 2001 dal tribunale di Roma
nel procedimento civile vertente tra Giardini Mario ed altri e Regione Lazio*

Imposte e tasse - Tasse sulle concessioni regionali - Variazioni della tariffa da parte della Regione Lazio - Raddoppio, disposto dalle leggi regionali n. 9 e n. 10/1995, degli importi in vigore al 31 dicembre 1994, previsti nella tariffa allegata alla legge regionale n. 30/1980 e s.m. - Superamento del limite di aumento annuale (venti per cento) consentito dalla legislazione statale - Esorbitanza dalla potestà legislativa di attuazione spettante alle regioni in materia tributaria.

- Legge Reg. Lazio 20 marzo 1995, n. 9, art. 1; legge Reg. Lazio 20 marzo 1995, n. 10, art. 1.
- Costituzione, artt. 117 e 119; legge 14 giugno 1990, n. 158, art. 4, comma 5 (*rectius*: legge 16 maggio 1970, n. 281, art. 3, comma 5, come sostituito dall'art. 4, comma 1, della legge 14 giugno 1990, n. 158).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 36180 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 1997 posta in deliberazione all'udienza dell'8 giugno 2000 e vertente tra:

Giardini Mario (La Rustica), Cervi Lorenzo (Monteleone Sabino Oliveto), Pozzi Piero (Accumoli), Pozzi Piero (Vallecupola), Pasqualini Nellusco (Valle Luterana), Flati Renato (Vejano), Corradini Giorgio (Orvinio), Torlonia Alessandro - Amm. A. A. Musignano (Musignano), Cimini Antonio (Maentina), Odiscalchi Ladislao (La Castagneta), Iazzoni Tullio (Montelibretti), Cartoni Enrico (Filissano), Orsini Rolando (Bassano Romano), Grispignini Filippi Rosa (Menicozzo), Massimo Lancellotti Ascanio (Poggio Oriolo), Giovanni Tecchi Cristofari Celiani (Carbonara), Pascucci Antonio (Grotta Nuova), Saperdi Romano (Castelluzzo), Savioli Franca ved. Turriziani (Nerola), Sovrano Militare Ordine Di Malta - legale rappresentante (Sugarella), Il Gallo S.r.l. - legale rappresentante (Gallo), Guglielmi Giacinto (Sant'Agostino), Gallo Luciano (Settevene), Pieri Gio Piero (Canino), Brucchiotti Franco (Farnese), Toschi Silvana (Borbona), Giuliani Santino (Gallicella), Camilli Piero (Mezzano), Chiarini Giuseppe Ferdinando (Fondaccio), Lovello Giuseppina (Pozzaglia Sabino), Fischietti Ignazio (Nepi), Pandolfi Vincenzo (Il Centrone), Mascetti Sbardella Maria Teresa (Torrecchia nuova), Biuso Giorgio (Medio Tevere), Fondi Aldo (Castel di Salce), Bernabei Anton Giuseppe quale erede del padre Tito (Monti di Castro), Ciaramella Iginio (Rocchigiana), Mele Amedeo (Castel Bagnolo), Chiri Leonardo (Casal di Galeria), Chiri Leonardo (La Vacchereggia di Civitella), Patrizi Montoro Innocenzo (Caste Giuliano Sasso), Ianneli Saverio (Torricella Sabina), Di Muzio Giovanni (Casalone), Brandizzi Carlo (Lazzaria), Jacoponi Guglielmo (San Francesco), Agnelli Maria Sole (Catel Lombardo), Lazzari Valerio Maria (Vaccareggia), Rossini Adolfo (Filippo Sbardella), Pietroni Maria Luisa ved. De Santis (La Marcigliana), Di Stefano Alfredo (Vicarello), Vella Riccardo (Greppo Marino), Pierdomenico Ezio Francesco (Pantalla), Profili Aldo (Borghetto), Carloni Tarcisio (Barbarano Romano), Cimini Antonio (Torrecchia Vecchia), Borgia Enrico (Scandriglia Ponticelli), Giardini Mario quale presidente E.P.S. Lazio il quale interviene *ad adiuvandum*,

tutti elettivamente domiciliati in Roma, via Salaria n. 332, presso l'avvocato Francesco D'Audino che li rappresenta e difende per procura in calce alla citazione, attori; e

Regione Lazio in persona del presidente *pro tempore* della giunta regionale domiciliato in Roma via dei Portoghesi n. 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende *ex lege*, convenuto.

Oggetto: ripetizione di somme.

Il tribunale osserva in fatto e diritto

Con citazione notificata il 7 agosto 1997, gli attori, tutti titolari di aziende faunistico-venatorie site nel Lazio e soggette a tassa di concessione regionale, convenivano in giudizio la Regione Lazio esponendo:

di aver corrisposto dal 1992 la tassa di concessione regionale nella misura di L. 6.065 per ettaro fissata con la tariffa approvata con decreto legislativo n. 230/1991 e rettificata in aumento con il decreto legislativo n. 31/1992;

di aver corrisposto anche una sovrattassa di 100 lire per ogni cento lire di tassa per ettaro in base ad una nota inserita nella tabella approvata;

che nel frattempo entrava in vigore la nuova legge sulla caccia (n.157/1992) la quale all'art. 16 disciplinava le nuove aziende faunistico venatorie disponendo che erano soggette a tassa di concessione regionale, ma con l'esclusione di altri oneri tributari e, soprattutto, della famosa ed inesistente sovrattassa;

che la sovrattassa veniva richiamata in vita dall'art. 41 n. 8 della legge regionale del Lazio n. 17/1995;

che le leggi regionali nn. 9 e 10 del 23 marzo 1995 disponevano l'aumento del 100% delle tasse sulle concessioni regionali e delle altre tasse e sovrattasse;

che il 20 dicembre 1995 veniva pubblicata l'ultima edizione della legge regionale del Lazio n. 30/1980 con la quale l'importo della tassa veniva portato a L. 12.130 ribadendosi nella nota l'esistenza di una sovrattassa di pari importo da versare contestualmente;

che le note alle tariffe approvate con i decreti legislativi nn. 230/1991 e 31/1992 non avevano le caratteristiche di disposizione legislativa essendo in contrasto con legge delega n. 158/1990 ed erano da considerarsi «apocriefi» atti amministrativi disapplicabili dal giudice ordinario *ex artt. 4 e 5 legge 2248/1865 all.E*;

che, nel caso in cui fosse stata ravvisabile forza di legge nella nota predetta, sarebbe stata evidente la sua incostituzionalità per violazione degli artt. 3, 23, 53 della Costituzione;

che, in ogni caso, dal 1992 al 1995 gli attori avevano corrisposto, oltre alla tassa pari a L. 6.065 per ettaro, anche l'illegittima sovrattassa di pari importo;

che viziata da illegittimità costituzionale nei confronti degli artt. 117 e 118 della Costituzione era l'art. 41 n. 8 della legge regionale del Lazio n. 17/1995 che aveva legislativamente stabilito per le a.f.v. l'obbligo del pagamento della sovrattassa;

che alla stessa censura non sfuggivano le leggi regionali del Lazio nn. 9 e 10 del 1995 che, al di fuori di ogni potere, avevano apportato un aumento del 100% degli importi in vigore;

che da disapplicare era anche la riedizione della legge n. 30/1980 e che, nel caso in cui fosse stato riconoscibile carattere legislativo alla riedizione predetta, la stessa non sarebbe potuta sfuggire alla sanzione d'incostituzionalità per violazione degli artt. 117 e 118 in relazione agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione;

che, anche dal 1995, la somma da corrispondere era di L. 6.065 e le somme pagate in eccesso per raddoppio dei tributi e per sovrattassa erano da restituire. Ciò permesso gli attori, previa disapplicazione dei provvedimenti indicati e, se necessario, previa rimessione alla Corte costituzionale delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, chiedevano fosse pronunciata la condanna della convenuta alla restituzione delle somme pagate in eccesso. Con comparsa depositata il 26 marzo 1998 si costituiva in giudizio la convenuta affermando l'infondatezza della domanda e delle sollevate questioni di legittimità costituzionale.

Esaurita la trattazione la causa veniva trattenuta in decisione sulle precisate conclusioni all'udienza dell'8 giugno 2000 con termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.

Manifestamente infondate appaiono le eccezioni di legittimità costituzionale sollevate dagli attori con riferimento ai decreti legislativi n. 230/1991 e 31/1192.

Il regime fiscale della tassa di concessione regionale a carico delle aziende faunistico venatorie è disciplinato dall'art. 4 della citata legge n. 158/1990 che, dopo aver previsto la delega legislativa al governo per l'approvazione della tariffa, prevede che la medesima debba essere coordinata con le vigenti tariffe delle tasse sulle concessioni governative e sulle concessioni comunali. La vecchia tariffa delle tasse sulle concessioni governative, che ignorava le aziende faunistico venatorie, istituite dalle legge 968/1977, prevedeva a carico delle riserve di caccia l'obbligo del pagamento di una soprattassa identica a quella della cui illegittimità si dolgono gli attori. Nell'ambito della delega rilasciata dal parlamento il governo ha, correttamente coordinando la nuova tariffa con la precedente, previsto identica soprattassa a carico delle aziende faunistico venatorie. Il riferimento alla vecchia disciplina riguardante le riserve di caccia appare conforme alle prescrizioni contenute nella delega. La Corte costituzionale ha più volte affermato che le aziende faunistico venatorie sono, sotto il profilo fiscale, assimilabili pienamente alle vecchie riserve di caccia (sentenze nn. 271/1986 e 295/1993). Afferma sul punto la citata sentenza n. 271/1986: «Ricorrono, infatti, in ciascuna delle due figure — sia nella legislazione statale sia in quella regionale, — taluni elementi qualificanti.

Sussistono nelle aziende, l'interesse faunistico, soprattutto autoctono, e naturalistico (art. 36 comma 4, legge 968 del 1977), lo svolgimento dell'attività venatoria secondo piani di ripopolamento, e di abbattimento della selvaggina. Sussistono nelle riserve il requisito del ripopolamento rimesso ai concessionari alla stregua delle clausole di concessione, e l'utilizzazione da parte del concessionario stesso della riserva, che può essere anche consorziale. Aziende e riserve presentano elementi essenziali comuni, anche se con diversa rilevanza strutturale e funzionale». «L'assimilazione delle aziende alle riserve, quanto al trattamento fiscale, trova inoltre riscontri specifici nell'art. 36 della legge n. 968 cit., che conserva in via transitoria le riserve (primo comma) e ne prevede la trasformazione in aziende faunistico venatorie in caso di rilevante interesse naturalistico-faunistico. Si riconosce così testualmente l'attitudine evolutiva dell'antica figura, nel concorso dei già rilevati elementi caratteristici della nuova». Il fatto poi che la legge assoggetti le aziende faunistico venatorie a tasse regionali (artt. 24 legge 968/1977 e 23 legge 157/1992) non impedisce che la tassazione si possa articolare in una tassa ed in una soprattassa, salvi in ogni caso i principi costituzionali in materia di imposizione fiscale. Appaiono perciò evidentemente rispettati dal governo i limiti fissati in materia di delega legislativa dagli artt. 76 e 77 della Costituzione.

Manifestamente infondate appaiono anche le eccezioni di legittimità costituzionale mosse dagli attori nei confronti della tariffa in questione per violazione degli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione.

La tassazione è prevista e quantificata con atti aventi forza e valore di legge (legge delega e decreto di approvazione della tariffa) per cui è pienamente rispettato il vincolo della riserva di legge in materia tributaria. L'articolazione della tassazione in una tassa ed in una soprattassa non costituisce, in sé considerata, una tassazione discriminatoria e lesiva dei principi d'uguaglianza e di rispetto della capacità contributiva. Anche la fissazione della tassa e della soprattassa in un importo per ettaro di estensione dell'azienda appare rispettosa dei principi suddetti, in quanto deve ritenersi che ad una maggiore estensione del territorio compreso nell'azienda corrisponda una maggiore capacità contributiva del soggetto. Non vi è poi alcun elemento dal quale desumere che l'importo annualmente stabilito dalla tariffa del 1992 di L. 6.065 per ettaro, praticamente raddoppiato per effetto della soprattassa, fosse discriminatorio e che incidesse in tale misura sui bilanci e sulla attività economica delle aziende da arrivare a violare il principio della capacità contributiva.

Manifestamente infondata è anche l'eccezione d'illegittimità costituzionale mossa nei confronti dell'art. 41 n. 8 della legge regionale del Lazio n. 17/1995 nella parte in cui dispone che le aziende faunistico venatorie siano soggette a soprattassa di concessione. Detta disposizione appare, invero, conforme ai principi di cui all'art. 19 della Costituzione perché si limita a ribadire in via attuativa quanto stabilito dalla legislazione statale.

Il richiamo agli artt. 117 e 118 della Costituzione appare invece non conferente in quanto la potestà normativa delle regioni in materia tributaria è disciplinata dal citato art. 119. Le leggi regionali n. 9 e 10 del 1995 che hanno raddoppiato gli importi previsti dalla tariffa sembrano, al contrario, in contrasto con i limiti fissati dal comma 5 dell'art. 4 della legge statale n. 158/1990.

Prevede detta disposizione: «Con legge regionale possono essere disposti, entro il 31 ottobre di ciascun anno, aumenti della tariffa anche con riferimento solo ad alcune voci, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, in misura non superiore al 20% degli importi determinati per il periodo precedente, ovvero in misura non eccedente la maggiore percentuale d'incremento disposta dallo stato per le tasse sulle concessioni governative». Detta disposizione appare limitare la potestà legislativa regionale nel senso che i provvedimenti di aumento delle tasse sulle concessioni regionali debbano essere emanati entro il 31 ottobre di ciascun anno e che, nel quantificare gli aumenti, i provvedimenti in questione debbano far riferimento, nel caso in cui si voglia superare il limite del 20%, all'aumento disposto dallo stato per le concessioni governative con riferimento agli importi dovuti per le medesime concessioni per l'anno precedente. Decorso il termine del 31 ottobre di ogni anno senza che sia stato disposto aumento corrispondente agli aumenti previsti per le concessioni statali, sembra che le regioni, consumato il loro potere senza avvalersi della facoltà predetta, non possano negli anni successivi disporre un aumento se non nei limiti del 20% ordinariamente previsto.

Deve quindi ritenersi che la Regione Lazio potesse disporre dal 1995 al 1996 aumenti superiori al 20% solo nel caso in cui lo Stato avesse aumentato in misura superiore a detta percentuale le tasse sulle concessioni governative con riferimento ai medesimi periodi.

Nel caso concreto il legislatore regionale ha omesso di disporre per il 1993, entro il 31 ottobre 1992, aumenti corrispondenti agli aumenti disposti per le tasse sulle concessioni governative dall'art. 10 della legge 11 luglio 1992 n. 333, in tal modo esauendo il proprio potere.

L'aumento del 100%, in misura eccedente il 20%, degli importi delle tasse sulle concessioni regionali disposto con gli artt. 1 delle leggi regionali del Lazio 20 marzo 1995 nn. 9 e 10 parrebbe quindi in contrasto con l'art. 119 della Costituzione con riferimento ai limiti imposti dall'art. 4 comma 5 della legge n. 158/1992.

È principio consolidato, infatti, che in materia tributaria le regioni possano legiferare solo nei limiti previsti dalle leggi della Repubblica con competenza meramente attuativa.

La questione, oltre che non manifestamente infondata, appare rilevante ai fini del decidere. Gli attori, sul presupposto dell'arbitrarietà dell'aumento del 100% di tasse e sovrattasse, chiedono la condanna della Regione Lazio alla restituzione delle somme indebitamente pagate dopo il 1995.

La dichiarazione d'illegittimità costituzionale delle norme in questione comporterebbe l'accoglimento delle domande di ripetizione, che appaiono tempestivamente azionate entro il termine di decadenza triennale, delle somme pagate oltre il limite di aumento consentito dalla legge statale.

Si impone quindi la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione sulle questioni predette.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e 24 della legge costituzionale 11 marzo 1953 n. 1;

Rigetta per manifesta infondatezza la questione di legittimità costituzionale sollevata dagli attori nei confronti del decreto legislativo 22 giugno 1991 n. 230 e del decreto legislativo 23 gennaio 1992 n. 31 con riferimento agli artt. 3, 23, e 53 della Costituzione per manifesta infondatezza;

Rigetta per manifesta infondatezza la questione di legittimità costituzionale sollevata dagli attori nei confronti dell'art. 41, comma 8, legge regionale del Lazio 2 maggio 1995 n. 17 con riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione;

Accertata la non manifesta infondatezza e la rilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata dagli attori nei confronti dell'art. 1 della legge regionale del Lazio 20 marzo 1995 n. 9 e dell'art. 1 della legge regionale del Lazio 20 marzo 1995 n. 10 con riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione per violazione dei limiti derivanti dall'art. 4 comma 5 della legge 14 giugno 1990 n. 158 nella parte in cui le disposizioni di legge predette prevedono l'aumento degli importi delle tasse e delle sovrattasse sulle concessioni regionali previsti nella tariffa allegata alla legge

regionale 2 maggio 1980 n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni previste dalla legge statale e regionale in misura superiore al 20% dell'importo in vigore al 31 dicembre 1994, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente della giunta regionale del Lazio;

Dispone che l'ordinanza sia comunicata al presidente del consiglio regionale del Lazio;

Roma, addì 12 aprile 2001

Il giudice: BOCHICCHIO

01C0831

N. 598

*Ordinanza emessa il 10 maggio 2001 dal tribunale di Firenze
nel procedimento civile vertente tra S.T.I.L.A. S.a.s. in liquidazione e Ferrovie dello Stato S.p.a. ed altra*

Giustizia amministrativa - Devoluzione al giudice amministrativo delle controversie in materia di edilizia e urbanistica e riserva al giudice ordinario delle sole controversie relative alla determinazione e corresponsione delle indennità in conseguenza di atti espropriativi o ablativi - Conseguente sottrazione all'A.G.O., secondo il giudice rimettente, delle controversie (introdotte tra il 1° luglio 1998 e il 10 agosto 2000) relative al risarcimento del danno per occupazione acquisitiva illegittima - Esorbitanza dai limiti della legge delegante.

- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 34.
- Costituzione, art. 76.

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza a scioglimento della riserva tenuta all'udienza del 6 febbraio 2001 nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2958 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 1999, e vertente tra:

S.T.I.L.A., Società Toscana Industria Laterizi e Affini di Vasco Guarducci e C. S.a.s. in liquidazione rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Sebastiani e Sebastiano Sebastiani, parte attrice, e

Ferrovie dello Stato-Società di Servizi e Trasporti per Azioni rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Grassi, parte convenuta, e

C.I.R. Costruzioni S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Colzi e Alessandro Colzi, parte convenuta.

Premesso che con atto di citazione introduttivo del presente giudizio la S.T.I.L.A., Società Toscana Industria Laterizi e Affini di Vasco Guarducci e C. S.a.s. in liquidazione ha convenuto la Società Ferrovie dello Stato - Società di Servizi e Trasporti per Azioni e la società C.I.R. Costruzioni S.r.l. per ottenere da esse il risarcimento del danno, stimato in L. 11.252.705.000, determinato dalla non retrocedibilità, per irreversibile destinazione ad opera pubblica, di alcuni terreni di sua proprietà occupati inizialmente sulla base di decreti di occupazione temporanea non seguiti nei termini dal decreto di esproprio;

Rilevato che l'art. 34 del d.lgs. n. 89/1998, formalmente sostituito dall'art. 7 della legge n. 205 del 2000, secondo l'opinione della prevalente giurisprudenza anche di legittimità e condivisa da questo giudice (*cfr.* sezione unite civili Ordinanza 25 maggio 2000 n. 43), ha trasferito la giurisdizione nella materia per cui è causa al giudice amministrativo avendo ad esso devoluto tutte le controversie inerenti agli atti ed ai comportamenti delle amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed edilizia con esclusione limitata a quelle riguardanti la determina-

zione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa od ablativa, esclusione dalla quale si trae il convincimento che la materia urbanistica comprenda dunque, con la sola eccezione menzionata, anche atti, procedimenti e comportamenti messi in atto nell'ambito di procedure espropriative;

Ritenuto che la questione, negli stessi termini in cui è stata già sollevata dalla Corte di cassazione con la citata ordinanza è rilevante nel presente giudizio perché il trasferimento della giurisdizione nel caso in esame sarebbe l'effetto dell'art. 34 del citato decreto legislativo e non della legge che lo ha sostituito entrata in vigore solo il 10 agosto 2000 mentre la causa in esame era già pendente dal 10 maggio 1999, giorno di notifica dell'atto di citazione e che pertanto, in applicazione dell'art. 5 cod. proc. civ. in materia di momento determinativo della giurisdizione, non hanno rilevanza i successivi mutamenti della legge.

Considerato il fatto che una pronuncia di illegittimità dell'art. 34 del d.lgs. manterrebbe la giurisdizione del giudice adito che altrimenti dovrebbe essere negata alla luce della menzionata interpretazione dell'art. 34 del d.lgs. n. 89/1998 per le ragioni in sintesi esposte;

Ritenuta la questione non manifestamente infondata per inosservanza dei principi e criteri direttivi della norma delegante, individuabile nell'art. 11, quarto comma, lettera G della legge 15 marzo 1997, n. 59 secondo la quale l'esecuzione della delega avrebbe dovuto introdurre «l'estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, comprese quelle relative al risarcimento del danno in materia urbanistica» dunque trasferire la cognizione delle controversie su diritti soggettivi traenti origine dall'esercizio della giurisdizione di legittimità su atti e provvedimenti e non anche su fatti e comportamenti quale è quella in esame; che dunque il trasferimento delle controversie in materia di occupazione appropriativa non sembra rispondere al mandato del legislatore delegante;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 in relazione all'art. 76 della Costituzione, per eccesso rispetto alla delega conferita dall'art. 11, quarto comma lett. G) della legge 15 marzo 1997, n. 59 nella parte in cui sottrae al giudice ordinario e devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le cause su diritti soggettivi connessi a comportamenti materiali della pubblica amministrazione in procedure espropriative finalizzate alla gestione del territorio;

Sospende il giudizio;

Trasmette gli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti del processo;

Dispone che l'ordinanza medesima sia comunicata al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati.

Dispone che la cancelleria trasmetta gli atti alla Corte costituzionale con la prova di tutte le comunicazioni e notificazioni eseguite.

Così deciso in Firenze il 10 maggio 2001.

Il giudice: MINNITI

N. 599

Ordinanza emessa l'11 ottobre 2000 (pervenuta alla Corte costituzionale il 25 giugno 2001) dal tribunale di Biella nel procedimento penale a carico di Rovetto Giovanni Battista ed altra

Processo penale - Incompatibilità del giudice - Dibattimento - Giudice che abbia rigettato la richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad integrazione probatoria - Incompatibilità a partecipare al giudizio - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto alla ipotesi della incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che abbia respinto una istanza di applicazione della pena - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio secondo cui ogni processo si svolge nel contraddittorio delle parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale.

- Codice di procedura penale, art. 34, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza nel processo n. 771/00 GR Trib. e n. 527/1997 RGNR contro: Rovetto Giovanni Battista e Stratta Renza.

Letti gli atti del procedimento ai sensi dell'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87, in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 comma 2 c.p.p. sollevata d'ufficio all'udienza 11 ottobre 2000;

P R E M E S S O

Che all'udienza 11 ottobre 2000, prima dell'apertura del dibattimento relativo a procedimento «a citazione diretta» pendente davanti al giudice monocratico, la difesa di Rovetto Giovanni Battista e Stratta Renza avanzava, ai sensi degli artt. 438 comma 5 e 555 comma 2 c.p.p., istanza di giudizio abbreviato condizionata alla disposizione, da parte del giudice, di una nuova perizia contabile in ordine ai rapporti di debito/credito intercorsi tra gli imputati e le pp.oo. (costituitesi parti civili) Berghino Fulvio e Adriana (rapporti assunti come usurari dall'imputazione ascritta ai due);

Che il giudice, acquisiti ed esaminati gli atti del fascicolo del p.m. ai fini delle necessarie valutazioni di cui all'art. 438 comma 5 c.p.p., ritenendo la predetta richiesta di integrazione istruttoria non necessaria ai fini della decisione (in realtà già pienamente possibile sulla base degli atti del fascicolo del p.m.) e pertanto incompatibile con le finalità di economia processuale proprie del rito richiesto, doveva rigettare *in toto*, ex art. 438 comma 5 c.p.p., la richiesta di abbreviato e disporre procedersi a giudizio nelle forme ordinarie;

Che, a seguito di quanto sopra, si poneva il problema dell'eventuale incompatibilità del predetto giudice a partecipare al giudizio e conseguentemente veniva sollevata d'ufficio (ex comma 3 art. 23 legge n. 87/1953) la presente questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 comma 2 c.p.p.;

Rilevato che appare opportuno sottoporre al giudizio della Corte costituzionale la suddetta questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 comma 2 c.p.p., come sopra sollevata, per contrarietà agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione italiana, non aparendo tale questione manifestamente infondata;

O S S E R V A

La posizione del giudice del dibattimento che, a seguito delle valutazioni di cui all'art. 438 comma 5 c.p.p. e pertanto dopo il necessario esame degli atti del fascicolo del p.m., rigetti la richiesta di giudizio abbreviato «subordinata» a nuove acquisizioni probatorie, appare del tutto analoga a quella del giudice del dibattimento che rigetti un'istanza di applicazione pena: di tale ultimo giudice la Corte costituzionale, con sentenza 22 aprile 1992 n. 186, ha già stabilito l'incompatibilità a partecipare al relativo giudizio. Le due suddette posizioni appaiono del tutto analoghe perché in entrambi i casi il giudice investito della richiesta di rito speciale deve, appunto, procedere approfonditamente ad esame e valutazione degli atti del fascicolo del p.m.: nell'un caso — rito abbreviato condizionato — al fine di valutare se la richiesta integrazione istruttoria sia o meno necessaria ai fini della decisione e sia o meno compatibile con le finalità di economia processuale proprie del rito richiesto (il

giudice deve quindi valutare, di fatto, se gli atti del fascicolo del p.m. consentano già di pervenire compiutamente alla decisione); nell'altro — patteggiamento — ai fini delle valutazioni di cui all'art. 444 c.p.p. nonché della congruità della pena richiesta. Certo è che il giudice, in entrambi i casi, per poter compiere le rispettive superiori valutazioni, deve finire inevitabilmente per entrare nel merito del processo e quindi anche di tutti quegli atti del fascicolo del p.m. non invece inseribili nel fascicolo per il dibattimento di cui all'art. 431 c.p.p. Ma se analoghe appaiono le predette posizioni del giudice dibattimentale è evidente che, ai sensi dell'art. 3 della Costituzione (venendo peraltro in gioco diritti fondamentali quali il diritto di difesa dell'imputato nel processo penale), le stesse devono essere assoggettate ad analogo trattamento.

Pare d'alto canto evidente che, se principio basilare del nuovo codice di rito (oggi anche costituzionalizzato all'art. 111 T.F.) è la formazione della prova solo nel pubblico dibattimento davanti a giudice terzo ed imparziale che non sia influenzato in alcuna maniera (o in quella minore possibile) dagli elementi già raccolti da una delle parti del processo (nella specie il p.m.), un sistema di norme che imponesse al giudice di prima esaminare e valutare, nel merito, tali elementi «di parte» e poi di partecipare ad un giudizio (cui, di contro, avrebbe dovuto giungere scevro da «influenze» e possibili condizionamenti), si porrebbe in contrasto sia con il ricordato diritto fondamentale di difesa stabilito dall'art. 24 Cost. e sia con la nuova formulazione dell'art. 111 Cost., laddove questo, al comma 2, stabilisce che «il processo si svolge nel contraddittorio delle parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo ed imparziale».

Pertanto, venendo nella specie in considerazione l'art. 34 comma 2 c.p.p. (che prevede i casi di incompatibilità del giudice determinata da taluni atti compiuti nel corso del procedimento), la questione di legittimità costituzionale di tale ultima norma appare fondata, in relazione ai parametri di cui agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui tale norma non prevede, tra i suddetti casi di incompatibilità, anche quella del giudice del dibattimento, che abbia rigettato (ai sensi dell'art. 438 comma 5 c.p.p.) la richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, a partecipare al giudizio.

Infine, sotto il profilo della rilevanza di fatto, la risoluzione dei dubbi di costituzionalità appare essenziale, in quanto non prevedendo attualmente l'art. 34 comma 2 c.p.p. l'incompatibilità di cui sopra, il giudice (monocratico), che nella specie ha rigettato la richiesta di rito abbreviato «condizionata», dovrebbe anche giudicare nel successivo giudizio.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 comma 2 c.p.p., per violazione degli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione italiana, nella parte in cui tale norma non prevede, tra i casi di incompatibilità del giudice determinata da atti compiuti nel corso del procedimento, anche quella del giudice del dibattimento, che abbia rigettato (ai sensi dell'art. 438 comma 5 c.p.p.) la richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, a partecipare al giudizio;

Ordina conseguentemente la sospensione del giudizio in corso, disponendo l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti (compreso il p.m.), al Presidente del Consiglio dei ministri e comunica al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica, a cura della cancelleria.

Manda alla cancelleria per gli ulteriori adempimenti di rito.

Biella, addì 11 ottobre 2000

Il giudice: CRUPI

N. 600

*Ordinanza emessa il 30 marzo 2001 dal tribunale di Ascoli Piceno
sui ricorsi riuniti proposti da Gambelli Piergiorgio ed altri*

Reati e pene - Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa - Configurabilità quale reato dello svolgimento, in assenza di concessione o autorizzazione, delle attività di raccolta, accettazione, prenotazione e trasmissione di scommesse effettuate in Italia o all'estero - Mancata esclusione di punibilità nell'ipotesi in cui l'agente abbia la qualità di impresa estera comunitaria (abilitata dalle competenti autorità del Paese di appartenenza) - Disparità di trattamento rispetto agli operatori nazionali (muniti delle prescritte concessioni o autorizzazioni abilitanti) impegnati in identiche attività - Contrasto con il diritto comunitario in materia di stabilimento e di libera circolazione dei servizi - Ingiustificata lesione del principio di libertà di iniziativa economica - Questione sollevata contestualmente alla proposizione dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee di questione pregiudiziale di interpretazione.

- Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 4, come modificato dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 37, comma 5.
- Costituzione, artt. 3, 10, comma secondo, 11 e 41.

IL TRIBUNALE

Vista l'istanza di riesame presentata dall'avv. Daniela Agnello del foro di Messina, difensore di fiducia Gambelli Piergiorgio + 137, avverso il decreto di perquisizione locale e personale con conseguente sequestro *ex art.* 252 c.p.p., emesso in data 1° marzo 2001 dal sostituto procuratore della Repubblica di Fermo Dott. Raffaele Iannella, nonché al decreto di sequestro preventivo *ex art.* 321 c.p.p., emesso in data 1° marzo 2001, dal g.i.p. presso il tribunale di Fermo, Dott. Ugo Rosati, nell'ambito del procedimento penale 351/01 r.g.n.r. e n. 1210/01 r.g.g.i.p. del tribunale di Fermo, per i reati di cui agli artt 81, 110, 640 2° comma c.p. e art. 4 comma 1 legge n. 401/1989;

Rilevato che il p.m. e il g.i.p. presso il tribunale di Fermo hanno individuato l'operatività di un'organizzazione, diffusa e capillare, di Agenzie italiane collegate via internet con il bookmaker inglese Stanley International Betting di Liverpool, con i compiti di raccolta nel territorio dello Stato di scommesse ad esso riservate per legge con modalità riassumibili nei seguenti termini: comunicazione da parte del giocatore al responsabile dell'agenzia delle partite sulle quali intende scommettere e indicazioni della somma giocata; invio da parte del predetto responsabile, tramite sistema informatico internet, della richiesta di accettazione al bookmaker inglese con indicazione degli incontri di calcio nazionali e delle puntate effettuate; invio da parte del predetto bookmaker tramite il medesimo sistema informatico e in tempo reale della conferma dell'accettazione della scommessa; consegna al giocatore di tale conferma e pagamento da parte del cliente del corrispettivo dovuto, inoltrato poi al bookmaker inglese su apposito conto estero; sul presupposto che tali condotte e tali modalità di ricezione e trasmissione delle scommesse integrano il reato di cui all'art. 4 legge n. 401/1989, violano il regime di monopolio Coni sulle scommesse sportive con danno per lo Stato e ingiusti profitti;

Vista la questione pregiudiziale comunitaria eccepita dall'avv. Agnello, difensore degli indagati, ai sensi dell'art. 234 del trattato istitutivo della Comunità europea (come modificato dal trattato di Amsterdam) *ex art.* 177 del trattato CEE, nell'assoluta contrarietà al diritto comunitario di cui agli artt. 43 e segg., 49 e 50, del trattato con l'art. 4 legge n. 401/1989 e successive modifiche, (art. 37 legge finanziaria 2001), nonché la questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'art. 23 legge n. 87/53 per violazione degli artt. 3, 10, 11, e 41 Cost.;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Udito il relatore alla camera di consiglio del 28 marzo 2001, Presidente, dott. De Angelis;

Udito l'avv. Agnello per gli indagati, si osserva quanto segue.

Dagli atti emerge che la Stanley International Betting Limited è una società di capitale inglese, registrata in Inghilterra, che svolge l'attività di bookmaker ed è autorizzata ad esercitare tale attività con licenza ai sensi del Betting Gaming e Lotteries rilasciato dalla City di Liverpool, con competenze del Regno Unito e all'estero. Il bookmaker esercita le organizzazioni di scommesse in virtù della licenza inglese e si avvale di forme pubblicitarie

su quotidiani e settimanali. La società inglese organizza e gestisce le scommesse, individua gli eventi e le quote, assume il rischio economico, opera anche in virtù di raccolte telefoniche e telematiche, paga le tasse inglesi e le relative vincite.

Il diritto comunitario riconosce alla Stanley il diritto di aprire centri o stabilimenti all'interno dei Paesi membri della CEE.

I centri o stabilimenti mettono a disposizione degli utenti il percorso telematico in favore del bookmaker, raccolgono le prenotazioni e le trasmettono a Liverpool.

L'art. 4 della legge n. 401/1989, punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni, chiunque esercita abusivamente l'organizzazione di scommesse che la legge riserva allo Stato o altro ente concessionario o su attività sportive gestite dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) dalle organizzazioni da esso indipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE).

Il comma 4-bis della medesima disposizione normativa (introdotta con la legge 23 dicembre 2000 n. 388) ha esteso le medesime sanzioni a chiunque svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.

La Corte di Giustizia Europea, nella sentenza del 21 ottobre 1999, causa - 67/98, ha chiarito che «le disposizioni del trattato relative alla libera prestazione di servizi non ostano ad una normativa nazionale come quella italiana che riserva a determinati enti il diritto di esercitare scommesse sugli eventi sportivi, ove tale normativa sia effettivamente giustificata da obiettivi di politica sociale tendenti a limitare gli effetti nocivi di tale attività e ove le restrizioni ad essa imposte non siano sproporzionate rispetto a tali obiettivi».

Al punto 18 della predetta sentenza ha rilevato che le scommesse, al pari dei giochi di puro azzardo, comportano gli stessi rischi di criminalità e di frode e possono avere le stesse conseguenze individuali e sociali dannose.

Al punto 31, conformemente al punto 58 di altra sentenza nella causa Schindler, la Corte si ricollega anche alla tutela dei destinatari del servizio e più in generale dei consumatori, nonché alla tutela dell'ordine sociale collegato alle esigenze operative connesse all'interesse generale.

La Corte evidenzia che le disposizioni interne devono essere valutate alla luce degli obiettivi perseguiti dalle autorità nazionali dello Stato membro interessato e del livello di tutela che esse mirano a garantire. La Corte ha indicato che le limitazioni sono ammissibili solo se si persegue un obiettivo di autentica riduzione delle opportunità di gioco; e ancora che il rilievo del finanziamento di attività sociali attraverso un prelievo sugli introiti derivanti da giochi autorizzati, non può essere considerato di per sé una giustificazione oggettiva di restrizioni alla libera prestazione di servizi.

La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che la legislazione italiana attiene alla protezione di una pluralità di interessi, non solo finanziari dell'Italia, in quanto mira ad evitare che il gioco di azzardo sia fonte di profitto individuale, di frode e di rilevanti rischi di criminalità, di alterazioni di risultati di competizioni sportive e di conseguenze individuali e sociali dannose derivanti dall'incitamento alla spesa, nonché, in via accessoria, ma non indifferente, serve per finanziare attività di interesse generale come lo sport e la cultura.

Gli indagati, come può evincersi dagli atti, non solo hanno coadiuvato il bookmaker nell'attività di raccolta delle scommesse, ma hanno anche espletato un'attività economica e un servizio in favore dell'impresa straniera.

Anche se formalmente il p.m. ha indicato, quale norma di legge violata, solo il primo comma dell'art. 4 legge cit., nondimeno, nella motivazione del decreto di sequestro *ex art.* 252 c.p.p. e nella richiesta di sequestro preventivo rivolta al g.i.p., ha individuato e descritto la condotta degli indagati quale «agevolatrice» dell'attività dei bookmaker stranieri, con conseguente tacito riferimento anche alle ipotesi criminose previste dai commi *bis* e *ter* del citato art. 4, introdotte dalla legge n. 388/2000.

Conseguentemente, ritiene il collegio che la decisione in merito al riesame, come sopra proposto, non possa avvenire prescindendo dall'eventuale applicazione del disposto dei commi *bis* e *ter* dell'art. 4 legge citata (peraltro la Cass. ha ribadito costantemente che «il tribunale del riesame deve stabilire l'astratta configurabilità del reato ipotizzato. Tale astrattezza, però, non limita i poteri del giudice nel senso che questi deve prendere atto della tesi accusatoria ma determina soltanto l'impossibilità di esercitare una verifica in concreto della sua fondatezza.

Alla giurisdizione compete il potere — dovere di espletare il controllo di legalità, di integrare le motivazioni e di procedere anche ad una diversa qualificazione giuridica del fatto sottoposto alla sua cognizione» (Cass. sez. un. 29 gennaio 1997 n. 23 e altre).

In virtù di quanto sopra, il tribunale osserva quanto segue: l'istanza di riesame che perviene a codesto tribunale, solleva — insieme a profili di diritto interno — pregiudiziali questioni di compatibilità di norme nazionali con disposizioni sovraordinate di diritto comunitario, la cui risoluzione potrebbe definire la materia del presente giudizio.

Occorre precisare che sulla materia si sono pronunciate innumerevoli autorità giurisdizionali di merito italiane con contrastanti e contraddittorie soluzioni.

È stata prospettata dalla difesa degli indagati la possibile contrarietà, agli artt. 49 e segg. Tr. CE in materia di libertà di prestazione dei servizi e artt. 43 e segg. Tr. CE in materia di libertà di stabilimento e altro, dell'art. 4, comma 1 e segg., della legge 13 dicembre 1989, n. 401 che punisce con la reclusione da mesi sei ad anni tre il fatto di chi comunque organizza scommesse su attività sportive gestite dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI); nonché dei recenti artt. 4-bis e 4-ter della medesima legge n. 401/1989 (introdotti dall'art. 37, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388) per i quali vengono specificamente penalmente sanzionati i comportamenti di chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'art. 88 del TULPS (RD 18 giugno 1931, n. 773) svolga in Italia attività organizzata al fine di accettare o raccogliere, o comunque favorire l'accettazione o la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero, e di chiunque effettui la raccolta o la prenotazione (fra l'altro) di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di autorizzazione all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

È nota a codesto collegio la giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee in materia di scommesse sollevate in sede amministrativa in merito alla libera circolazione dei servizi.

Ritiene il collegio che le questioni che debbono essere qui sollevate non siano pienamente riconducibili alle fattispecie che erano state ivi interpretate e regolate e che la materia, anche alla luce della recente innovazione legislativa, sia meritevole di nuova considerazione.

Invero, la norma dell'art. 4, comma 1, legge n. 401/1989 non esclude la punibilità nell'ipotesi in cui l'agente abbia la qualità di impresa estera comunitaria (abilitata dalle competenti autorità del Paese di appartenenza), sicché potrebbe configurarsi un'inaccettabile discriminazione rispetto agli operatori nazionali (muniti delle prescritte concessioni o autorizzazioni abilitanti) impegnati in identiche attività di raccolta ed accettazione di proposte di scommesse sportive per conto del CONI.

Ciò, potrebbe, a giudizio del tribunale, contrastare con i principi di libertà di stabilimento e di libertà della prestazione dei servizi transfrontalieri, consacrati negli artt. 43 e segg. e 49 e segg. del Trattato CE.

Il problema della compatibilità tra la normativa nazionale e il disposto del trattato CE è già stato affrontato dalla Corte di cassazione nella sentenza 1680/2000, nei termini di cui sopra; in particolare per quanto attiene al potenziale pericolo per l'ordine pubblico che deriverebbe dal libero esercizio delle attività connesse con le scommesse, si osserva che tali esigenze possono essere adeguatamente salvaguardate nell'ipotesi in cui l'operatore sia un'impresa già assoggettata al controllo circa le garanzie di correttezza del suo operato, nel Paese di appartenenza.

Non può inoltre essere ignorato il fatto che in Italia si assiste ad un progressivo ampliamento delle possibilità di gioco e di scommessa: ciò non consente di ritenere sussistente il rischio, paventato dalla Corte di cassazione nella suddetta sentenza, di ulteriore incitazione alla spesa, anche per la niarginalità del fenomeno delle scommesse con operatori esteri rispetto al mercato nazionale dei giochi.

Perplessità ancora maggiori derivano dall'analisi della problematica degli introiti erariali derivanti dai giochi nazionali autorizzati.

Infatti, con l'aggiunta dei commi 4-bis e 4-ter al suddetto art. 4 si è esteso il perimetro delle condotte penalmente rilevanti anche a chi «favorisce l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta anche per via telefonica o telematica di scommesse di qualsiasi genere, da chiunque accettati, in Italia o all'estero».

Per effetto di tale innovazione legislativa, vengono punite anche le attività di raccolta di scommesse su eventi sportivi internazionali o eventi mondani o di altro genere, sulle quali lo Stato non ha alcun interesse fiscale.

Tali considerazioni consentono di ritenere superato il principio enunciato dalla Corte di cassazione nella suddetta sentenza, perché il divieto di tali attività non appare giustificato dall'esigenza di finanziamento delle attività di pertinenza del CONI.

Dalla lettura dei lavori parlamentari all'emendamento della finanziaria 2001 emerge che le ulteriori restrizioni sono dettate prioritariamente dall'esigenza di salvaguardare la categoria dei «Totoricevitori» sportivi, categoria imprenditoriale privata, mentre non è dato ravvisare alcuna preoccupazione di ordine pubblico che possa giustificare la limitazione dei diritti comunitari o costituzionali.

La liceità dell'attività di raccolta e di trasmissione delle scommesse su eventi sportivi esteri, ricavabile dall'originaria formulazione dell'art. 4, ha determinato lo svilupparsi di una rete di operatori che hanno investito capitali e mezzi nel settore e che vedono improvvisamente pregiudicata la regolarità e liceità della loro posizione.

Al riguardo, il tribunale osserva che appare palese il contrasto tra l'art. 4 citato e la tutela dei principi comunitari di diritto di stabilimento, libera circolazione dei servizi, nonché tra le innovazioni legislative al cit. art. 4 e l'art. 41 della Costituzione, in tema di iniziativa economica privata su attività non assoggettate ad introito fiscale da parte dello Stato italiano (scommesse su eventi sportivi esteri o su eventi non sportivi).

Inoltre, si ravvisa contrasto tra il predetto art. 4 e l'art. 3 della Costituzione, giacché non appare giustificata la limitazione al libero esercizio del diritto di impresa con riferimento all'accettazione o attività di intermediazione di scommesse su eventi sportivi esteri o su eventi mondani, per i quali non sussiste l'interesse alla salvaguardia degli introiti fiscali.

Si ravvisa inoltre contrasto tra il suddetto art. 4 il secondo comma dell'art. 10 della Costituzione, perché il trattamento degli operatori stranieri all'interno dello Stato italiano non appare conforme alle norme ed ai trattati internazionali.

Si ravvisa infine contrasto tra il predetto art. 4 e l'art. 11 della Costituzione avendo l'Italia, aderendo al trattato istitutivo della CEE, accettato limitazioni alla sovranità nazionale nel settore economico, assicurando condizioni di parità con gli altri stati.

Il tribunale nutre perplessità anche per due ulteriori ordini di motivi. Da un lato, il tribunale ritiene di doversi interrogare sul rispetto del principio di proporzionalità, fra l'intensità estrema del divieto (repressione penale) scelta dal legislatore nazionale, e la rilevanza dell'interesse interno protetto che va a sacrificare le ricordate libertà attribuite ai singoli dal Trattato CE; dall'altro lato, il tribunale ritiene di doversi interrogare sulla rilevanza dell'apparente discrasia fra una normativa interna di rigoroso contenimento delle attività di accettazione delle scommesse sportive da parte delle imprese comunitarie estere, ed una politica di segno opposto di forte espansione del gioco e delle scommesse che lo Stato italiano persegue sul piano nazionale con finalità di raccolta erariale.

Per altro verso, pare al tribunale che l'effetto di tali norme potrebbe essere di impedire in diritto, ovvero di rendere sommamente difficile od in pratica impossibile in via di fatto, alle regolari imprese od operatori esteri della Comunità di svolgere in Italia attività di impresa nel settore — sanzionando penalmente la loro condotta — vuoi direttamente alla stregua di libera prestazione di servizi transfrontalieri, vuoi mediante lo stabilimento di una filiale o di una succursale nel nostro Paese.

Per tutti i sopra esposti motivi, ritiene il tribunale che non si possa pervenire ad una decisione sulle proposte istanze di riesame delle misure cautelari reali di cui sopra e che dunque debbano essere accolte la questioni pregiudiziali prospettate dal difensore degli indagati, avv. Daniela Agnello e che stante la manifesta fondatezza della questione di legittimità costituzionale della citata normativa, visto l'art. 234 (già art. 177) del Trattato CE, nonché l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87 il tribunale di Ascoli Piceno:

propone alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee la seguente questione pregiudiziale comunitaria:

1) giudizio di compatibilità, con conseguenti effetti nell'ordinamento giuridico interno, degli artt. 43 e segg. e 49 e segg. del Trattato CE, in materia di libertà di stabilimento e di libertà di prestazione dei servizi transfrontalieri con la normativa nazionale, quale quella italiana di cui agli artt. 4, comma 1 e segg., 4-bis e 4-ter della

legge 13 dicembre 1989 n. 401 (come da ultimo modificata con l'art. 37, comma 5, legge 23 dicembre 2000 n. 388), contenenti divieti — penalmente sanzionati — di svolgimento delle attività, da chiunque e ovunque effettuate, di raccolta, accettazione, prenotazione e trasmissione di proposte di scommessa, in particolare, su eventi sportivi, in assenza di presupposti concessori e autorizzatori prescritti dal diritto interno;

solleva, nel contempo, davanti alla Corte costituzionale, la seguente questione di legittimità costituzionale: se l'art. 4 legge 401/1989, così come novellato dall'art. 37 comma 5 legge 23 dicembre 2000 sia costituzionalmente legittimo alla luce del disposto degli artt. 3, 10 secondo comma, 11 e 41 della Costituzione.

P. Q. M.

a) *Ordina la trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sua sede in Lussemburgo ed alla Corte costituzionale, mandando alla cancelleria per gli incumbenti;*

b) *Sospende il procedimento di riesame sopra indicato;*

c) *Ordina che a cura della cancelleria sia notificata la presente ordinanza alla parti ricorrenti, al p.m. in sede, al p.m. presso il tribunale di Fermo, al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché ne sia data comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

Così deciso nella Camera di Consiglio del 28 marzo 2001.

Ascoli Piceno, addì 30 marzo 2001

Il Presidente estensore: DE ANGELIS

01C0834

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651608/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
- ◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goli, 11
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I B S
Salita del Casale, 18
- ◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51.

- ◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGI
& DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
- ◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
- ◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

- ◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
- ◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
- ◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
- ◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30-32
- ◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

- ◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
 - ◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
 - ◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
 - ◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
 - ◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
 - ◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
 - ◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
 - ◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaerrosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
 - ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
 - ◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
 - ◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
- TOSCANA**
- ◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
 - ◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**

- NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
- ◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFUOGGIO
Via Fiorenza, 4/B
- ◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
- ◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
- ◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
- ◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
- ◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggione, 31
- ◇ **VENEZIA-MESTRE**
LIBRERIA SAMBO
Via Torre Belfredo, 60
- ◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2001

Ministero del Tesoro - Provvedimento 1° febbraio 2001 (G.U. n. 78 del 3 aprile 2001)
 Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2001
 i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2001

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

| | Lire | Euro | | Lire | Euro |
|--|---------|--------|--|-----------|--------|
| Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | | Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali: | | |
| - annuale | 508.000 | 262,36 | - annuale | 106.000 | 54,74 |
| - semestrale | 289.000 | 149,25 | - semestrale | 68.000 | 35,11 |
| Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: | | | Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| - annuale | 416.000 | 214,84 | - annuale | 267.000 | 137,89 |
| - semestrale | 231.000 | 110,00 | - semestrale | 145.000 | 74,88 |
| Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi: | | | Tipo F - <i>Completo</i> . Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F): | | |
| - annuale | 115.500 | 59,65 | - annuale | 1.097.000 | 566,55 |
| - semestrale | 69.000 | 35,63 | - semestrale | 593.000 | 306,25 |
| Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale: | | | Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2): | | |
| - annuale | 107.000 | 55,26 | - annuale | 982.000 | 507,16 |
| - semestrale | 70.000 | 36,15 | - semestrale | 520.000 | 268,55 |
| Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee: | | | | | |
| - annuale | 273.000 | 140,99 | | | |
| - semestrale | 150.000 | 77,46 | | | |

Integrando con la somma di L. 150.000 (€ 77,46) il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2001.

| | | |
|--|-------|------|
| Prezzo di vendita di un fascicolo separato della serie generale | 1.500 | 0,77 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione | 1.500 | 0,77 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami» | 2.800 | 1,45 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione | 1.500 | 0,77 |
| Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | 1.500 | 0,77 |
| Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione | 1.500 | 0,77 |

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

| | | |
|--|---------|-------|
| Abbonamento annuale | 162.000 | 83,66 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | 1.500 | 0,77 |

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

| | | |
|--|---------|-------|
| Abbonamento annuale | 105.000 | 54,22 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo separato | 8.000 | 4,13 |

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2001 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

| | | |
|--|-----------|--------|
| Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali) | 1.300.000 | 671,39 |
| Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale | 1.500 | 0,77 |
| Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) | 4.000 | 2,07 |

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | | |
|--|---------|--------|
| Abbonamento annuale | 474.000 | 244,80 |
| Abbonamento semestrale | 283.000 | 146,15 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | 1.550 | 0,80 |

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite
☎ 06 85082149/2221/2276 - Fax 2520

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 85082242

Numero verde
☎ 800-864035



* 4 1 1 1 1 0 0 3 3 0 0 1 *

L. 9,000
€ 4,65